1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 23 settembre 1992** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 61. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 agosto 1992 (della regione Lombardia).

Finanza pubblica allargata - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica - Riduzione per l'anno 1992 della quota di tributi erariali devoluti alle regioni dall'11,678 per cento al 10,50 per cento e riduzione dell'importo del fondo comune da 6.957 miliardi a 6.632 miliardi - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni in conseguenza della riduzione operata nel corso dell'esercizio annuale di una somma da tempo stanziata in relazione allo stesso esercizio, a favore delle regioni e province autonome, per interventi connessi a competenze rimaste invariate - Mancata previsione della copertura finanziaria delle minori entrate - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 382/1990, 116/1991, 356 e 369 del 1992.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 1, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 81, quarto comma, 117, 118 e 119) . . . . . *Pag.* 13

N. 62. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 agosto 1992 (della regione Toscana).

Finanza pubblica allargata - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica - Riduzione per l'anno 1992 della quota di tributi erariali devoluti alle regioni dall'11,678 per cento al 10,50 per cento e riduzione dell'importo del fondo comune da 6.957 miliardi a 6.632 miliardi - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni in conseguenza della riduzione operata nel corso dell'esercizio annuale di una somma da tempo stanziata in relazione allo stesso esercizio, a favore delle regioni e province autonome, per interventi connessi a competenze rimaste invariate - Mancata previsione della copertura finanziaria delle minori entrate - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 382/1990, 116/1991, 356 e 369 del 1992.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 1, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 81, quarto comma, 97, 117, 118 e 119) . . . . . » 18

N. 63. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 settembre 1992 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Impiego pubblico - Modificazione all'art. 22 della legge regione Lombardia 1° agosto 1979, disciplinante l'«Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni» - Estensione al personale addetto alle segreterie, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza della disposizione dell'art. 2, terzo comma, della legge regionale n. 31/1977 la quale prevede, per il personale assegnato ai gruppi consiliari con qualifica inferiore a quella propria del posto di contingente tabellare coperto, un assegno personale integrativo non pensionabile e non riassorbibile, pari alla differenza tra i trattamenti economici iniziali corrispondenti alle due qualifiche - Asserita violazione dei principi di omogenizzazione, trasparenza dei trattamenti economici, onnicomprensività e divieto di trattamenti economici integrativi di cui agli artt. 4 e 11 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Delibera regione Lombardia n. 73 riapprovata il 6 agosto 1992).

(Cost., artt. 97 e 117) . . . . . » 21

N. 64. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 settembre 1992 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Impiego pubblico - Disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 della legge regione Lombardia 8 maggio 1990, n. 38 «Recepimento nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario...» - Riconoscimento all'indennità di funzione dirigenziale del carattere di elemento fisso e continuativo (con conseguente rilievo ai fini di quiescenza e previdenza) anche nella misura dello 0,8 per cento del trattamento iniziale e non limitatamente alla misura dello 0,1 per cento di detto trattamento come previsto dalla legge regionale n. 38/1990 e dal d.P.R. n. 333/1990 di recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1988-90 - Violazione dei principi della legge quadro sul pubblico impiego per l'introduzione di una disciplina contrastante con la natura della indennità di funzione desumibile dalla normativa contrattuale di comparto nonché con i principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della p.a. per i riflessi nella materia previdenziale riservata allo Stato.

(Delibera regione Lombardia n. 83 riapprovata il 6 agosto 1992).

(Cost., artt. 3, 97 e 117) . . . . . » 22

N. 491. Ordinanza del tribunale di Oristano del 29 maggio 1992.

Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese al g.i.p. da imputato di reato connesso per il quale sia stato già giudicato con separato procedimento quando comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Lamentata disparità di trattamento con incidenza sul principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

(C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 111) . . . . . *Pag.* 23

N. 492. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Toscana del 12 maggio 1992.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati - Mancata previsione dell'ammissione alla terza tornata di detti giudizi di coloro i quali abbiano maturato un triennio di incarichi di insegnamento in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione, attribuiti successivamente alla scadenza dei termini per la partecipazione fissati dal bando relativo alla prima tornata di detti giudizi (13 aprile 1981) - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli incaricati volontari ammessi a detti giudizi, con conseguente incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 89/1986 e 397/1989.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 1, e d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 1).

(Cost., artt. 3 e 97) . . . . . » 25

N. 493. Ordinanza del tribunale di Torino del 1° giugno 1992.

Processo penale - Dibattimento - Sentenza di incompetenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al giudice competente anziché al p.m. - Conseguente privazione all'imputato dell'udienza preliminare e della relativa facoltà di chiedere il giudizio abbreviato - Prospettata disparità di trattamento fra imputati con incidenza sul diritto di difesa - Lamentata violazione del principio che riconosce al p.m. la titolarità dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 112) . . . . . » 28

N. 494. Ordinanza del tribunale di Genova del 4 marzo 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di invalidità e pensione sociale - Ultrasessantacinquenni - Non consentito riconoscimento della invalidità - Possibilità di ottenere la pensione sociale ma a condizioni reddituali meno favorevoli di quelle previste per la pensione di invalidità - Sanatoria per le situazioni relativamente alle quali l'I.N.P.S. abbia già adottato provvedimenti limitatamente al periodo di vigenza del d.-l. n. 495/1987 (non convertito), con conseguente esclusione delle delibere di assegnazione di provvidenze derivanti da atti di enti diversi dall'I.N.P.S. (nella specie c.p.a.b.p.) - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sulla funzione giurisdizionale, attesa l'introduzione di una norma innovativa con disposizione di legge sedicente «interpretativa» - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 174/1975, 187/1981, 769/1988 e 112/1989.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, terzo comma).

(Cost. artt. 3, 101 e 104) . . . . . » 29

N. 495. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Perugia del 12 giugno 1992.

Processo penale - Procedimento pretorile - Opposizione della parte offesa all'archiviazione - Mancata previsione di procedura camerale come per il procedimento innanzi al tribunale - Ingiustificata, irrazionale disparità di trattamento tra le parti nel procedimento, in particolare dell'indagato e del p.m. rispetto alla parte offesa opponente nonché tra indagati nell'ambito di un procedimento pretorile e gli inquisiti per reati di competenza del tribunale.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 156, secondo comma).

(Cost., art. 3) . . . . . » 32

N. 496. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 16 giugno 1992.

Processo penale - Dibattimento - Contestazione suppletiva - Richiesta di applicazione della pena - Inammissibilità - Mancata previsione, in tale ipotesi, della possibilità di rimettere in termini le parti per l'adozione del rito speciale - Irragionevolezza.

(C.P.P. 1988, art. 446, primo comma).

(Cost., art. 3) . . . . . *Pag.* 35

N. 497. Ordinanza del tribunale di Genova del 16 giugno 1992.

Processo penale - Dibattimento - Pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte dei giudici per averne preso visione in occasione della richiesta di applicazione della pena proposta da uno dei coimputati e respinta dal collegio - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Irrazionalità - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 124 e 186 del 1992.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 36

N. 498. Ordinanza della pretura di Verona, sezione distaccata di Caprino Veronese, del 26 maggio 1992.

Reato in genere - Cause di estinzione - Oblazione - Impossibilità per il giudice di condannare l'imputato, ammesso alla oblazione, al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile - Irragionevolezza con incidenza sul diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 443/1990 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti) nella parte in cui non prevede che il giudice possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.

(C.P., art. 162).

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 37

N. 499. Ordinanza del pretore di Milano del 16 giugno 1992.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Dirigenti di aziende industriali - Pensioni erogate dall'I.N.P.D.A.I. - Determinazione della misura - Previsione del raddoppio dei massimali annui del quinquennio 1983-87 solo per i dirigenti andati in pensione dopo il 1° gennaio 1988 e non anche per quelli (come nella specie i ricorrenti) andati in pensione in un momento ricompreso nel suddetto quinquennio - Diversità di trattamento fra appartenenti alla medesima categoria derivante (almeno in parte) da un diverso valore dato alla identica contribuzione per gli stessi periodi.

(D.-L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, comma 2-*bis*, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160).

(Cost., art. 3) . . . . . » 39

N. 500. Ordinanza del pretore di Lecce del 16 giugno 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità corrisposta dall'E.N.A.S.A.R.C.O. - Esclusione del diritto ai figli maggiorenni studenti universitari non ultraventiseienni in caso di possesso, a qualsiasi titolo, di reddito proprio, ancorché minimo - Ingiustificato deteriore trattamento dei figli maggiorenni non ultraventiseienni studenti universitari rispetto ai figli maggiorenni inabili possessori, a qualsiasi titolo, di un reddito, ai quali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 145/1987 è stato riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 20, terzo e settimo comma, n. 3).

(Cost., art. 3) . . . . . » 41

N. 501. Ordinanza del tribunale di Roma del 21 maggio 1992.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione in misura superiore alla dose media giornaliera sufficiente per gg. 3 - Ipotesi criminosa da non inquadrarsi, per interpretazione della Corte di cassazione, nell'ambito di incriminazione attenuata per inequivoca destinazione al consumo personale - Lamentata previsione di una stessa sanzione per situazioni disomogenee - Violazione del diritto alla salute per impossibilità di sottoporre il condannato ad un programma terapeutico - Violazione del principio di ponderatezza della pena e della finalità di recupero e reinserimento sociale.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 32) . . . . . *Pag.* 42

N. 502. Ordinanza del tribunale di Roma del 22 maggio 1992.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione in misura superiore alla dose media giornaliera sufficiente per gg. 3 - Ipotesi criminosa da non inquadrarsi, per interpretazione della Corte di cassazione, nell'ambito di incriminazione attenuata per inequivoca destinazione al consumo personale - Lamentata previsione di una stessa sanzione per situazioni disomogenee - Violazione del diritto alla salute per impossibilità di sottoporre il condannato ad un programma terapeutico - Violazione del principio di ponderatezza della pena e della finalità di recupero e reinserimento sociale.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 32) . . . . . » 45

N. 503. Ordinanza del pretore di Genova del 15 luglio 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di vecchiaia a carico della gestione «Mutualità pensioni» a favore delle casalinghe - Mancata previsione di un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dall'assicurata - Conseguente lamentata impossibilità di ricostituzione della pensione in base ai contributi rivalutati - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 141/1989 relativa a situazione analoga - Incidenza sui principi dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia nonché dell'incoraggiamento e tutela del risparmio.

(Legge 5 marzo 1963, n. 389, art. 9).

(Cost., artt. 3, 38 e 47) . . . . . » 47

N. 504. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 17 febbraio 1992.

Pena - Conversione della pena pecuniaria nella sanzione sostitutiva in caso di insolvibilità del condannato - Previsione di un tetto massimo di durata stabilito in un anno di libertà controllata e sei mesi di lavoro sostitutivo - Ritenuta inadeguatezza di tali limiti massimi a fronte di pene pecuniarie economicamente rilevanti irrogate per reati particolarmente gravi (associazione per delinquere, spaccio di sostanze stupefacenti) - Irragionevole equiparazione del grosso al piccolo delinquente con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena - Nocumento per le finalità di prevenzione e difesa sociale.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102 e 103).

(Cost., artt. 2, 3, 24 e 27) » 48

N. 505. Ordinanza del pretore di Vicenza del 6 marzo 1992.

Regione Veneto - Inquinamento - Previsione della possibilità di effettuare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi in azienda previa semplice domanda di autorizzazione e mancata risposta dell'autorità entro trenta giorni (silenzio-assenso) - Non consentita invasione da parte della regione della sfera di competenza statale con riferimento alla parità di trattamento penale e alla potestà esclusiva dello Stato in materia penale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 504/1991.

(Legge regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, art. 3, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 116) » 52

N. 506. Ordinanza del pretore di Camerino del 10 aprile 1992.

Processo penale - Imputato irreperibile - Impossibilità per il difensore non munito di procura speciale di avanzare richiesta di applicazione della pena - Inapplicabilità dei conseguenti diritti - Disparità di trattamento rispetto all'imputato contumace non irreperibile - Compressione del diritto di difesa - Lesione dei diritti tutelati dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

(C.P.P. 1988, art. 446).

(Cost., artt. 3 e 24; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6) . . . . . *Pag.* 53

N. 507. Ordinanza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma del 22 luglio 1992.

Ratei militari - Rifiuto incondizionato di prestare il servizio militare - Motivi diversi da quelli indicati dalla legge n. 772/1972 - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione di esonero dal servizio di leva in caso di espiazione della pena - Conseguente sottoponibilità del soggetto ad una serie indeterminata di condanne fino al quarantacinquesimo anno di età - Violazione del principio di tutela della coscienza individuale, della finalità rieducativa della pena, dei principi di «offensività e di materialità dell'illecito penale» e di democraticità dell'ordinamento delle Forze armate - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a coloro che rifiutano il servizio militare, «adducendo» i motivi di cui all'art. 1, della legge n. 772/1972 - Richiamo ai principi della sentenza n. 467/1991.

(C.P.M.P., artt. 148 e 151; legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, terzo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 52) . . . . . » 55

N. 508. Ordinanza del giudice conciliatore di Robbio del 14 maggio 1992.

Prova civile - Prova per testimoni - Deduzione mediante indicazione specifica delle persone da interrogare - Mancata previsione della necessaria indicazione, altresì, della residenza dei testimoni - Conseguente impossibilità del convenuto di citare tali persone anche come «testimoni a discarico» - Violazione del principio stabilito dall'art. 6, paragr. 3, lett. *d)*, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che prevede il diritto del convenuto di «interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico».

(C.P.C., art. 244, primo comma).

[Cost., art. 10; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, par. 3, lett. *d)*] » 59

N. 509. Ordinanza della Corte costituzionale del 9 luglio 1992.

Processo penale - G.I.P. - Sentenza di non luogo a procedere per infermità psichica - Lamentata impossibilità di accertamento di responsabilità, salvo la non manifesta infondatezza dell'addebito - Irragionevole compressione del diritto di difesa - Disparità di trattamento rispetto ai non imputabili che possano usufruire della fase dell'udienza preliminare - Eccesso di delega - Eccezione d'incostituzionalità sollevata d'ufficio dalla Corte costituzionale per pregiudizialità rispetto ad altra questione relativa all'art. 426, lett. *c)*, c.p.p.

(C.P.P. 1988, art. 425, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma, dir. 52) . . . . . » 61

N. 510. Ordinanza del pretore di Bologna del 14 aprile 1989.

Lavoro (tutela del) - Lavoratori dipendenti dalle piccole imprese (occupanti meno di quindici dipendenti per singola unità produttiva o meno di trentacinque dipendenti complessivamente) - Licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo - Omessa previsione di qualsiasi forma di tutela - Ingiustificata disparità di trattamento a seconda dell'elemento dimensionale dell'impresa - Violazione del principio secondo cui lo Stato tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni - Questione già decisa con l'ordinanza n. 575/1990 di restituzione atti per *ius superveniens* (legge 11 maggio 1990, n. 108) e riproposta dal giudice rimettente sul presupposto del permanere della rilevanza.

(Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 35) » 63

N. 511. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 10 luglio 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . *Pag.* 73

N. 512. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 10 luglio 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . » 77

N. 513. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 10 luglio 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . » 77

N. 514. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 10 luglio 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . » 78

N. 515. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 10 luglio 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . » 78

N. 516. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 10 luglio 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . *Pag.* 79

N. 517. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 10 luglio 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . » 79

N. 518. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 10 luglio 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . » 80

N. 519. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 10 luglio 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . » 80

N. 520. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 10 luglio 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . » 81

N. 521. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 10 luglio 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . *Pag.* 81

N. 522. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 10 luglio 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . » 82

N. 523. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 10 luglio 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . » 82

N. 524. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 10 luglio 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . » 83

N. 525. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 10 luglio 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . » 83

N. 526. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 10 luglio 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . *Pag.* 84

N. 527. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari del 10 luglio 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111) . . . . . » 84

N. 528. Ordinanza del tribunale di Nuoro del 10 luglio 1992.

Processo penale - Richiesta di rito abbreviato respinta dal g.i.p. - Rito immediato - Dibattimento - Contestazione suppletiva - Reiterazione della richiesta di procedimento speciale ingiustificatamente negato dal g.i.p. - Irragionevole omessa previsione della preclusione per il p.m. di effettuare contestazioni nuove o suppletive o per l'imputato di usufruire della diminuente anche per il nuovo reato contestato - Irragionevole discriminazione rispetto all'imputato che non si sia avvalso della facoltà di richiedere il rito abbreviato - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 517).

(Cost., artt. 3 e 24) » 85

N. 529. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma dell'8 giugno 1992.

Reati militari - Condanna per diserzione - Conseguenti effetti penali militari: perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, congiuntamente o no alle decorazioni al valore e perdita dei c.d. benefici combattentistici - Intervenuta riabilitazione comune - Necessità di ulteriore procedimento presso organo giudiziario militare per la riabilitazione militare diretta all'estinzione degli ulteriori succitati effetti penali militari - Violazione del principio di legalità, in particolare: irretroattività e sufficiente determinatezza della legge penale - Disparità di trattamento.

(D.Lgs. 4 marzo 1948, n. 137, art. 11; c.p.m.p., artt. 72 e 412).

(Cost., artt. 3 e 25) . . . . . » 86

N. 530. Ordinanza del tribunale militare di sorveglianza di Roma dell'8 giugno 1992.

Reati militari - Condanna per diserzione - Conseguenti effetti penali militari: perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, congiuntamente o no alle decorazioni al valore e perdita dei c.d. benefici combattentistici - Intervenuta riabilitazione comune - Necessità di ulteriore procedimento presso organo giudiziario militare per la riabilitazione militare diretta all'estinzione degli ulteriori succitati effetti penali militari - Violazione del principio di legalità, in particolare: irretroattività e sufficiente determinatezza della legge penale - Disparità di trattamento.

(D.Lgs. 4 marzo 1948, n. 137, art. 11; c.p.m.p., artt. 72 e 412).

(Cost., artt. 3 e 25) . . . . . » 89

N. **531.** Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Chiavari del 6 giugno 1992.

Tributi in genere - Tassa automobilistica - Trasformazione della «tassa sulla circolazione» in «imposta sulla proprietà» commisurata ai cavalli fiscali degli autoveicoli - Incidenza sul principio di uguaglianza e di capacità contributiva, attesa la mancanza nel requisito della potenza fiscale dell'autoveicolo delle caratteristiche di indice rivelatore di capacità contributiva (per effetto delle diverse condizioni di manutenzione, delle metodologie costruttive, della tecnica più avanzata, della vetustà dell'autoveicolo).

(Legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53) . . . . . *Pag.* 89

N. **532.** Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Chiavari del 6 giugno 1992.

Tributi in genere - Tassa automobilistica - Trasformazione della «tassa sulla circolazione» in «imposta sulla proprietà» commisurata ai cavalli fiscali degli autoveicoli - Incidenza sul principio di uguaglianza e di capacità contributiva, attesa la mancanza nel requisito della potenza fiscale dell'autoveicolo delle caratteristiche di indice rivelatore di capacità contributiva (per effetto delle diverse condizioni di manutenzione, delle metodologie costruttive, della tecnica più avanzata, della vetustà dell'autoveicolo).

(Legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53) . . . . . » 93

N. **533.** Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Chiavari del 6 giugno 1992.

Tributi in genere - Tassa automobilistica - Trasformazione della «tassa sulla circolazione» in «imposta sulla proprietà» commisurata ai cavalli fiscali degli autoveicoli - Incidenza sul principio di uguaglianza e di capacità contributiva, attesa la mancanza nel requisito della potenza fiscale dell'autoveicolo delle caratteristiche di indice rivelatore di capacità contributiva (per effetto delle diverse condizioni di manutenzione, delle metodologie costruttive, della tecnica più avanzata, della vetustà dell'autoveicolo).

(Legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53) » 94

N. **534.** Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Chiavari del 6 giugno 1992.

Tributi in genere - Tassa automobilistica - Trasformazione della «tassa sulla circolazione» in «imposta sulla proprietà» commisurata ai cavalli fiscali degli autoveicoli - Incidenza sul principio di uguaglianza e di capacità contributiva, attesa la mancanza nel requisito della potenza fiscale dell'autoveicolo delle caratteristiche di indice rivelatore di capacità contributiva (per effetto delle diverse condizioni di manutenzione, delle metodologie costruttive, della tecnica più avanzata, della vetustà dell'autoveicolo).

(Legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53) . . . . . » 95

N. **535.** Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Chiavari del 6 giugno 1992.

Tributi in genere - Tassa automobilistica - Trasformazione della «tassa sulla circolazione» in «imposta sulla proprietà» commisurata ai cavalli fiscali degli autoveicoli - Incidenza sul principio di uguaglianza e di capacità contributiva, attesa la mancanza nel requisito della potenza fiscale dell'autoveicolo delle caratteristiche di indice rivelatore di capacità contributiva (per effetto delle diverse condizioni di manutenzione, delle metodologie costruttive, della tecnica più avanzata, della vetustà dell'autoveicolo).

(Legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53) . . . . . » 96

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 61

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 agosto 1992
(della regione Lombardia)

Finanza pubblica allargata - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica - Riduzione per l'anno 1992 della quota di tributi erariali devoluti alle regioni dall'11,678 per cento al 10,50 per cento e riduzione dell'importo del fondo comune da 6.957 miliardi a 6.632 miliardi - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni in conseguenza della riduzione operata nel corso dell'esercizio annuale di una somma da tempo stanziata in relazione allo stesso esercizio, a favore delle regioni e province autonome, per interventi connessi a competenze rimaste invariate - Mancata previsione della copertura finanziaria delle minori entrate - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 382/1990, 116/1991, 356 e 369 del 1992.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 1, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 81, quarto comma, 117, 118 e 119).

Ricorso della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale ing. Giuseppe Giovenzana, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 26534 del 5 agosto 1992, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da delega in calce al presente atto contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, contenente «misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica», pubblicato nella «*Gazzetta Ufficiale*» n. 162 dell'11 luglio 1992.

1. — Sul fondo comune per le regioni.

L'art. 1 della legge 14 giugno 1990, n. 158, fissa il principio secondo cui «l'autonomia finanziaria delle regioni è garantita da: "fra l'altro" a) tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad adempiere a tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza nazionale ...».

Detto fondo comune è quello già previsto dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, commisurato a quote stabilite del gettito annuale di alcuni tributi erariali: fra questi l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, per la quale la quota di gettito confluente nel fondo comune era fissata nel 15 per cento (art. 8, lettera *a)*, legge n. 281 del 1970).

È ben noto come negli anni recenti il legislatore statale, contraddicendo la lettera e lo spirito dell'art. 119 della Costituzione, e sostanzialmente snaturando lo stesso sistema di finanziamento delle regioni adottato con la legge n. 281 del 1970, e pur solennemente confermato con il citato art. 1 della legge n. 158 del 1990, abbia fatto ricorso all'espediente di fissare annualmente, in sede di legge finanziaria o di leggi di accompagnamento o di legislazione speciale, la quota del gettito dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, confluente nel fondo comune. A partire dal 1989 viene fissato direttamente dalla legge addirittura l'ammontare del fondo, «aggiustando» la quota del gettito devoluto in modo tale che essa venga a coincidere con la cifra fissata dallo stesso legislatore.

Il prospetto che segue espone le quote di gettito devolute e l'importo del fondo per ciascuno degli anni dal 1982 (il primo dopo la scadenza della disposizione di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356) al 1992:

	Quota gettito devoluto	Importo fondo	Fonti
1982	49,90 %	—	art. 8, comma 1, l. 26 aprile 1982, n. 181
1983	49,93 %	—	art. 4, comma 1, l. 26 aprile 1983, n. 130
1984	43,82 %	—	art. 7, comma 1, l. 27 dicembre 1983, n. 730
1985	31,88 %	—	art. 3, comma 1, l. 22 dicembre 1984, n. 887
1986	30,45 %	—	art. 5, comma 1, l. 28 febbraio 1986, n. 41

	Quota gettito devoluto	Importo fondo	Fonti
1987	30,64 %	—	art. 8, comma 21, l. 22 dicembre 1986, n. 910
1988	20,66 %	—	art. 1, d.-l. 28 novembre 1988, n. 511, convertito in l. 27 gennaio 1989, n. 20
1989	23,906%	6.401 md.	art. 1, l. 1° febbraio 1989, n. 40
1990	13,18 %	6.000 md.	art. 17, d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito in l. 28 febbraio 1990, n. 38
1991	12,42 %	6.300 md.	art. 10, l. 29 dicembre 1990, n. 407
1992	11,678%	6.957 md.	art. 5, l. 31 dicembre 1991, n. 415

L'importo del fondo del 1992 è comprensivo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 415 del 1991, di 374 miliardi destinati a fronteggiare gli oneri del rinnovo contrattuale, di cui all'art. 2, lettera *b)*, del d.-l. 13 novembre 1990, n. 326, convertito in legge 12 gennaio 1991, n. 4.

Nel 1992, dunque, al netto delle somme trasferite per fronteggiare i nuovi oneri contrattuali, il fondo comune ammontava a 6583 miliardi (6957 - 374), cioè ad un importo appena superiore in termini nominali (per l'esattezza del 2,85%) a quello del 1989, cioè di tre anni prima.

Ciò, si badi, mentre il gettito complessivo dell'imposta di fabbricazione aumentava considerevolmente, anche per effetto di aumenti di aliquote (cfr. ad es. art. 1 d.P.R. 30 aprile 1986, n. 137; art. 1, d.-l. 2 settembre 1987, n. 365, convertito in l. 29 ottobre 1987, n. 446; art. 1 d.-l. 19 settembre 1987, n. 383, convertito in l. 29 ottobre 1987, n. 451; art. 1 d.-l. 13 giugno 1989, n. 228, convertito in l. 28 luglio 1989, n. 277; art. 7 d.-l. 15 settembre 1990, n. 261, convertito in l. 12 novembre 1990, n. 331; art. 8 l. 29 dicembre 1990, n. 405).

La conclusione che se ne trae è che lo Stato ha progressivamente spostato a proprio favore, e a danno delle regioni, il riparto del gettito delle imposte in questione, riducendo in 10 anni di quasi l'80% la quota devoluta; e mediante tali «correzioni» ha considerevolmente ridotto, in termini reali, l'entità del fondo comune destinato al finanziamento delle funzioni normali delle regioni.

Le regioni hanno subito tali riduzioni, per lo più accettandole nello spirito di massima collaborazione ai fini del contenimento del deficit del bilancio statale: e tuttavia sempre hanno rivendicato un ordinamento della finanza regionale che garantisca loro «autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite», come solennemente si esprime, con disposizione riferita ai comuni e alle province ma valida *a fortiori* per le regioni, l'art. 54, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali.

Questa Corte non ha mancato, anche recentissimamente, di «sottolineare l'urgenza di una compiuta razionalizzazione di tale sistema, al fine di assicurare adeguati punti di riferimento per la programmazione di bilancio delle regioni», e l'obbligo del legislatore di «ottemperare al principio ... della necessaria corrispondenza tra bisogni regionali e mezzi finanziari» (sentenza n. 369 del 1992).

Ma la nuova disciplina della finanza regionale, ancora una volta «promessa» dall'art. 2, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, non è venuta alla luce: al suo posto — in perfetto contrasto con i principi che dovrebbero ispirare tale disciplina — l'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 333 del 1992 dispone ora nel modo seguente: «Nel comma 2 dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, le parole» «... è ridotta all'11,678 per cento» sono sostituite dalle parole «... è ridotta al 10,50 per cento» e al comma 3 dello stesso articolo le parole «... è stabilito in lire 6.957 miliardi ...» sono sostituite con le parole «... è stabilito in lire 6.632 miliardi ...».

Modificando formalmente la disposizione che aveva fissato quota devoluta e importo del fondo per il 1992, si riducono nuovamente, per l'esercizio in corso, l'una e l'altro.

La riduzione di più di un punto percentuale del gettito devoluto e di 325 miliardi dell'importo del fondo incide dunque sul fondo per l'esercizio 1992, già definitivamente fissato nel suo ammontare dalla legge finanziaria, e già ripartito fra le regioni.

Si tratta, si noti, del fondo comune il quale costituisce la più importante fonte di finanziamento delle spese necessarie per lo svolgimento delle «funzioni normali» delle regioni, ai sensi dell'art. 119, comma 2, della Costituzione. Non quindi di qualsiasi finanziamento statale discrezionale o a destinazione vincolata, bensì della principale fonte di alimentazione di quella parte del bilancio regionale in cui si esprime la residua autonomia di spesa delle regioni.

Orbene, siffatta riduzione del fondo, per un importo cospicuo (circa il 5%), disposta quando l'esercizio finanziario è già largamente inoltrato, quando i bilanci regionali sono stati approvati e assestati, quando le destinazioni di spesa e la ripartizione fra di esse delle risorse disponibili sono già state stabilite — riduzione non accompagnata da alcuna

indicazione di nuove entrate sostitutive — è palesemente illegittima e lesiva dell'autonomia finanziaria e di spesa della regione.

Questa Corte, nella sentenza n. 382 del 1990, ha ritenuto non illegittimo l'art. 17 del d.-l. n. 415 del 1989, che fissava per il 1990 la nuova quota di gettito confluente nel fondo comune e l'importo del fondo medesimo, affermando che esso «non svincola la composizione del fondo comune regionale dalle quote di tributi erariali, ma ne mantiene salvo, nella sostanza, l'ancoraggio». Sia consentito di osservare che tale ancoraggio rappresentava già allora più che altro una *fictio*, dato che la quota del gettito devoluto veniva ridotta proprio al fine di attribuire al fondo la dimensione finanziaria che il legislatore statale aveva deciso di conferirgli (e questa, come si è visto, è ormai la prassi costante da molti anni).

Ma in ogni caso è evidente, quanto meno, che l'ancoraggio del fondo al gettito di determinati tributi preclude operazioni legislative che, in corso di esercizio, e senza alcun nesso con l'effettivo andamento del gettito di quegli stessi tributi, riducono nuovamente la quota di devoluzione al solo fine di ridurre di un importo dato e prestabilito l'ammontare del fondo.

Come si fa a dire ancora che si devolvono alle regioni «quote di tributi erariali»? A questa stregua, qualsiasi finanziamento discrezionale, e discrezionalmente disposto, dello Stato ad altri enti potrebbe essere configurato come devoluzione parziale del gettito di un tributo, dato che ogni somma trasferita potrebbe essere agevolmente espressa in termini di percentuale del gettito (ormai conosciuto o largamente stimato, ad esercizio avanzato) di un qualsiasi tributo; e ogni riduzione discrezionalmente disposta del trasferimento potrebbe essere espressa — verbalmente — in termini di riduzione della quota devoluta del gettito di quel determinato tributo.

Se la devoluzione di quote del gettito non ha da essere una mera lustra, un espediente verbale del legislatore, è evidente, quanto meno, che una volta determinata la quota di riparto, l'entità del gettito devoluto non può che essere, e restare, quella risultante dall'applicazione al gettito effettivo della percentuale di devoluzione stabilita.

Né si dica che, come il legislatore può stabilire la quota devoluta prima dell'inizio dell'esercizio, così la potrebbe modificare in corso di esercizio. L'ultimo residuo significato dell'espressione costituzionale «sono attribuite ... quote di tributi erariali» è almeno quello per cui l'entità delle somme devolute dipende soltanto dall'originaria fissazione della percentuale di devoluzione, e per il resto dal dato fattuale dell'andamento del gettito, senza possibilità di variazione in corso d'anno per discrezionale decisione dello Stato. Se anche quest'ultimo, residuo significato venisse vanificato attraverso la pretesa di modificare *ad nutum*, in corso di esercizio, la percentuale di devoluzione e conseguentemente l'entità del gettito devoluto, la previsione costituzionale diverrebbe — lo ripetiamo — mero *flatus vocis*.

È tempo dunque che la Corte dica una parola chiara su questo punto essenziale. Le regioni debbono sapere se l'autonomia finanziaria di cui godono si fonda «su certezza di risorse proprie e trasferite», oppure sulla volontà del tutto libera — e dunque arbitraria — del legislatore statale, il quale, senza vincoli di sorta, stabilisce e modifica in corso d'anno, come e quando vuole, l'entità dei trasferimenti.

Se le cose stessero in quest'ultimo modo, si potrebbe parlare di autonomia finanziaria: le regioni diverrebbero definitivamente e *in toto* meri centri di spesa statale, attraverso i quali passano solo quei flussi di spesa che momento per momento gli organi centrali intendono farvi passare. L'autonomia di cui parla l'art. 119 della Costituzione è però un'altra cosa.

Questa Corte si è trovata altra volta a decidere questioni di legittimità di disposizioni legislative statali che operavano in modo analogo a quella qui in esame: e ne ha riconosciuto l'illegittimità.

La sentenza n. 116 del 1991, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 9 aprile 1990, n. 87 (interventi urgenti per la zootecnia), il quale sottraeva 140 milioni dal finanziamento già previsto per le regioni, al fine di coprire una nuova spesa statale, rilevò che, sebbene la Costituzione non vieti «che nuove leggi statali intervengano a modificare la legislazione preesistente, anche per quanto riguarda i proventi attribuiti dallo Stato alle regioni», tuttavia in quel caso «la lesione dell'autonomia finanziaria rappresentava la conseguenza della riduzione, operata nel corso dell'esercizio annuale, di una somma da tempo stanziata, in relazione allo stesso esercizio, a favore delle regioni e delle province autonome, per interventi connessi a competenze rimaste invariate». «Una riduzione di risorse disposta in questi termini — proseguiva la Corte — non può, infatti, non determinare una squilibrio nella sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni e alle province autonome, stante la sua possibile incidenza su programmi di intervento e di spesa già adottati e in corso di svolgimento» (sottolineature nostre).

Orbene, i richiami della Corte si attagliano perfettamente anche alla disposizione impugnata. Anche qui vi è riduzione, nel corso dell'esercizio, di una somma da tempo stanziata in relazione allo stesso esercizio, a favore delle regioni per interventi connessi a competenze rimaste invariate: infatti il fondo comune è inteso ad assicurare il finanziamento delle spese «necessarie ad adempiere tutte le funzioni normali» delle regioni (art. 119, comma 2, Cost., e

art. 1, lettera *a)* legge n. 158 del 1990). Anche qui si ha uno squilibrio nella sfera di autonomia garantita alle regioni, stante l'incidenza della riduzione sui programmi di intervento già adottati e in corso di svolgimento: infatti l'entità del fondo come risultante dall'art. 5, comma 2, della legge n. 415 del 1991 è stata tenuta a base nella fomulazione del bilancio regionale ed è stata utilizzata per intero per il finanziamento delle spese per le funzioni normali della regione.

Anche in questo caso, dunque, è violata, ed anzi più gravemente, per l'entità della riduzione e per la sua incidenza sulle spese normali e fondamentali delle regioni, l'autonomia finanziaria regionale.

Non varrebbe certo, a giustificare la misura in questione, invocare l'esigenza per lo Stato di contenere la spesa e di ridurre il deficit.

Nessuno contesta questi obiettivi: ma è evidente che essi non possono essere perseguiti alterando le regole e gli equilibri fondamentali della finanza autonoma delle regioni.

Quando, per indicare i settori di possibile riduzione della spesa pubblica, ci si riferisce indiscriminatamente, da un lato alla sanità o alla previdenza, dall'altro lato alla spesa delle regioni e degli enti locali, si incorre in un vero e proprio errore logico e concettuale. Mentre infatti sanità e previdenza rapresentano altrettanti comparti di spesa corrispondenti a determinate prestazioni a favore dei cittadini, regioni ed enti locali sono istituzioni di autonomia chiamate ad adempiere alle più diverse funzioni e ad assicurare ai cittadini i più diversi servizi. Onde, mentre per sanità e previdenza è possibile rendere concreto l'obiettivo di contenimento della spesa stabilendo quali prestazioni si intendono ridurre o eliminare, quali azioni si intendono svolgere per eliminare sprechi o sacche di evasione contributiva, quali forme di nuova o maggiore partecipazione dei cittadini al finanziamento dell'onere (attraverso aumenti contributivi, partecipazione al costo dei servizi, ecc.) si intendono realizzare, al contrario quando ci si riferisce alle spese delle regioni e degli enti locali, l'intento di contenimento è solo un'astratta indicazione priva di senso, poiché non si sa in quali comparti di spesa si intende che siano operati dei tagli o attraverso quali strumenti possono essere acquisite nuove entrate sostitutive.

In realtà, regioni ed enti locali sono da un lato enti beneficiari di trasferimenti da parte dello Stato, ma dall'altro lato sono soggetti attuatori di spese rispondenti ad interessi generali. Non ha perciò senso predicare in astratto una riduzione di trasferimenti statali (che allevia, certo, il bilancio dello Stato, ma crea automaticamente un corrispondente fabbisogno non coperto nei bilanci regionali e locali), senza dire dove e come si ritiene che si possa risparmiare nelle spese per prestazioni a cittadini o per i servizi o per gli investimenti, demandate alle regioni e agli enti locali.

È allora evidente che un misura «grezza» come la semplice riduzione del fondo comune a esercizio inoltrato, si palesa per quello che è: non una misura di contenimento reale della spesa pubblica, là dove questo sia possibile e conveniente, ma un semplice «passare la palla» alle regioni, addossando loro l'onere di fronteggiare quello squilibrio finanziario che si è preteso di sanare (sulla carta, cioé sulle sole cifre del bilancio dello Stato) attraverso la riduzione dei trasferimenti.

A questa può conseguire, a seconda dei casi, una riduzione della spesa (peraltro largamente incomprimibile) o più plausibilmente un aumento del ricorso ad altre entrate, tributarie (se vi fossero margini di autonomia impositiva) o da mutui (con conseguente aumento dell'indebitamento complessivo del settore pubblico).

È dunque evidente come la riduzione del trasferimento, di per sé, non sia significativa ai fini degli stessi obiettivi del risanamento finanziario.

La riduzione del fondo comune, d'altra parte, si traduce immediatamente e necessariamente nell'addossamento di un nuovo onere ai bilanci regionali.

Dovrebbe dunque trovare piena applicazione il principio costituzionale secondo cui ogni legge, la quale comporti nuovi o maggiori oneri per i bilanci pubblici, deve indicare i mezzi per farvi fronte (art. 81, comma 4 Cost.). Che tale principio valga anche nei riguardi delle leggi che importano, anziché aumento di spesa, diminuzione di entrate, è pacifico, ed è del resto testualmente affermato dall'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai cui sensi «le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci degli enti» del settore pubblico allargato «devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci annuali e pluriennali».

La disposizione impugnata, riducendo il fondo comune, determina una riduzione di entrate per le regioni: ma non indica in alcun modo la copertura finanziaria, violando così l'art. 81, comma 4, Cost. e l'art. 27 della legge n. 468 del 1978.

2. *Sulla spesa sanitaria.*

L'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nel quadro delle misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa sanitaria disposte con detto articolo, ha stabilito che «in caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri settori, le regioni decidono il ricorso alla propria e autonoma capacità impositiva ovvero adottano, in condizioni di uniformità all'interno delle regioni, le altre misure previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41» (tale articolo riguarda la facoltà delle regioni di erogare prestazioni in forma indiretta «con partecipazione alle spese anche differenziata per reddito»; di maggiorare le vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni; di eliminare temporaneamente dalle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, o di configurare come prestazioni aggiuntive erogate a carico del bilancio regionale, una o più categorie di prestazioni, fra cui quelle specialistiche e di diagnostica strumentale a domicilio, quelle fisioterapiche, quelle di ricovero ospedaliero in assistenza indiretta).

In sostanza, si prevede che una parte della spesa sanitaria gravi esclusivamente, anziché sul fondo nazionale, sui bilanci delle regioni.

Tale previsione era strettamente collegata, peraltro, alla fissazione da parte del Governo dei «livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale» nonché degli «standard organizzativi e di attività da utilizzare per il calcolo del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992». Lo stesso art. 4, comma 1, prosegue precisando fra l'altro che «il parametro capitario per ciascun livello di assistenza è finanziato in rapporto alla popolazione residente» (lett. *c*), e che «per favorire la manovra di rientro è istituito, nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, un fondo di riequilibrio da utilizzare per sostenere le regioni con dotazione di servizi eccedenti gli standards di riferimento» (lett. *d*).

L'addossamento dell'onere alle regioni era dunque strettamente collegato e conseguente alla fissazione della spesa «parametrica» correlata ai livelli obbligatori uniformi stabiliti dal Governo, e finanziata dal fondo nazionale: solo per l'eccedenza della spesa rispetto a quella «parametrica» si contemplava l'obbligo delle regioni di farvi fronte con i propri mezzi.

Lo stretto nesso fra parametri fissati dallo Stato (e conseguente finanziamento statale dei livelli di assistenza uniformi) e responsabilità finanziaria delle regioni per la spesa eccedente è stato sottolineato esplicitamente da questa Corte nella recentissima sentenza n. 356 del 1992, che dichiara non fondate le questioni di costituzionalità sollevate proprio nei riguardi di alcune disposizioni dell'art. 4 della legge n. 412 del 1991.

In essa la Corte rileva che le misure finanziarie (di riduzione delle quote del fondo sanitario a favore di alcune regioni) «sono dettate in previsione dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà indicare i livelli assistenziali, gli standards organizzativi ed i criteri di riparto del fondo nazionale»; sottolinea che l'autonomia finanziaria ed amministrativa delle regioni non può dirsi violata da una norma che autorizza le regioni a contrarre mutui «qualora esse intendano discostarsi dai livelli di assistenza assicurati con criteri uniformi dallo Stato»; e ancora ribadisce che «lo Stato ... trasferisce alle regioni e alle Province autonome, in modo da garantire livelli uniformi di assistenza, i mezzi finanziari di cui è in grado di disporre», il che non esclude che «sia ciascuna delle regioni medesime a colmare alcune lacune» provvedendo con risorse proprie «qualora si manifestino specifici bisogni nei rispettivi territori».

Dunque, nella logica della pronuncia di questa Corte, in tanto è lecito addossare nuovi oneri alle regioni per le spese sanitarie, in quanto lo Stato abbia provveduto a fissare e a finanziare i livelli uniformi di prestazioni (la spesa «parametrica»), onde la regione possa valutare se e come provvedere con mezzi propri a sovvenire ad esigenze ulteriori.

Ora l'art. 1, comma 4, del d.l. n. 333 del 1992 dispone invece che «le misure previste dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applicano, per l'anno 1992, anche in assenza di livelli obbligatori uniformi di assistenza di cui al comma 1 dello stesso articolo».

La disposizione è di significato alquanto oscuro. Le «misure» a cui si fa riferimento sono, come si è detto, previste dalla norma richiamata «in caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi»: si concretano perciò nel finanziamento regionale delle spese eccedenti quella parametrica. Se dette misure «si applicano» «anche in assenza di livelli obbligatori uniformi di assistenza», non è chiaro in che cosa esse possano concretarsi, se non nel finanziamento a carico del bilancio regionale di una quota della spesa sanitaria del tutto indeterminata, in quanto non più commisurata al superamento dei parametri.

Ma porre a carico della regione un onere indeterminato, per il finanziamento della spesa non eccedente i parametri corrispondenti ai livelli obbligatori uniformi (non stabiliti), equivale ad addossare «ai bilanci regionali oneri di spesa che non dipendono da decisioni imputabili alle regioni»: il che, come da ultimo ribadisce la sentenza n. 369 del 1992 di questa Corte, richiamando anche la precedente giurisprudenza, non è legittimo, e contrasta con il «principio ... della ncessaria corrispondenza tra bisogni regionali e mezzi finanziari».

Ne risulta violata dunque l'autonomia finanziaria della regione, e risulta violato altresì l'art. 81, comma 4, della Costituzione (nonché l'art. 27 della legge n. 468 del 1978 e l'art. 3, c. 6, della legge n. 158 del 1990), in quanto si verrebbe ad addossare un nuovo onere ai bilanci regionali senza l'indicazione dei mezzi di copertura.

P. Q. M.

La regione ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, in riferimento agli artt. 119, 117, 118 e 81, comma 4, della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e all'art. 3, comma 6, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

Roma, 6 agosto 1992

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

92C0990

N. **62**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 agosto 1992
(della regione Toscana)

Finanza pubblica allargata - Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica - Riduzione per l'anno 1992 della quota di tributi erariali devoluti alle regioni dall'11,678 per cento al 10,50 per cento e riduzione dell'importo del fondo comune da 6.957 miliardi a 6.632 miliardi - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni in conseguenza della riduzione operata nel corso dell'esercizio annuale di una somma da tempo stanziata in relazione allo stesso esercizio, a favore delle regioni e province autonome, per interventi connessi a competenze rimaste invariate - Mancata previsione della copertura finanziaria delle minori entrate - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 382/1990, 116/1991, 356 e 369 del 1992.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 1, terzo e quarto comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 81, quarto comma, 97, 117, 118 e 119).

Ricorso per la regione Toscana, in persona del Presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, via G. Carducci, 4 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo e quarto comma, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 dell'11 luglio 1992.

1. — Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1992 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in epigrafe «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica».

Il decreto prevede, all'art. 1, terzo comma, che «nel comma 2 dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 415, le parole "... è ridotta all'11,678 per cento" sono sostituite dalle parole "... è ridotta al 10,50 per cento" e al comma 3 dello stesso articolo le parole "... è stabilito in lire 6.957 miliardi..." sono sostituite con le parole "... è stabilito in lire 6.632 miliardi...».

L'art. 1, quarto comma, stabilisce poi che «le misure previste dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applicano, per l'anno 1992, anche in assenza dei livelli obbligatori uniformi di assistenza di cui al comma 1 dello stesso articolo».

2. — L'art. 5 della legge n. 415/1991 (legge finanziaria 1992) inserito nel capo IV della legge («Disposizioni in materia di finanza regionale») contiene — tra l'altro — disposizioni in tema di fondo comune.

In particolare, il secondo comma stabilisce che «per l'anno 1992 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata nell'art. 8, primo comma, lettera *a)*, della legge 16 maggio 1970 n. 281, è ridotta all'11,678 per cento».

L'art. 8, primo comma, lett. *a)*, della legge n. 281/1970 prevede in effetti che il fondo comune sia costituito, tra l'altro, dal «15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi».

Tale percentuale era stata ridotta — per l'anno 1992 — all'11,678 per cento dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415: adesso con un provvedimento normativo del pari riferito all'esercizio 1992, ed emanato quando tale esercizio è in corso — addirittura oltre la metà del decorso dello stesso — la stessa quota è ulteriormente ridotta al 10,50 per cento.

3. — Non diversamente, la seconda parte del terzo comma dell'art. 1 del d.-l. n. 333/1992, riduce l'ammontare complessivo del fondo comune per l'anno 1992, già stabilito in lire 6.957 miliardi, a lire 6.632 miliardi, operando una diminuizione rilevante nel corso dell'esercizio di riferimento.

4. — Per effetto delle disposizioni ora indicate, viene sensibilmente ridotto, con effetto immediato, l'importo delle somme cui le regioni — e, tra esse, la regione Toscana — debbono attingere per il finanziamento delle loro funzioni normali.

È noto che fin dalla legge n. 281/1970, la struttura delle entrate delle regioni a statuto ordinario prevede che il finanziamento delle funzioni ad esse attribuite avvenga, in parte preponderante, attingendo al fondo comune istituito dalla stessa legge.

Nel caso di specie, l'ammontare del fondo è stato ridotto in corso di esercizio (quando pertanto le regioni avevano già predisposto per uno svolgimento di attività e funzioni che contasse sull'ammontare iniziale, quale preeterminato dall'art. 5 della legge n. 415/1991 e avevano già definito interamente, con leggi di bilancio e di programma, di intervento e di spesa, la destinazione delle loro entrate), senza prevedere alcuna forma sostitutiva di entrata equivalente: da qui anzitutto la violazione di ogni criterio di ragionevolezza (in considerazione sia del contenuto, che dell'ambito temporale di intervento del decreto-legge), e dunque la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione; da qui, inoltre, la violazione degli artt. 81, quarto comma, 97 e 119 della Costituzione, e dell'autonomia finanziaria regionale, perché viene ridotto — dall'oggi al domani — l'importo di somme necessarie a far fronte all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Stato alle regioni, senza provvedere ad alcuna forma sostitutiva di contributo statale.

Gli oneri e i compiti attribuiti alle regioni restano invariati: le somme che, nel sistema di finanza derivata, lo Stato deve loro assicurare, vengono drasticamente decurate con effetto immediato: il che, oltre ad essere, come detto, di per sé illegittimo e incostituzionale, comporta l'effetto del venir meno di risorse necessarie rispetto agli oneri addossati alle regioni, con ulteriore violazione dell'autonomia finanziaria regionale, che la Corte ha altre volte censurato, dichiarando illegittima l'imposizione statale di oneri alle regioni senza che siano loro fornite le risorse necessarie (cfr. sentenze n. 307 del 1983, n. 245 del 1984, n. 98 del 1991).

5. — L'illegittimità, l'irragionevolezza e la lesività della norma sono tanto più gravi in quanto, come già segnalato, essa ha effetto immediato, e incide pertanto sullo stesso esercizio finanziario 1992 che è in corso e al quale — prima che esso iniziasse — si riferivano le disposizioni della legge n. 415/1992 che vengono modificate.

Come la Corte ha ricordato nella sentenza n. 98 del 1991 «il perseguimento delle funzioni proprie e la realizzazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite impongono non soltanto la disponibilità effettiva delle risorse, ma anche la capacità di manovra dei medesimi mezzi finanziari.

La norma che retroattivamente impone di attingere ad erogazioni già impegnate ostacola una programmazione puntuale e più in generale interferisce con una corretta attività di bilancio, entrambe condizioni di una piena realizzazione dell'autonomia finanziaria».

Già in altre occasioni, del resto, la Corte ha avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale di riduzioni di finanziamenti destinati alle regioni effettuati nel corso dell'esercizio di riferimento. In particolare, nella sentenza n. 116 del 1991, la Corte ha detto che «la lesione dell'autonomia finanziaria rappresenta la conseguenza della riduzione, operata nel corso dell'esercizio annuale, di una somma da tempo stanziata, in relazione allo stesso esercizio, a favore delle regioni e delle province autonome per interventi connessi a competenze rimaste invariate. Una riduzione di risorse disposta in questi termini non può, infatti, non determinare uno squilibrio nella sfera di autonomia costituzionalmente garantita alle regioni ed alle province autonome, stante la sua possibile incidenza su programmi di interventi e di spesa già adottati e in corso di svolgimento».

6. — L'art. 1, comma 4, del medesimo decreto stabilisce che per l'anno 1992 le misure previste dall'art. 4, comma 5, della legge n. 412 del 1991 «si applicano... anche in assenza di livelli obbligatori uniformi di assenza di cui al comma 1 dello stesso articolo».

Tali livelli obbligatori uniformi sono quelli che il Governo avrebbe dovuto determinare, con effetto dal primo gennaio 1992, e da utilizzare per il calcolo del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello assistenziale per il 1992.

Secondo l'art. 4, comma 5, della legge n. 412, in caso di spesa sanitaria superiore a quella parametrica correlata ai predetti livelli obbligatori uniformi, non compensata da minori spese in altri settori, le regioni decidono il ricorso all'autonomia impositiva o adottano le misure previste dall'art. 29 della legge n. 41 del 1988 (erogazione di prestazioni in forma indiretta, maggiorazione dei tickets, temporanea eliminazione di prestazioni).

Ora, disporre che tali misure si applicano anche in assenza di livelli obbligatori uniformi, e quindi in assenza di parametri oggettivi capitari di finanziamento del servizio, equivale in buona sostanza ad addossare per intero alle regioni l'onere dell'eccedenza della spesa sanitaria sulla quota del fondo nazionale attribuita dallo Stato, e quantificata — in tali condizioni — in modo discrezionale e svincolato dall'oggettivo fabbisogno.

Anche tale disposizione appare pertanto lesiva dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli articoli 119 e 81, comma 4 della Costituzione, in quanto impone alle regioni un onere senza indicare la relativa copertura finanziaria.

Essa appare inoltre manifestamente irragionevole, in relazione all'art. 3 della Costituzione, e contraria ai principi di buona amministrazione, in relazione all'art. 97 della Costituzione, in quanto, a pochi mesi di distanza da una scelta legislativa precisa, che la regione Toscana aveva contestato ma che la Corte ha riconosciuto legittima (cfr. sent. n. 356 del 1992, punto 8 del diritto) — e precisamente della scelta operata con l'introduzione del meccanismo di cui all'art. 4, quinto comma, della legge n. 412/1991 — muta radicalmente l'impostazione ivi contenuta, addossando interamente alle regioni oneri per attività di erogazione di assistenza sanitaria, rendendo obbligatoria l'adozione di misure che la Corte, nella sent. n. 356 del 1992, aveva riconosciuto in tanto legittime in quanto adottabili nell'ambito di una scelta il cui spazio (che adesso non esiste più) la Corte aveva riconosciuto esistente.

La norma è ancor più irragionevole e lesiva dell'autonomia finanziaria — anche in considerazione della sua immediata entrata in vigore — se si considera quali sono le «misure previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 31 dicembre 1991 n. 412». Esse consistono o nel «ricorso alla propria e autonomia capacità impositiva», o nelle altre misure peviste dall'art. 29 legge n. 41/1986, e dunque o nella erogazione di talune pestazioni in forma differenziata o nella maggiorazione delle quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni, o nella temporanea eliminazione di talune prestazioni dall'ambito di quelle erogate a carico del Servizio sanitario nazionale.

Orbene, la scelta dell'una o dell'altra misura dovrebbe essere fatta nel 1992 per il 1992: con quale rispetto per la logica programmatoria dell'azione in campo sanitario (sottolineata dalla Corte nella sentenza n. 245 del 1984), per le esigenze di predisposizione ragionata delle «misure alternative» (che per loro natura e per poter funzionare, non possono essere introdotte dall'oggi al domani), per le esigenze di ragionevolezza e buona amministrazione e, prima ancora, per le esigenze dei cittadini e di una decente erogazione delle prestazioni sanitarie, è facile capire.

La realtà è pertanto — come già segnalato — che l'effetto immediato e certo della norma, scaturente dal suo contenuto e dall'ambito temporale della sua applicazione, è quello della reale e sostanziale riduzione di fondi statali per l'esercizio di servizi e funzioni trasferiti, in violazione dell'art. 119 della Costituzione, e dell'autonomia (anche finanziaria) regionale costituzionalmente garantita.

7. — In entrambi i casi inoltre (sia quello della disposizione dell'art. 1, terzo comma, sia quello dell'art. 1, quarto comma), viene gravemente violato, con l'introduzione di norme aventi effetto retroattivo — perché riferite all'intero corso dell'esercizio 1992 — l'affidamento ingenerato nella regione per effetto di norme emanate, precisamente in vista della regolamentazione da praticare per l'anno 1992, al termine dell'esercizio precedente: affidamento qualificato, dobbiamo aggiungere, in quanto frutto di disposizioni inserite in leggi aventi come propria specifica logica e finalità l'indicazione dei parametri per operare nell'esercizio immediatamente successivo.

Tale logica viene del tutto abbandonata e completamente stravolta dalla modificazione retroattiva operata, in corso d'esercizio, dalla norma impugnata, che anche sotto questo autonomo profilo appare irragionevole e lesiva dell'art. 3, primo comma, della Costituzione. È noto che il diritto vivente e la stessa Corte, hanno riconosciuto l'esistenza di un principio di tutela dell'affidamento ingenerato dall'azione amministrativa a favore del privato, e che non può essere leso da disposizioni retroattive: a maggior ragione tale principio deve valere nei rapporti tra soggetti pubblici in relazione ad attività che sono necessariamente regolate da una logica programmatoria e si estendono (ed esendono i loro effetti) su una pluralità di esercizi; tale logica è funzionale alla corretta erogazione di un servizio che si sostanzia in prestazioni continuative.

Lo stravolgimento sistematico di tale logica non può non tradursi, da ultimo, nella paralisi o nel cattivo esercizio di funzioni essenziali, perché finalizzate alla tutela del fondamentale diritto alla salute: cosicché la violazione del principio dell'affidamento appare tanto più irragionevole e sostanzialmente iniqua, rispetto al parametro costituito dall'art. 3 della Costituzione.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte Costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dall'art. 1, commi terzo e quarto, del d.-l. n. 333/1992, per violazione degli articoli 3, primo comma, 81, quarto comma, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Roma, addì 7 agosto 1992

Avv. Alberto PREDIERI

92C0991

N. 63

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 settembre 1992
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Impiego pubblico - Modificazione all'art. 22 della legge regione Lombardia 1° agosto 1979, disciplinante l'«Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni» - Estensione al personale addetto alle segreterie, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza della disposizione dell'art. 2, terzo comma, della legge regionale n. 31/1977 la quale prevede, per il personale assegnato ai gruppi consiliari con qualifica inferiore a quella propria del posto di contingente tabellare coperto, un assegno personale integrativo non pensionabile e non riassorbibile, pari alla differenza tra i trattamenti economici iniziali corrispondenti alle due qualifiche - Asserita violazione dei principi di omogenizzazione, trasparenza dei trattamenti economici, omnicomprensività e divieto di trattamenti economici integrativi di cui agli artt. 4 e 11 della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Delibera regione Lombardia n. 73 riapprovata il 6 agosto 1992).

(Cost., artt. 97 e 117).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato dall'Avvocato Generale dello Stato e presso il medesimo domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, contro la regione Lombardia in persona del presidente in carica della sua giunta regionale per la declaratoria della illegittimità costituzionale — per contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione — della delibera legislativa n. 73 riapprovata dal consiglio regionale lombardo il 6 agosto 1992 e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 19 agosto 1992, dal titolo: «Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni dell'art. 22 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 «Ordinamento dei servizi e degli uffici della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni».

Con fonogramma del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1992 il Governo rinviò alla regione Lombardia la delibera legislativa 26 febbraio 1992, poi riapprovata, sullo stesso testo, con la delibera 6 agosto 1992, in epigrafe.

Con la delibera impugnata la regione Lombardia intende modificare l'art. 22 della legge regionale n. 42/1979 che prevede, nell'ordinamento organizzativo della regione, la presenza delle segreterie particolari, strutture con compiti ben definiti dalla legge, a supporto diretto delle esigenze operative del presidente, del vice presidente e degli assessori della giunta regionale.

L'art. 1 e l'annessa tabella *A*, rideterminano il contingente massimo del personale assegnabile alle segreterie particolari, specificando, altresì la composizione degli organici-tipo delle stesse, con la previsione della figura dirigenziale (1. qualifica dirigenziale) per l'incarico di responsabile della struttura. All'art. 3 viene, di conseguenza, abrogato il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 e successive integrazioni e modificazioni, già disciplinante gli organici delle segreterie.

La delibera impugnata è illegittima per quanto riguarda l'art. 2, che estende anche al personale semplicemente addetto alle segreterie — non solo ai responsabili delle stesse, come consentito già in altri ordinamenti regionali — la disposizione dell'art. 2, terzo comma, della legge regionale n. 31 risalente all'anno 1977, la quale prevede per il personale assegnato ai gruppi consiliari con qualifica inferiore a quella propria del posto di contingente tabellare coperto, un assegno personale integrativo non pensionabile e non riassorbibile, pari alla differenza tra i trattamenti economici iniziali corrispondenti alle due qualifiche.

L'art. 2, attribuendo al personale comunque assegnato alle segreterie particolari il trattamento economico previsto per la qualifica funzionale superiore corrispondente alle attribuzioni conferite con il provvedimento di incarico, indipendentemente dalla qualifica di appartenenza, configura, invero, un ingiustificato beneficio e si pone in contrasto con i principi di omogeneizzazione, trasparenza dei trattamenti economici, omnicomprensività e divieto di trattamenti economici integrativi di cui agli artt. 4 e 11 della legge quadro per il pubblico impiego n. 93/1983.

La stessa disposizione, conferendo anche al personale comandato il surriferito trattamento di maggior favore, non è altresì in linea con i principi della normativa sul trattamento economico del personale comandato che impone il mantenimento della retribuzione già in godimento presso l'ente o l'amministrazione di provenienza.

A seguito di delibera del Consiglio dei Ministri in data 25 agosto 1992 e sulla base delle considerazioni su esposte, il Presidente del Consiglio chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della delibera regionale impugnata.

Si produrranno il testo della delibera impugnata, il fonogramma di rinvio e la comunicazione della delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 1992.

Roma, addì 28 agosto 1992

Antonio BRUNO, *avvocato dello Stato*

92C1087

N. 64

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'11 settembre 1992
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Impiego pubblico - Disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 della legge regione Lombardia 8 maggio 1990, n. 38 «Recepimento nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario...» - Riconoscimento all'indennità di funzione dirigenziale del carattere di elemento fisso e continuativo (con conseguente rilievo ai fini di quiescenza e previdenza) anche nella misura dello 0,8 per cento del trattamento iniziale e non limitatamente alla misura dello 0,1 per cento di detto trattamento come previsto dalla legge regionale n. 38/1990 e dal d.P.R. n. 333/1990 di recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1988-90 - Violazione dei principi della legge quadro sul pubblico impiego per l'introduzione di una disciplina contrastante con la natura della indennità di funzione desumibile dalla normativa contrattuale di comparto nonché con i principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della p.a. per i riflessi nella materia previdenziale riservata allo Stato.

(Delibera regione Lombardia n. 83 riapprovata il 6 agosto 1992).

(Cost., artt. 3, 97 e 117).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato e presso il medesimo domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, contro la regione Lombardia in persona del Presidente in carica della sua giunta regionale per la declaratoria della illegittimità costituzionale della delibera legislativa n. 83 riapprovata dal consiglio regionale lombardo il 6 agosto 1992 e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 19 agosto 1992, dal titolo: «Disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1990, n. 38 "Recepimento nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per la case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonchè dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale" e successive integrazioni e dell'art. 37 dell'allegato alla legge stessa».

Con fonogramma del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1992 il Governo rinviò alla regione Lombardia la delibera legislativa 19 marzo 1992, poi riapprovata, nello stesso testo, con la delibera 6 agosto 1992 in epigrafe.

Come risulta anche dalla legislazione, la legge in esame è rivolta a rafforzare il nesso tra l'ordinamento organizzativo e l'indennità di funzione dirigenziale, definendo, per quest'ultima, le modalità applicative, nonchè i caratteri ed i presupposti in attuazione degli artt. 3 e 37 della legge regionale n. 38/1990 di recepimento dell'accordo di comparto per il triennio 1988-1990.

Il provvedimento ha il suo punto nodale nella previsione di cui al primo comma dell'art. 2 che, riconoscendo come elemento fisso e continuativo da corrispondere in via ordinaria tale indennità di funzione anche nella articolazione percentuale dello 0,8 e non limitatamente all'indice minimo dello 0,1 del trattamento stipendiale iniziale, mira alla completa assoggettabilità dei relativi emolumenti alla contribuzione previdenziale ed alla conseguente quiescibilità.

In proposito va, però, obiettato che può essere quiescibile, alla luce della natura stessa di tale indennità rilevabile dalla disciplina contrattuale, solo quella parte di indennità (0,1) «assicurata dalla fonte normativa (legge e d.P.R. di recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro) con carattere di generalità e fissità a tutti i dirigenti della medesima qualifica indipendentemente dalla posizione funzionale specifica. È esclusa, invece, dalla pensionabilità quella parte dell'indennità di funzione che non presenta tali caratteri di fissità e continuità, e sia invece «variabile, aleatoria, revocabile».

Da tali ultimi attributi è invece caratterizzata l'indennità di funzione dirigenziale per la parte eccedente lo 0,1.

Gli importi superiori, infatti, sono mutevoli ed aleatori poichè le varie funzioni dirigenziali alle quali sono legati, vengono attribuite con incarico «*ad personam*» teoricamente revocabile.

Né valgono, in proposito, le disposizioni della legge in epigrafe che mirano a creare una correlazione «permanente» tra struttura organizzativa e funzione dirigenziale così da escludere «l'aleatorietà» degli incarichi e permettere di riconsiderare la natura della indennità di funzione dirigenziale alla luce della peculiare legislazione regionale, anziché in relazione alle articolazioni previste dall'art. 38 del d.P.R. n. 333/1990 di recepimento del surriferito accordo di comparto.

È appena il caso di sottolineare, infatti, che la natura e la disciplina dell'istituto retributivo in questione sono poste, con carattere di generalità ed uniformità esclusivamente dalla normativa contrattuale e che ininfluenti debbono essere certamente ritenute le eventuali deliberazioni di applicazione dei singoli enti qualora se se discostino.

È quindi costituzionalmente illegittima la citata disposizione di cui all'art. 2, primo comma, che viola l'art. 3 — disciplina in base ad accordi — della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 introducendo una disciplina contrastante con la natura della indennità di funzione desumibile dalla normativa contrattuale di comparto, nonché i generali principi di uguaglianza e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, disponendo in difformità da quanto previsto per analoghi emolumenti nell'ambito del restante pubblico impiego. La stessa disposizione, essendo suscettibile di incidere ed innovare nella materia previdenziale riservata allo Stato, eccede, inoltre, i limiti della competenza legislativa regionale in violazione dei limiti posti dall'art. 117 della Costituzione.

Ugualmente in contrasto con i surriferiti principi si rivela, altresì, l'art. 3 che disponendo l'abrogazione del terzo comma dell'art. 38 della legge regionale n. 38/1990 il quale prevede la rimozione dei dirigenti dalle funzioni esercitate e la conseguente perdita della relativa indennità di funzione, appare surrettiziamente volto ad affermare il suddetto emolumento come elemento fisso e continuativo anche oltre il limite percentuale dello 0,1, del trattamento stipendiale dirigenziale.

A seguito di delibera del Consiglio dei Ministri in data 25 agosto 1992 e sulla base delle considerazioni su esposte, il Presidente del Consiglio chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della delibera regionale impugnata.

Si produrranno il testo della delibera impugnata, il fonogramma di rinvio, e la comunicazione della delibera del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1992.

Roma, addì 28 agosto 1992

Antonio BRUNO, *avvocato dello Stato*

92C1088

N. **491**

Ordinanza emessa il 29 maggio 1992 dal tribunale di Oristano nel procedimento penale a carico di Masia Giovanni

Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese al g.i.p. da imputato di reato connesso per il quale sia stato già giudicato con separato procedimento quando comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Lamentata disparità di trattamento con incidenza sul principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

(C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 111).

IL TRIBUNALE

Ha pronunziato la seguente ordinanza, nel procedimento n. 45/1992 mod. 16 a carico di Masia Giovanni, detenuto, imputato dei delitti di rapina pluriaggravata, porto e detenzione illegale di arma,

FATTO

Masia Giovanni è stato tratto a giudizio perché imputato di aver commesso in concorso con Sanna Roberto, che fungeva da palo, la rapina, a mano armata di pistola, in danno dei coniugi Ibba-Montaldo,

In seguito il Sanna rendeva al p.m. dichiarazioni confessorie ed indicava quale correo il Masia, che invece negava la sua responsabilità.

All'udienza preliminare veniva disposta la separazione dei procedimenti poiché per uno sciopero da parte dei difensori iscritti al Foro di Oristano veniva assicurata la difesa solo al Masia Giovanni, detenuto, e non al Sanna Roberto, a piede libero.

All'udienza dibattimentale odierna il p.m. nel procedimento a carico del Masia ha chiesto immediatamente l'esame, ai sensi dell'art. 210 c.p.p. di Sanna Roberto, quale coimputato nei cui confronti si procedeva separatamente, già prevente in aula.

L'esame è stato ammesso ed il Sanna, alla presenza del suo difensore di fiducia, ha detto subito di volersi avvalere della facoltà di non rispondere.

Il p.m. ha spiegato quindi che le dichiarazioni rese precedentemente da Sanna Roberto a carico del Masia chiamato in correità erano determinanti, anche ai fini dell'utile prosieguo dell'istruttoria dibattimentale, ed ha quindi chiesto la lettura di quelle dichiarazioni; il difensore del Maisa si è opposto, ed il tribunale, accogliendo l'opposizione della difesa, ha rigettato la richiesta di lettura in base a quanto disposto dall'art. 513, secondo comma c.p.p.;

Il p.m. ha quindi sollevato la questione di costituzionalità della norma di cui all'art. 513, secondo comma c.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

DIRITTO

La questione sollevata dal p.m. è sicuramente rilevante per la manifesta importanza delle dichiarazioni rese in precedenza da Sanna Roberto, dichiarazioni che, stando anche a quanto emerge dall'ordinanza del g.i.p. di applicazione al Masia della misura della custodia cautelare, hanno riguardato proprio il ruolo avuto dal Masia Giovanni nella ideazione ed esecuzione della rapina.

La questione non è poi manifestamente infondata, sia sotto il profilo dedotto dal p.m. che in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione per tutti i motivi già esaurientemente indicati dal tribunale di Trapani con ordinanza di rimessione in data 30 ottobre 1991, nel procedimento a carico di Peralta Antonello e dal Tribunale di Roma con ordinanza 28 giugno 1991 nel procedimento a carico di Rinversi e da ultimo dal tribunale di Verona in data 26 febbraio 1992, nel procedimento Ingrito Francesco.

In effetti, la lettura dell'intero art. 513, c.p.p. evidenzia la incongruità di un'ingiustificata disparità di trattamento in relazione alla mancata previsione della possibilità di dare lettura, a richiesta, dei verbali contenenti dichiarazioni rese dai coimputati nei confronti dei quali si proceda separatamente anche nel caso in cui il dichiarante compaia, ma si avvalga poi della facoltà di non rispondere alle domande.

Non pare infatti a questo collegio che sussista tra imputato e coimputato nei cui confronti si proceda separatamente una sostanziale differenza di posizioni che debba giustificare, quanto alle letture, un trattamento processuale così diverso.

Non si comprende poi perché per il dichiarante (da esaminare *ex* art. 210) non reperibile, o che comunque non si riesca a portare davanti al giudice, si può dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese, mentre invece per il dichiarante che compare in udienza ma non vuole più parlare, dovrebbe essere vietato la lettura, con la conseguenza che tutto ciò che è stato prima legittimamente acquisito non potrebbe essere letto e quindi nemmeno valutato dal giudice.

L'incongruità ingiustificata è tanto più evidente proprio nel caso concreto poiché il procedimento a carico di Masia e Sanna era unico e vedeva i due, Masia e Sanna, imputati di concorso nei medesimi reati; è stata necessaria poi la separazione all'udienza preliminare per un fatto del tutto causale ed imprevedibile (sciopero degli avvocati che hanno assicurato la difesa solo dell'imputato Masia detenuto, e non al Sanna coimputato a piede libero).

Non ha motivo invece la disparità di trattamento che si realizza allorché due coimputati vengano giudicati in un unico procedimento oppure in procedimenti separati. Nel primo caso, infatti, a fronte del rifiuto di rendere dichiarazioni il giudice può ordinare, a richiesta di parte, la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese e poi legittimamente utilizzarle per la decisione (art. 513 primo comma, c.p.p.); nel secondo caso invece, dovrebbe consentire la lettura solo se le ricerche e le citazioni non abbiano conseguito effetto; dovrebbe invece vietare la lettura, senza alcun valido motivo, se il computatao nei cui confonti si procede separatamente compare, ma dichiara di non voler rispondere.

Gli si attribuirebbe così, in pratica, il potere dispositivo delle dichiarazioni precedentemente rese che, invece, si ritiene, non possa e non debba essere consentito dal coimputato, solo perché nei suoi confronti si è dovuto, per mero caso, procedere separatamente.

Tale disparità di trattamento si risolve anche in una ingiustificata compressione dei poteri di cognizione del Giudice, anche con riferimento, in definitiva, alla impossibilità di una corretta ed adeguata motivazione della decisione, essendo il giudice costretto ad ignorare aspetti rilevanti della questione trattata.

Tutte le considerazioni che precedono inducono questo Tribunale, che si richiama per il resto a quanto esposto nelle cennate ordinanze di rimessione, a sollevare la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 111 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Ritiene rilevante e non manifestamente infodata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione, dell'art. 513, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non dispone che possa essere data lettura delle dichiarazioni rere dalla persona di cui all'art. 210, c.p. che comparsa al dibattimento si sia avvalsa della facoltà di non rispondere.

Manda alla Cancelleria per notificazione alla Presidenza del Consiglio, la comunicazione alla Presidenza del Senato e della Camera della presente ordinanza.

Sospende il procedimento a carico di Masia Giovanni.

Ordina la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale.

Oristano, addì 29 maggio 1992

Il presidente: MASTROLILLI

Disposte notifiche 10 giugno 1992

Il collaboratore di cancelleria: CAULI

92C1018

N. **492**

Ordinanza emessa il 12 maggio 1992 dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Patanè Fabrizio contro Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati - Mancata previsione dell'ammissione alla terza tornata di detti giudizi di coloro i quali abbiano maturato un triennio di incarichi di insegnamento in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione, attribuiti successivamente alla scadenza dei termini per la partecipazione fissati dal bando relativo alla prima tornata di detti giudizi (13 aprile 1981) - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli incaricati volontari ammessi a detti giudizi, con conseguente incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 89/1986 e 397/1989.

(Legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 5, terzo comma, n. 1, e d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 50, n. 1).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 49/1992 proposto da Patanè Fabrizio, rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Volpe e dal dott. proc. Neri Baldi, presso lo studio dei quali elettivamente si domicilia in Firenze, via Gino Capponi, n. 26; contro il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso la quale *ex lege* si domicilia in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4; per l'annullamento previa sospensione dell'esecuzione, del decreto 6 settembre 1991 del Ministro dell'universitprielà e della ricerca scientifica e tecnologica, con cui il ricorrente è stato escluso dalla partecipazione alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore universitario di ruolo, fascia degli associati, indetta con decreto ministeriale 4 luglio 1989;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista la memoria presentata dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Udito alla Camera di Consiglio del 12 maggio 1992 il relatore dott. Ottorino Mazzuca;

Uditi altresì, per le parti N. Baldi, G. Volpe e P. Marrone;

FATTO

Con ricorso notificato il 18 dicembre 1991, depositato il successivo 14 gennaio 1992, Fabrizio Patanè, incaricato per quattro anni accademici (1985/86; 1986/87; 1987/88 e 1988/89) per l'insegnamento di «Paradontologia» nel corso di laurea in «Odontoiatria e protesi dentaria» della facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Trieste, quale titolare di contratto ai sensi dell'art. 100, lett. *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, chiedeva l'annullamento del decreto 6 settembre 1991 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con cui il ricorrente è stato escluso dalla partecipazione alla terza tornata dei giudici di idoneità a professore universitario, fascia degli associati, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1989, (in *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 1989, n. 58-*bis*, quarta serie speciale) nonché degli atti preordinati, connessi e conseguenti.

Nel ricorso in esame l'interessato deduceva i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 52, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 3 del bando della terza tornata dei giudizi idoneativi a professore universitario associato (decreto ministeriale 4 luglio 1989);

2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, incongruenza, contraddittorietà ed illogicità manifeste: sviamento;

3) violazione e falsa applicazione degli artt. 100 lett. *d)* e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980; eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, trasivamento ed incongruenza sotto ulteriore profilo; disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

Il ricorrente assume che nel provvedimento impugnato sarebbe stato qualificato erroneamente «professore a contratto», con insegnamento nei corsi integrativi di quelli curriculari delle facoltà, ai sensi dell'art. 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. Il di lui contratto, invece, stipulato ai sensi dell'art. 100, lett. *d)* dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, riguarderebbe un incarico per gli anni 1985-89 di insegnamento ufficiale di un corso di laurea di nuova istituzione, necessario al funzionamento dei singoli anni del corso stesso e conferito dai competenti organi universitari.

Pertanto, egli afferma di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, lettera *a)* del bando di concorso per la terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, avendo maturato «un triennio di incarico di insegnamento in corsi di laurea successivamente alla scadenza dei termini» per la presentazione delle domande relative alla prima tornata (13 aprile 1981).

L'amministrazione intimata costituitasi in giudizio, non ha controdedotto sui motivi di gravame.

Nella memoria depositata il 28 aprile 1992 il ricorrente ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 50, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non consentono l'ammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati, dei docenti universitari che abbiano maturato un triennio di incarichi di insegnamento in corsi di lauree di nuova istituzione, attribuiti ai sensi dell'art. 100, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, successivamente alla scadenza dei termini per la prima tornata dei giudizi di idoneità in questione (13 aprile 1981). Con istanza cautelare il ricorrente chiedeva l'ammissione con riserva agli esami in oggetto ed in esito alla camera di consiglio del 12 maggio 1992, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la domanda era esaminata dal Collegio;

FATTO

Innanzi tutto, si evidenzia che è oramai incontroversa la possibilità di adire il Giudice delle leggi anche in sede cautelare.

Il ricorrente, incaricato negli anni 1985-89 quale titolare di contratto, ai sensi dell'art. 100, lett. *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in corsi ufficiali del corso di laurea indicato in narrativa, sostiene di avere titolo a partecipare alla terza tornata dei giudici di idoneità a professore associato, in base al disposto dell'art. 3 del relativo bando, nella parte in cui consente l'ammissione dei docenti universitari che «abbiano maturato un triennio di incarico di insegnamento in corsi di laurea successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione fissati dal bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneità in questione».

Assume, al riguardo, di doversi ritenere l'equipollenza sostanziale di *status* tra «professori incaricati stabilizzati» (art. 50, primo comma, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, e art. 5, terzo comma, n. 1, della legge n. 28/1980) e professori incaricati in corsi di laurea, ufficiali e necessari, con contratto (art. 100, lett. *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980), precisando che, ove si riconoscessero come tassative le categorie

di docenti ammesse a partecipare ai giudizi in questione (art. 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, secondo l'interpretazione della costante giurisprudenza, anche costituzionale; Consiglio di Stato, VI sezione, n. 1242 del 14 novembre 1988 e Corte costituzionale n. 89 del 14 aprile 1986), l'accennata equipollenza potrebbe indurre a ravvisare come illegittima costituzionalmente, perché in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la mancata assimilazione alla categoria di docenti universitari espressamente prevista nelle norme testé citate (professori incaricati stabilizzati, assistenti universiari del ruolo ad esaurimento...), oltre quelle individuate, di volta in volta, dal Giudice costituzionale (sentenze n. 89 del 9 aprile 1986, e n. 397 del 13 luglio 1989) e la preclusione nei confronti dei docenti a contratto i quali abbiano maturato un triennio di incarichi di insegnamento, in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione, attribuiti ai sensi dell'art. 100, lett. *d)* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Trattasi, invero di dubbio di legittimità costituzionale che, ad avviso del Collegio, non è manifestamente infondato e pregiudiziale, con evidente nesso di rilevanza nel processo cautelare, posto che dalla sua soluzione dipende la possibilità di accesso al giudizio di idoneità a professore associato, e conseguentemente l'ammissione con riserva al giudizio di idoneità predetto. La questione non appare d'altra parte infondata sotto il profilo che i docenti in oggetto versano nella medesima condizione dei professori incaricati stabilizzati, avendo entrambe le categorie dei docenti svolto identiche manzioni ed acquisito lo stesso livello di professionalità.

Sotto il profilo della *ratio legis*, ricorrono, inoltre, anche nella prospettata ipotesi, le esigenze di eliminazione del precariato, poste a fondamento della citata normativa di cui alla legge n. 28 del 1980 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Donde la sospetta violazione del principio costituzionale della parità di trattamento, con conseguenti riflessi sul buon andamento della pubblica amministrazione (art.. 3 e 97 della Costituzione).

Questione analoga peraltro è stata rimessa alla Corte costituzionale dalla VI sezione del Consiglio di Stato (con la recente ordinanza n. 41 del 25 gennaio 1992) alla cui diffusa motivazione non può non farsi riferimento.

Per quanto detto, sospeso il presente giudizio cautelare, deve disporsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 terzo comma, n. 1, della legge 21 febbraio 1980 n. 28 e 50, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non consentono l'ammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati, di coloro i quali abbiano maturato un triennio di incarichi di insegnamento, in facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione, attribuiti ai sensi dell'art. 100, lett. d) *del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, successivamente alla scadenza dei termini per la partecipazione fissati dal bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneità a professore di ruolo, fascia degli associati (13 aprile 1981):*

Sospende il presente giudizio cautelare;

Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Firenze, il 12 maggio 1992.

Il presidente: BERRUTI

Il consigliere: ZACCARDI

Il consigliere estensore: MAZZUCCA

Depositata in segreteria il 13 maggio 1992

Il direttore della segreteria: IODICE

92C1019

N. 493

Ordinanza emessa il 1° giugno 1992 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Bosio Giorgio

Processo penale - Dibattimento - Sentenza di incompetenza emessa dal pretore - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al giudice competente anziché al p.m. - Conseguente privazione all'imputato dell'udienza preliminare e della relativa facoltà di chiedere il giudizio abbreviato - Prospettata disparità di trattamento fra imputati con incidenza sul diritto di difesa - Lamentata violazione del principio che riconosce al p.m. la titolarità dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Bosio Giorgio, nato a Torino il 17 luglio 1939.

Premesso che con sentenza 6 febbraio 1992, il pretore di Torino, a norma dell'art. 23, c.p.p., dichiarava la propria incompetenza per materia nel procedimento a carico del Bosio, imputato del reato di cui all'art. 582, c.p., in quanto ravvisava nei fatti il più grave reato di cui agli artt. 582 e 583 c.p., e ordinava la trasmissione degli atti a questo tribunale;

che, ha seguito di tale decisione, il presidente di questa sezione emetteva decreto di rinnovazione della citazione a giudizio del Bosio per il più grave reato evidenziato dal pretore;

che il p.m., in sede dibattimentale, chiedeva preliminarmente la trasmissione degli atti al suo ufficio in quanto «con la diretta trasmissione degli atti del pretore al tribunale si impedisce il corretto esercizio dell'azione penale che spetta unicamente al p.m., il quale in tal modo non ha, al contrario, nessuna rituale possibilità di contestare la nuova violazione, comprimendosi altresì i diritti della difesa posto che per la nuova imputazione l'imputato non è posto nelle condizioni di chiedere il giudizio abbreviato»;

che la difesa si associava a tale richiesta, sollevando dubbi di costituzionalità sulla norma dell'art. 23, primo comma, c.p.p.

OSSERVA

Prima di procedere il tribunale deve porsi il quesito circa la fondatezza della richiesta del p.m. di trasmissione degli atti al suo ufficio. Tale richiesta non appare invero conforme al dettato dell'art. 23, primo comma, c.p.p., che prevede, in ogni caso di incompetenza rilevata nel processo di primo grado (escluso quello in cui la competenza appartenga ad un giudice di competenza inferiore), che il giudice dichiari con sentenza la propria incompetenza e trasmetta gli atti al giudice competente.

La normativa è innovatrice rispetto alla disciplina prevista dal codice abrogato, e risponde ad un principio che in dottrina si è definito di «non retrocessione» o di «non regressione» dalla fase dibattimentale a quella precedente, realizzandosi una vera e propria *perpetuatio judicii*.

Alla luce di questa interpretazione della norma, la richiesta del p.m. di trasmissione degli atti al suo ufficio appare priva di riscontro legislativo, in quanto attraverso questo meccanismo si svuoterebbe di significato la nuova normativa e si ridurrebbe l'innovazione ad una mera apparenza.

Ma proprio perché la norma dell'art. 23, primo comma, c.p.p., di cui si tratta, impone il non ritorno degli atti all'ufficio del p.m. nel caso di dichiarazione di incompetenza di altro giudice, e comporta l'investitura diretta del giudice identificato come competente, il tribunale si deve porre il problema se la norma, di cui si chiede l'applicazione, sia conforme o meno a Costituzione.

Pare infatti non manifestamente infondato il rilievo secondo cui, in tal modo, la norma contrasterebbe con l'art. 112 della Costituzione che pone in capo al p.m., ed esclusivamente a questo organo, il potere-dovere di esercizio dell'azione penale.

Il principio della *perpetuatio judicii* appare corrette nel caso di dichiarazione di incompetenza per territorio, in quanto l'azione penale è già iniziata a carico di un determinato imputato e lo spostamento da un giudice ad altro giudice del procedimento ha come presupposto l'iniziativa dell'azione penale, esercitata formalmente da un diverso p.m., ma pur sempre esercitata.

Nel caso, invece, di dichiarazione di incompetenza per materia, quanto il fatto appare nel corso di un giudizio diverso o più grave rispetto a quello originariamente contestato, non vi è iniziativa da parte del p.m. ben potendo il giudice rilevare di ufficio la situazione e ordinare la trasmissione diretta degli atti al giudice di competenza superiore.

Ciò facendo il giudice finisce con il divenire partecipe dell'esercizio dell'azione penale, che per Costituzione gli è precluso.

Sotto altro profilo può evidenziarsi come il passaggio degli atti da una sede processuale di competenza inferiore ad una sede processuale di competenza superiore, viene a privare l'imputato della possibilità di richiedere il rito abbreviato, che poteva non avere interesse a richiedere di fronte al reato di minor peso, ed avere invece interesse a richiedere di fronte ad un reato di maggior peso (non ritualmente contestatogli).

Non solo, ma in tal modo si viene a privare il processo di quel vaglio costituito dall'udienza preliminare, che è garanzia propria del procedimento di primo grado che non si svolge dinanzi al pretore.

Questi due ultimi profili, ad avviso del tribunale vengono da un lato a porsi in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto creano una situazione di disparità di trattamento di fronte a situazioni oggettivamente eguali, diversamente trattate sol perché in origine la competenza per materia non era stata correttamente individuata dal p.m., dall'altro lato in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto limitano le potenzialità difensive, eliminando di fatto l'udienza preliminare (altrimenti necessaria) e la possibilità di introdurre il rito alternativo del giudizio abbreviato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, c.p.p., nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti da parte del giudice incompetente per materia al giudice di competenza superiore, per violazione degli artt. 112, 3 e 24 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura della cancelleria al Presidente della camera dei deputati e al Presidente del senato della Repubblica.

Torino, addì 1° giugno 1992

Il presidente estensore: AMBROSINI

92C1020

N. 494

Ordinanza emessa il 4 marzo 1992 dal tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Feniello Biagio ed altra e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di invalidità e pensione sociale - Ultrasessantacinquenni - Non consentito riconoscimento della invalidità - Possibilità di ottenere la pensione sociale ma a condizioni reddituali meno favorevoli di quelle previste per la pensione di invalidità - Sanatoria per le situazioni relativamente alle quali l'I.N.P.S. abbia già adottato provvedimenti limitatamente al periodo di vigenza del d.-l. n. 495/1987 (non convertito), con conseguente esclusione delle delibere di assegnazione di provvidenze derivanti da atti di enti diversi dall'I.N.P.S. (nella specie c.p.a.b.p.) - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sulla funzione giurisdizionale, attesa l'introduzione di una norma innovativa con disposizione di legge sedicente «dinterpretativa» - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 174/1975, 187/1981, 769/1988 e 112/1989.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, terzo comma).

(Cost. artt. 3, 101 e 104).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause previdenziali riunite ed in appello promosse da: Feniello Biagio, res. Genova, in elett. dom. c/o Avv.to A. Biolé, via Assarotti 14/1 che lo difende e rappresenta come da mandato in atti, appellante e Sanguineti Carmela, res. Genova, in elett. dom. c/o Avv.to I. Storace, via Assarotti 16/A che la difende e

rappresenta come da mandato in atti, appellante contro I.N.P.S. in persona del Presidente p.t., elett. dom. in Genova, via XX Settembre 8/20-21 presso Avv.to C. Delfino che lo difende e rappresenta come da procura generale alle liti in atto, appellato;

RILEVATO IN FATTO

che i sigg. Feniello Biagio e Sanguineti Carmela ottenuto nel 1986, già ultrasessantacinquenni, il riconoscimento dello stato di invalidi permanenti al 100% con delibera prefettizia c.p.a.b. Genova del dicembre 1986-gennaio 1987 di concessione dell'assegno di assistenza cat. 32 (pensione di inabilità) trasmessa all'I.N.P.S. per l'esecuzione in forma di pensione sociale «sostitutiva» all'esito sfavorevole dell'iter amministrativo, chiedevano con ricorso al Pretore di Genova accertarsi il loro diritto alla corresponsione e della pensione sociale e/o di inabilità, e/o di invalidità civile, con condanna dell'I.N.P.S. al pagamento della pensione con tutti i ratei non riscossi dalla data della domanda oltre accessori e vittoria di spese, domanda riproposta in appello a seguito del rigetto in primo grado, mediante l'invocazione di giurisprudenza — anche di questo tribunale — favorevole alla tesi propugnata in applicazione del disposto dell'art. 1.2 legge 93/1988 (di conversione parziale del d.l. 8 febbraio 1988, n. 25) del seguente tenore:

«restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495»;

che nelle more del giudizio d'appello è intervenuta legge di interpretazione autentica di detta norma che, contenuta nell'art. 13.3 legge 412/1991 ha statuito;

«l'art. 1, seconda comma, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto legge 9 dicembre 1987, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni»;

OSSERVATO IN DIRITTO

che la soluzione ermeneutica proposta dalla difesa dei pensionati (per i quali la norma sopra indicata non li riguarderebbe disciplinando solo i provvedimenti e relativi effetti accaduti entro la breve vigenza del d.-l. 9 dicembre 1987, mentre nel loro caso nessun provvedimento di tal genere vi sarebbe stato, derivando il loro titolo da situazioni amministrative radicatesi prima dell'entrata in vigore dello stesso d.l. con efficacia attiva alla data del 9 dicembre 1987) non appare tecnicamente praticabile a fronte dell'indubbio significato riduttivo della norma che, letteralmente, impone all'interprete di intendere *ex tunc* (da *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1988) la sanatoria degli effetti siccome limitata a quelli prodotti durante la vigenza del d.-l. 495/1987 (e cioè nei sessanta giorni successivi alla sua pubblicazione) ad opera di atti e provvedimenti dell'I.N.P.S. quale ente di gestione del fondo *ex* art. 26 legge 153/1969;

che riguardando l'interpretazione autentica l'intero art. 1.2. legge 93/1988, ed introducendo al contempo le modifiche testuali sopra illustrate (eliminazione della distinzione tra atti e provvedimenti da una parte ed effetti e rapporti ed effetti prodotti dall'altra, individuazione nell'I.N.P.S. della fonte esclusiva dei primi), il legislatore della norma in esame ha chiaramente inteso (perseguendo evidenti scopi di contenimento finanziario) limitare i casi di erogabilità delle pensioni non ancora liquidate alla data del d.-l. 495/1987, (essendo queste ultime oggetto della sanatoria di cui all'art. 1.1. legge 93/1988), e quindi escludere dalla sanatoria proprio tutti gli atti e provvedimenti emanati da autorità ed enti diversi dall'I.N.P.S. — come le delibere delle c.p.a.b.p. di assegnazione delle provvidenze agli invalidi civili ultrasessantacinquenni, invocate dagli odierni appellanti —, nonché gli affetti e rapporti, giuridici sorti «sulla base» dell'interpretativo d.-l. 495/1987 (e cioè anche anteriormente all'entrata in vigore dello stesso d.-l. 495/1987, retroattivo in quanto espressamente definito norma di interpretazione autentica);

che, pertanto appare rilevante la questione della legittimità costituzionale che qui d'ufficio si solleva, in quanto nell'interpretazione autentica *ex* art. 13.3 legge 412/1991, l'art. 1.2. legge 93/1988, comporta preclusione al riconoscimento dei vantati diritti (alla pensione sociale sostitutiva in favore di invalidi ultrassessantacinquenni ma sulla base dei requisiti reddituali propri della pensione di invalidità civile) avendolo gli interessati espressamente fondato sugli «effetti prodotti sulla base del d.-l. 495/1987 e precisamente in conseguenza di attività non coeva bensì anteriore alla breve vigenza di detto d.-l. non convertito, e promanante non dall'Ente erogatore I.N.P.S. ma dall'amministrazione degli Interni (perifericamente le Commissioni prefettizie c.p.a.b.p.) soggetto obbligato *ex lege* alla prestazione anche su richieste di invalidi ultrasessantacinquenni:

che, oltreché rilevante, appare a questo punto anche non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13.3 legge 412/1991, per possibile contrasto con gli artt. 101-104, e 3 della Costituzione;

che, in ordine al primo profilo, va premessa la consolidata opinione della Corte costituzionale (Corte cost. 769/1988) secondo cui la legge 93/1988, sanando per il passato gli effetti del d.-l. 495/1987, (che, in via d'interpretazione autenticata della normativa precedente, aveva legittimato la prassi amministrativa di attribuire la pensione sociale agli invalidi ultrasessantacinquenni sulla base reddituale però della pensione d'invalidità si era limitata a precludere per il futuro il protarsi di detta prassi riconosciuta illegittima dal Consiglio di Stato;

che d'altra parte la stessa corte (Corte costituzinale 112/1989) aveva affermato che:

«la liquidazione della pensione sociale sostitutiva attiene alla fase meramente esecutiva del rapporto radicandosi (tale essendo il caso illustrato nell'ordinanza di rimessione del pretore di Parma) essa stessa in un momento anteriore all'entrata in vigore del d.-l. 25/1988», e, collocandosi nella medesima, linea, la S.C. (cfr. Cass. 11914/91) aveva statuito: «il diritto ... deve essere riconosciuto al soggetto ultrasessantacinquene il quale alla data di emanazione del citato d.-l. 495/1987 sia stato riconosciuto invalido dal comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, anche se la pensione non sita stata ancora liquidata; in tale ipotesi residua infatti all'I.N.P.S. — il cui provvedimento non rappresenta un atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione — il mero potere di certazione di una situazione giuridicamente rilevante, *pro tempore*, all'esito dell'accertamento amministrativo»;

che, in materia di interpretazione autentica, è stato autorevolmente sostenuto (Corte cost. 187/1981) che:

«il legislatore non fa buon uso del suo potere, quando emani norme alla scopo di sostituirsi al potere cui è affidato il compito istituzionale dell'interpretazione della legge ... se non ricorra l'esigenza di dirimere dubbi sorti in sede di interpretazione della legge anteriore che abbia rivelato gravi ed insuperabili anfibologie»; ed è stato altresì sostenuto che presupposti indefettibili per definire una norma interpretativa anziché innovativa sono (Cfr. cost. 174/1975): «la mancanza di determinazione precisa della sfera di applicazione della norma, le diverse decisioni degli organi giudiziari in ordine alla sua estensione, la necessità di uniformare l'intendimento del precetto al sistema dell'ordinamento vigente nonché di escludere, eliminando i dubbi, la possibilità di una pluralità di interpretazioni divergenti e di contrasti con altre norme e con principi costituzionali, l'esigenza di assicurare la certezza del diritto, la coerenza legislativa, l'uguaglianza nel trattamento di specie analoghe...»;

che, ad avviso di questo tribunale, il legislatore dell'art. 13.3 legge 412/1991 non aveva da risolvere alcun dubbio ermeneutico sull'estensione indifferenziata della sanatoria del d.-l. 495/1987 — come testualmente richiamato dall'art. 1.2. legge 93/1988 — si badi definito dal legislatore stesso norma di interpretazione autentica degli articoli 10-11 legge n. 854/1973, e comunque immediatamente operante, quale norma di sanatoria, sulle situazioni in atto) a tutti i casi di rapporti sorti od effetti determinatisi «sulla base» dello stesso d.-l. 495, come conseguenza di atti amministrativi in allora idonei a produrli, come del resto dimostrato dalla concorde e sopra illustrata giurisprudenza degli organi supremi di giustizia;

che d'altronde, basta il confronto tra le due leggi (interpretante ed interpretata) per rendersi conto come:

1) l'art. 13.3 legge 412/1991 sia norma strutturalmente suscettibile di applicazione autonoma;

2) il visto art. 13.3. definito norma d'interpretazione autentica, non abbia lasciato per niente intatta la sostanza della norma cui avrebbe dovuto meramente accedere, invece eliminando o comunque vanificando (con lo stretto riferimento ai provvedimenti I.N.P.S. emanati durante la vigenza del d.-l. 495/1987) proprio quella parte precettiva della legge 93/1988 su cui per *jus receptum* si basava l'ampia estensione della sanatoria;

che, emergendo un intendimento del legislatore diverso da quello, istituzionalmente proprio della legislazione d'interpretazione autentica, dubita il tribunale della compatibilità di tale intervento con il disposto dell'art. 101-104 della Costituzione secondo cui i giudici sono soggetti soltanto al potere astratto della legge e non già a quello particolarmente espresso dal suo autore, che sia Parlamento o Governo (nella decretazione d'urgenza), verificandosi in caso contrario un'indebita ingerenza nella sferà di autonomia ed indipendenza del potere giudiziario;

che — in ordine al secondo profilo di possibile illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione (in relazione al principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. — il legislatore dell'art. 13.3 legge 412/1991 con il restringere oltremodo l'arco temporale della sanatoria, ha esasperato la disparità di trattamento fra invalidi ultrasessantacinquenni (già denunciata dal Pretore di Spezia alla Corte costituzionale per il discrimine temporale della scadenza del d.-l. 495/1987, introdotto dalla non ancora «interpretata» legge 93/1988 producendo altresì un risultato diametralmente opposto a quello perequativo, fisiologicamente proprio delle leggi di sanatoria ed interpretazione autentica;

che, invero, legando al fattore cronologico (rapportato ai tempi brurocratici di definizione delle pratiche di liquidazione) la concreta attribuzione della pensione sociale, indipendentemente dalla risalenza della domanda amministrativa comunque anteriore al d.-l. 495/1987, il legislatore dell'art. 13.3. legge 412/1991 tra pensionati

ugualmente bisognevoli ed a parità di reddito e stato di salute, operato un'inaccettabile discriminazione, tra quanti vedrebbero accolta o respinta la domanda di liquidazione della pensione, a seconda non solo della maggiore o minore celerità amministrativa di questo o quell'ufficio I.N.P.S. ma addirittura della fortunosa incidenza del perfezionamento dell'*iter* nella stretta fascia temporale dei due mesi di vigenza di un decreto legge non convertito;

P. Q. M.

Dichiara rilevante non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 13.3 legge 412/1991 per contrasto con gli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la relativa decisione e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Genova, 4 marzo 1992

Il presidente di sezione: SCIACCHITANO

92C1021

N. 495

Ordinanza emessa il 12 giugno 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Perugia nel procedimento penale a carico di Del Commoda Aureliana

Processo penale - Procedimento pretorile - Opposizione della parte offesa all'archiviazione - Mancata previsione di procedura camerale come per il procedimento innanzi al tribunale - Ingiustificata, irrazionale disparità di trattamento tra le parti nel procedimento, in particolare dell'indagato e del p.m. rispetto alla parte offesa opponente nonché tra indagati nell'ambito di un procedimento pretorile e gli inquisiti per reati di competenza del tribunale.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 156, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento n. 227/1991 r.g. g.i.p. nei confronti di Del Commoda Aureliana, nata a Perugia il 16 giugno 1953, indagata in ordine ai reati di cui agli artt. 571 e 388 c.p. a seguito di querela presentata da Capponi Antonio in data 10 novembre 1989;

Vista la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero in data 21 gennaio 1992;

Vista l'opposizione alla suddetta richiesta, presentata dalla parte offesa Capponi Antonio il 28 marzo 1992;

Rilevata l'ammissibilità dell'opposizione;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della *notitia crimins;*

Rilevato che nel procedimento pretorile l'opposizione alla richiesta di archiviazione è regolata dal disposto di cui al primo e al secondo comma dell'art. 156 delle disp. att. del c.p.p.;

Rilevato che il comma secondo del citato articolo rinvia all'art. 554, secondo comma, del c.p.p., laddove è previsto che il g.i.p. provveda *de plano* e non secondo la procedura di cui all'art. 127 c.p.p.;

Preso atto della difforme previsione normativa relativa al procedimento dinanzi al g.i.p. presso il tribunale, essendo in tal caso previsto dal combinato disposto degli artt. 410, terzo comma, e 409, secondo, terzo, quarto e quinto comma del c.p.p. che le parti pubbliche e private, con esclusione delle parti offese non opponenti, vengano convocate per l'udienza in camera di consiglio fissata ai sensi dell'art. 127 c.p.p.;

Rilevata, quindi, la mancata previsione nel procedimento pretorile di una regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti ed in particolare la negazione di una qualsivoglia facoltà di intervento dell'indagato nella fase di chiusura delle indagini preliminari, quale invece prevista nel procedimento di tribunale;

OSSERVA

L'art. 156, secondo comma, disp. att. c.p.p. testualmente esclude il potere-dovere del g.i.p. presso la pretura di convocare le parti per un'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 c.p.p. allorché la persona offesa proponga opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal p.m. Ciò sembra contrastare con l'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo. In primo luogo si evidenzia una disparità di trattamento non giustificata tra le diverse parti del procedimento ed in particolare tra la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa opponente.

Inoltre la stessa ingiustificata disparità di trattamento sembra sussistere tra l'indagato in un procedimento pretorile ed il soggetto che assuma la medesima posizione nel procedimento dinanzi al tribunale.

La norma della cui costituzionalità si dubita in questa sede è stata invero già sottoposta al vaglio della Corte costituzionale (ordinanza del g.i.p. presso la Pretura di Termini Imerese in data 20 maggio 1991, in *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1991, n. 36).

Il giudice remittente opinava che l'art. 156, secondo comma, c.p.p. cagionasse un'ingiustificata disparità di trattamento «tra i soggetti che nella loro qualità di parte offesa propongono opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. in relazione ad un reato di competenza pretorile e quelle parti offese che, invece, tale opposizione spieghino innanzi al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale».

La Corte costituzionale (sentenza 21 febbraio-9 marzo 1992, n. 94), dopo aver precisato che la lamentata differenziazione tra procedimento pretorile e procedimento davanti al tribunale non appare ravvisabile in alcune, non marginali ipotesi e che con la sentenza n. 445/1990 la stessa Corte ha operato una tendenziale equiparazione del ruolo e dei poteri del g.i.p. presso la pretura a quelli del g.i.p. di tribunale, equiparazione comportante una correlativa estensione delle facoltà della persona offesa, ha individuato nella procedura camerale uno strumento volto «non tanto a garantire la persona offesa — che ha già esposto le proprie ragioni nell'atto di opposizione — quanto, piuttosto, a consentire al pubblico ministero ed alla persona sottoposta alle indagini di interloquire sul merito dell'opposizione».

Tale *ratio* della procedura camerale, confermata dal punto di vista sistematico dall'art. 410, terzo comma, c.p.p., rende giustificato e razionale, quanto alla persona offesa, il fatto che nel procedimento pretorile il legislatore delegato abbia dato attuazione al principio di «massima semplificazione» di cui all'art. 2 n. 103 della legge n. 81/1987, evitando l'appesantimento indotto dalla convocazione delle parti in camera di consiglio.

Orbene, sembra a questa giudice che le considerazioni svolte dalla Corte, se da una parte rendono logico e conseguente l'esito raggiunto con riferimento alla posizione della persona offesa del procedimento, dall'altra aprono spazio per l'esame della conformità dell'art. 156 disp. att. c.p.p. all'art. 3 della Costituzione avuto riguardo alle facoltà processuali «naturalmente» proprie del p.m. e, soprattutto, dell'indagato.

Partendo infatti dall'ineccepibile constatazione che la procedura camerale, lungi dal costituire una garanzia per la persona offesa, la quale ha già potuto far valere le sue ragioni con l'atto di opposizione, è finalizzata «a consentire al pubblico ministero ed alla persona sottoposta alle indagini di interloquire sul merito dell'opposizione » risulta evidente che la mancata previsione dell'udienza in camera di consiglio a seguito dell'opposizione della p.o. lede quell'esigenza di contraddittorio che è necessaria precondizione, ad un tempo, del pieno esplicarsi dei poteri della parte pubblica in ordine all'esercizio dell'azione penale e del diritto di difesa dell'indagato. A tale riguardo va da sé che negare alla persona sottoposta alle indagini ogni possibilità di «accesso» al giudice per le indagini preliminari allorché questa possibilità, per il tramite dell'atto di opposizione, è offerta alla parte offesa, significa far venir meno, in un momento topico del procedimento, quale quello della decisione sull'esercizio dell'azione penale, il principio di parità delle parti e delle facoltà processuali ad esse attribuite, certamente essenziale per la realizzazione di un «giusto processo».

Diritti e principi del resto ben presenti al legislatore delegato quando, di fronte a situazioni processuali assimilabili a quella in esame poiché in astratto foriere di danno per la persona sottoposta alle indagini (ad esempio richiesta di proroga dei termini di durata delle indagini preliminari ai sensi del combinato disposto degli artt. 553, 405 e 406 c.p.p.), è stato apprestato un meccanismo volto ad informare l'indagato ed a rendere possibile un suo intervento nel procedimento.

Si noti al riguardo come le esigenze di «massima semplificazione» del procedimento pretorile abbiano per tale ultima ipotesi determinato, rispetto al giudizio per reati di competenza del tribunale, l'esclusione in ogni caso dell'intervento in camera di consiglio del pubblico ministero e dei difensori e non già l'eliminazione *tout court* della notificazione all'indagato della richiesta di proroga e della possibilità per quest'ultimo di interloquire sul punto per mezzo del deposito di memorie difensive. In quella fattispecie si sono previste, in definitiva, diverse modalità di realizzazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ritenute più snelle e «semplificate» rispetto a quelle proprie del procedimento dinanzi al g.i.p. presso il tribunale, senza per questo negare in radice quel principio e quel diritto.

Nell'ipotesi di opposizione alla richiesta di archiviazione nel procedimento pretorile, al contrario, si è esteso il contraddittorio sull'esercizio dell'azione penale alla persona offesa (cfr. anche l'obbligo per il p.m. di dare avviso della richiesta di archiviazione alla p.o. che ne ha fatto richiesta - art. 408, secondo comma, c.p.p.), soggetto ontologicamente portatore di interessi opposti a quelli dell'indagato, proprio mentre quest'ultimo viene privato di qualsiasi facoltà di intervento nel procedimento.

Ciò che rende giustificato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, disp. att. c.p.p. alla stregua dell'art. 3 della Costituzione per ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento delle diverse parti del procedimento.

Analoghe considerazioni valgono anche per il pubblico ministero, parte pubblica titolare esclusiva del potere di esercizio dell'azione penale, al quale viene negata ogni facoltà di contestazione delle tesi e delle richieste formulate dalla parte offesa nell'atto di opposizione proprio allorché si sottopongono a controllo giurisdizionale le determinazioni da lui prese in ordine al potere a lui solo riservato dalla legge. Si noti al riguardo che la lamentata disparità di trattamento tra la parte offesa e le altre parti del procedimento appare ancor più evidente a seguito dell'espansione delle facoltà della persona offesa indotta dalla citata sentenza n. 445/1990 e puntualmente segnalata dalla Corte nella motivazione della sentenza n. 94/1992.

La norma censurata appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione anche sotto un secondo aspetto.

Infatti, se nella fattispecie sottoposta al giudizio della Corte con la citata ordinanza del g.i.p. di Termini Imerese l'attuazione data dal legislatore delegato al principio di massima semplificazione veniva ad incidere una posizione soggettiva, quella della persona offesa, comunque ragionevolmente garantita nell'ambito del procedimento, sembra invece che, avuto riguardo alla posizione dell'indagato, la disciplina codicistica dell'opposizione alla richiesta di archiviazione nel procedimento pretorile valga a negare in radice il diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini, essenziale alla realizzazione di un «giusto processo» e come tale incomprimibile per ragioni di snellezza del processo.

Ne deriva che sotto questo profilo appare ingiustificata, sempre in relazione all'art. 3 della Costituzione, anche la disparità di trattamento esistente tra le persone sottoposte ad indagine nell'ambito di un procedimento pretorile e quelle inquisite per reati rientranti nella competenza del tribunale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui il menzionato articolo delle norme di attuazione del c.p.p.;

Dispone che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, provvede a norma dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p. e non a norma del combinato disposto di cui agli artt. 410, terzo comma, e 409, secondo, terzo, quarto e quinto comma del c.p.p.;

Sospende il procedimento in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti del procedimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Perugia, 12 giugno 1992

Il giudice per le indagini preliminari: MOGINI

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1992.

Il direttore di sezione: (firma illeggibile)

92C1022

N. 496

Ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Monticelli Massimo Augusto

Processo penale - Dibattimento - Contestazione suppletiva - Richiesta di applicazione della pena - Inammissibilità - Mancata previsione, in tale ipotesi, della possibilità di rimettere in termini le parti per l'adozione del rito speciale - Irragionevolezza.

(C.P.P. 1988, art. 446, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Monticelli Massimo Augusto, nato il 10 settembre 1966 a Latiano (Brindisi), atto di nascita n. 179/a.i., residente a Preganziol di Treviso in via Saragat n. 5, coniugato, maturità scientifica, incensurato, serg. magg. a.m. nel 3° stormo in Villafranca (Verona); libero, imputato di *A)* ingiuria ad un inferiore, violenza contro un inferiore, continuata (artt. 81 cpv. c.p.; 195, primo comma e 196, secondo comma) perché, serg. magg. presso il 3° stormo a.m. in Villafranca Veronese, nella notte tra il 22 ed il 23 aprile 1991, in località Ponte di Brenta, con più azioni distinte ma esecutive del medesimo disegno criminoso dapprima offendeva il prestigio, l'onore e la dignità dell'inferiore Piccheredu Antonio, dicendo allo stesso in sua presenza: «tu non sei nessuno, non hai il diritto di dirmi queste cose perché non sei un sottufficiale, perché sei uno sciacquino dei carabinieri»; in un momento prossimo, ma distinto usava violenza contro lo stesso carabiniere Piccheredu spintonandolo e strattonandolo. Fatti di cui sopra commessi per ragioni attinenti al servizio ed alla disciplina. *B)* Resistenza alla forza armata (art. 143, primo comma, c.p.m.p.) per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo *A*, con la stessa azione di cui al secondo episodio, usato violenza al carabiniere Piccheredu Antonio al fine di opporsi alla Forza Armata militare che lo stesso in quel momento rappresentava mentre questi adempiva i doveri a tale funzione inerenti. In esito al pubblico ed orale dibattimento.

FATTO E DIRITTO

Nel corso del dibattimento apertosi nell'udienza dell'11 marzo u.s. il pubblico ministero *ex* art. 517 c.p.p. contestava a Monticelli Massimo, già imputato del reato *sub a)*, il reato concorrente *sub b)*. Il dibattimento, immediatamente sospeso a norma dell'art. 519, secondo comma c.p.p., riprendeva nell'odierna udienza.

Le parti subito formulavano la richiesta di applicazione della pena secondo la previsione dell'art. 444 c.p.p., sia per il reato *sub a)*, per il quale si è giunti al giudizio a seguito di decreto del g.i.p., sia per quello *sub b)* contestato durante l'istruzione dibattimentale. In subordine, per il caso di inammissibilità della richiesta a norma dell'art. 446, primo comma c.p.p., eccepivano l'illegittimità costituzionale della disposizione medesima, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

Questo giudice ritiene di non poter accogliere la richiesta di applicazione della pena: per il primo reato in quanto la richiesta in tal senso delle parti non è intervenuta prima dell'apertura del dibattimento in data 11 marzo u.s. a norma dell'art. 446, primo comma c.p.p.; per il secondo in quanto la stessa disposizione, ponendo il termine costituito dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, automaticamente esclude dal campo di applicazione del c.d. patteggiamento i reati concorrenti che vengono contestati a dibattimento già aperto.

È da condividere, tuttavia, il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dalle parti sulla disposizione dell'art. 446, primo comma. Non sembra, infatti, conforme al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) che all'imputato debba essere preclusa la possibilità del c.d. patteggiamento per i reati che, per ragioni varie e comunque estranee alla sua volontà, gli vengono contestati nel corso dell'istruzione dibattimentale.

Per quanto, poi, concerne i reati contestati normalmente, ritiene questo giudice, sulla base di quanto suggerito dalle stesse parti, che appaia ancora violato il principio di uguaglianza in quanto, come pure si desume dall'art. 446, primo comma, la successiva contestazione di un reato concorrente non dà luogo ad una rimessione in termine. Vero è che la richiesta di applicazione della pena non necessariamente investe tutte le imputazioni, tanto che a chi sia imputato di più reati è consentito scegliere il c.d. patteggiamento per taluni ed il rito ordinario per gli altri. È evidente, tuttavia, che la richiesta di applicazione della pena, pur riguardando i reati nella loro individualità, tiene conto nelle sue insindacabili motivazioni della complessiva situazione processuale. Per cui, mutando quest'ultima con la contestazione del reato concorrente, sembra irragionevole che non ne consegua la cennata rimessione in termine.

P. Q. M.

Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 446, primo comma c.p.p., in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

Dispone la notificazione dell'ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, 16 giugno 1992

Il presidente estensore: ROSIN

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 1992.

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

92C1023

N. **497**

Ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dal tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Bargoni Carla ed altro

Processo penale - Dibattimento - Pregressa conoscenza degli atti delle indagini preliminari da parte dei giudici per averne preso visione in occasione della richiesta di applicazione della pena proposta da uno dei coimputati e respinta dal collegio - Lamentata omessa previsione di incompatibilità - Irrazionalità - Compressione del diritto di difesa - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 124 e 186 del 1992.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la presente ordinanza nel procedimento penale contro Bargoni Carla e Ben Ksouri Mohamed Ben Ahmed, imputati del reato dicui agli artt. 110 e 81 c.p. e 73 decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, perché in concorso tra loro e con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso illecitamente detenevano 36 dosi di eroina per gr 0,841 netti e vendevano due dosi di eroina per gr 0,045 netti a Punzo Sergio. In Genova il 23 dicembre 1991.

Con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per Ben Ksouri.

Rilevato che gli imputati ed il p.m. hanno richiesto al tribunale ai sensi dell'art. 444 c.p.p. immediatamente prima dell'apertura del dibattimento l'applicazione della pena di anni uno e mesi due di reclusione e 4.000.000 di multa, subordinando l'imputata Bargoni alla concessione della sospensione condizionale della pena la sua richiesta;

Rilevato che il tribunale, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 1990, ha respinto la richiesta in questione con ordinanza nella cui motivazione ha affermato che la pena richiesta risulta incongrua ed inadeguata in relazione alla gravità del reato ascritto agli imputati ed ha ritenuto non concedibile la sospensione condizionale della pena in favore dell'imputata Bargoni;

Rilevato che questo stesso colegio che ha respinto la richiesta di applicazione di pena è ora chiamato a procedere al giudizio nei confronti degli imputati per lo stesso reato;

Rilevato, più in particolare, che l'art. 34 secondo comma c.p.p. non prevede l'incompatibilità del singolo giudice che abbia partecipato al collegio che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena a partecipare al giudizio;

Ritenuto che, secondo quanto si desume chiaramente dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 124 e 186 del 1992, appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione la mancata previsione di una tale incompatibiltà, poiché il giudice che respinge una richiesta di applicazione di pena procede con ciò stesso ad una valutazione di merito del processo;

Rilevato, più in particolare, che nella motivazione della seconda delle richiamate decisioni della Corte costituzionale si fa esplicito riferimento proprio all'ipotesi nella quale un collegio di tribunale abbia respinto una richiesta di applicazione di pena e sia poi chiamato a procedere al giudizio e si afferma la fondatezza della questione di legittimità costituzionale di cui si è detto, procedendosi tuttavia nel dispositivo della decisione alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari (e non «del singolo magistrato componente il collegio») che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata a partecipare al giudizio;

Ritenuto che va pertanto riproposta la questione alla Corte costituzionale: la rilevanza deriva dal fatto che i componenti del collegio che ha respinto la richiesta di applicazione di pena proposta dagli imputati e dal p.m. sono ora chiamati a procedere al giudizio nei confronti dei medesimi imputati; la non manifesta infondatezza risulta dalle osservazioni che precedono:

P. Q. M.

Visti gli art. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale — per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice componente del collegio che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati.

Genova, 16 giugno 1992

Il presidente: AIROLDI

92C1024

N. **498**

Ordinanza emessa il 26 maggio 1992 dal pretore di Verona, sez. distaccata di Caprino Veronese nel procedimento penale a carico di Bampa Elisabetta ed altro

Reato in genere - Cause di estinzione - Oblazione - Impossibilità per il giudice di condannare l'imputato, ammesso alla oblazione, al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile - Irragionevolezza con incidenza sul diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 443/1990 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti) nella parte in cui non prevede che il giudice possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.

(C.P., art. 162).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Rilevato che si procede nei confronti Bampa Elisabetta e Vinci Giuseppe per il reato di cui agli articoli 110, 659.2 c.p.;

Rilevato che il decreto di citazione è stato notificato agli imputati in data 27 marzo 1992;

Rilevato che con atto depositato nella cancelleria di questa pretura il sig. Delaini Alcide si è costituito parte civile, ritualmente notificando l'atto alle altre parti;

Rilevato che in data 23 maggio 1992 la parte civile ha depositato la propria lista testimoniale;

Rilevato che all'odierna udienza del 26 maggio 1992 gli imputati hanno chiesto di essere ammessi all'oblazione;

Rilevato che trattasi di oblazione non discrezionale, per cui gli imputati hanno diritto alla relativa ammissione, *ex* art. 162 c.p., essendo la richiesta tempestiva perché formulata prima dell'apertura del dibattimento;

Rilevato che la parte civile ha chiesto la liquidazione delle spese processuali sostenute;

Rilevato che l'attuale sistema processuale non consente di provvedere alle spese;

Rilevato che, con sentenza 12 ottobre 1990, n. 443 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444.2, secondo periodo, c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale;

Rilevato che, se è vero che presupposto di quella pronuncia è una sentenza equiparata a una pronuncia di condanna (art. 445.1 ult. parte agg.), appare tuttavia a questo giudice che le ragioni esposte nella decisione dichiarata, evidenziando una sorta di autonomia del rapporto processuale che le parti rispetto al merito delle questioni, possano essere fatte proprie anche per questa diversa fattispecie;

Ritenuto in particolare che se la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per intervenuta oblazione non è sentenza di condanna, tuttavia la dichiarazione di estinzione è preceduta da una valutazione negativa sulla sussistenza delle condizioni per il proscioglimento *ex* art. 129 che (valutazione negativa che, secondo la sentenza 186 del 13-22 aprile 1992 ha addirittura la conseguenza di determinare la successiva incompatibilità con l'eventuale seguente giudizio), comporta il previsto pagamento delle spese processuali;

Ritenuto altresì che, potendo l'imputato chiedere l'oblazione sia nella fase delle indagini preliminari sia nei quindici giorni della ricezione del decreto di citazione, appare rispondente a criteri di equità e giustizia — per le ragioni prima esposte e per altre, di logica evidente intuizione — che le spese di difesa dalla parte offesa sostenute nel processo penale esclusivamente a seguito delle scelte procedurali dell'imputato siano — salvo compensazione — rifuse;

Ritenuto che la situazione descritta pone la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli articoli 162 (e 162-*bis*) c.p. nella parte in cui non consentono al giudice di disporre la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di compensarle in tutto o in parte per giusti motivi;

Ritenuto che la questione è rilevante nel presente processo perché, ove risolta, questo giudice dovrebbe liquidare le spese alla parte civile;

Ritenuto che, per le argomentazioni sopra esposte e con richiamo a quelle contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 12 ottobre 1990, i parametri normativi del giudizio di costituzionalità vanno individuati negli artt. 3 e 24 Cost.;

Ritenuto che vanno adottati i conseguenti provvedimenti ordinatori di cui al dispositivo;

P. Q. M.

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 c.p., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale;

Sospende il presente procedimento;

Ordina la notifica dell'ordinanza il Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione di Presidente delle Camere del Parlamento.

Caprino Veronese, 26 maggio 1992

Il pretore: (firma illeggibile)

92C1025

N. 499

Ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Tedeschi Uberto e I.N.P.D.A.I.

Pensioni - Pensioni previdenziali - Dirigenti di aziende industriali - Pensioni erogate dall'I.N.P.D.A.I. - Determinazione della misura - Previsione del raddoppio dei massimali annui del quinquennio 1983-87 solo per i dirigenti andati in pensione dopo il 1° gennaio 1988 e non anche per quelli (come nella specie i ricorrenti) andati in pensione in un momento ricompreso nel suddetto quinquennio - Diversità di trattamento fra appartenenti alla medesima categoria derivante (almeno in parte) da un diverso valore dato alla identica contribuzione per gli stessi periodi.

(D.-L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 3, comma 2-*bis*, convertito in legge 20 maggio 1988, n. 160).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede, pronuncia la seguente ordinanza con ricorso 30 luglio 1991, Uberto Tedeschi, già dirigente industriale e pensionato i.n.p.d.a.i. dall'aprile 1987, ha chiesto al pretore di Milano l'accertamento del suo diritto al calcolo del trattamento di quiescenza secondo le regole fissate dalla legge 20 maggio 1986, n. 160 art. 3, comma 2-*bis* e dal decreto ministeriale 25 luglio 1988, n. 422, con decorrenza dall'1 gennaio 1988; la domanda è azionata in via di interpretazione diretta della normativa, ovvero, «se il caso, anche attraverso la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio sulla legittimità della norma citata alla luce dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione».

Questo pretore non ritiene di poter attribuire alla normativa pensionistica i.n.p.d.a.i. del 1988 il significato ermeneutico indicato in via principale dal ricorrente; lo impedisce la dizione letterale della disposizione invocata, laddove essa è riferita alle pensioni «liquidate... con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988», chiaramente limitativa della sfera dei destinatari del nuovo sistema di calcolo — a differenza di quanto previsto nella legge finanziaria 1988 per i pensionati i.n.p.s. all'art. 21 —, come già ritenuto e convincentemente affermato nel raffronto delle *coeve* discipline pensionistiche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 72 del 20 febbraio 1990.

Si deve, pertanto, valutare se il valore estensivo della disposizione perseguito dal ricorrente sia imposto dall'assetto costituzionale e se dunque la normativa limitativa applicabile *inter partes* configuri una questione di costituzionalità non manifestamente infondata, oltre che rilevante.

Il precetto posto all'art. 3 della Costituzione ed i principi in proposito — anche in materia previdenziale — già affermati dal giudice delle leggi induce il pretore a sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 3, comma 2-*bis*, del d.-l. 86/1988 convertito in legge 160/1988.

Ed invero la norma, determinando la retribuzione media pensionabile per il calcolo delle «pensioni liquidate dall'i.n.p.d.a.i. con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988», stabilisce che «le retribuzioni annue di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1968, n. 153, relative al quinquennio precedente il 1° gennaio 1988, sono prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui i.n.p.d.a.i. in vigore nel suddetto quinquennio....».

È così legislativamente sancita una differente valutazione economica degli stessi anni del quinquennio 1983/1987 utili ai fini del pensionamento a seconda solo dell'epoca di questo: chi va in quiescenza nel quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1988 beneficierà del raddoppio gratuito dei massimali previgenti, mentre per i pensionati del quinquennio precedente (che pure, in parte, utilizzano a fini pensionistici gli stessi anni) tali massimali non godranno di analogo valore neppure per i ratei di pensione decorrenti dopo il 1° gennaio 1988.

Nella specie l'ing. Tedeschi, pensionato nel 1987, a differenza dei pensionati i.n.p.d.a.i. del 1988 (e anni successivi), che vedono raddoppiato il valore dei massimali vigenti nel periodo 1983/1987 (o minor periodo del quinquennio), continuerà *ex lege* a percepire una pensione calcolata per gli anni 1983/1986 secondo i massimali di allora.

Da ciò la rilevanza anche della questione di costituzionalità che si solleva per gli evidenti benefici pensionistici derivanti al ricorrente (per il quale v'è incontestatamente capienza retributiva per la sopravalutazione della base contributiva) dall'eventuale considerazione delle retribuzione del quadriennio 1983/1986 in misura doppia rispetto ai massimali dell'epoca (il conteggio delle rivendicazioni attore sotto l'invocato profilo è allegato agli atti). Onde la decisione della presente causa è influenzata dalla soluzione che la Corte darà alla questione di costituzionalità che si solleva.

Il differente valore economico attribuito dalla legge n. 160/1988 ai fini pensionistici agli anni 1983/1987 nei quali unico era il tetto retributivo, così come correlativamente identici furono i versamenti contributivi dei dirigenti ed in sostanza la diversa incidenza sulla pensione degli stessi contributi corrisposti all'i.n.p.d.a.i., in funzione solo della data del pensionamento, non appare scelta al legislatore di sicura ragionevolezza e razionalità costituzionale.

Poiché nel quadro della legge n. 160/1988 — quanto alla decorrenza 1° gennaio 1988 — non si tratta di una mera definizione della sfera temporale di applicazione di nuova più favorevole disciplina, della naturale demarcazione temporale delle leggi o della necessaria gradualità delle riforme previdenziali in attuazione di precetti costituzionali, che sono demandate alla scelta discrezionale del legislatore e costituzionalmente censurabili solo per irragionevolezza; ma si tratta invece di diversi trattamenti pensionistici applicati a parità delle condizioni che li determinano (come detto, anni di riferimento, tetto retributivo, versamenti contributivi). Non è neppure solo l'ipotesi di non ragionevoli differenziazioni di trattamenti basati solo sul fattore temporale, ma si tratta della differente valenza per la pensione degli stessi requisiti; ciò appare contrastare con criteri di razionalità e ragionevolezza.

Si prospetta, perciò la possibilità che la Corte modifichi il comma 2-*bis*, dell'art. 3, d.-l. 86/1988, convertito in legge 160/1988 eliminando l'inciso «con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988».

Come già evidenziato dal pretore di Torino (v. ord. 13 maggio 1952 in causa Mènna + 2/i.n.p.d.a.i.) «tale eliminazione non farebbe venir meno l'individuazione di un nuovo tetto retributivo solo a decorrere dal 1° gennaio 1988, né amplierebbe l'intervallo quinquennale (1983 - 1987) nel quale le retribuzioni annue possono venire prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui i.n.p.d.a.i. in vigore nel suddetto quinquennio; l'eliminazione dell'inciso consentirebbe quindi solo a coloro che siano andati in pensione in un momento ricompreso in tale quinquennio, di poter godere anch'essi di un (eventuale) raddoppio dei massimali annui di retribuzione, per gli anni di tale quinquennio utili di fini del calcolo della retribuzione cui commisurare la base pensionistica, nell'ambito delle individuali ultime 260 settimane di contribuzione».

In conclusione il pretore, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, d.-l. n. 86/1988, convertito in legge n. 160/1988, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, trattandosi di norma sancente meccanismi rivalutativi concernenti il quinquennio 1983/1987 solo per coloro che sono andati in pensione dopo il 1° gennaio 1988;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello art. 3, comma 2-bis, d.-l. 86/1988, convertito in legge 160/1988, nella parte in cui limita il raddoppio dei massimali annui del quinquennio 1983/1987 solo nei confronti di coloro che sono andati in pensione «... con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988» per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Ordina alla cancelleria la trasmissione della presente ordinanza alla Corte costituzionale, disponendone la notifica alle parti in causa, nonche al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento;

Sospende il processo.

Milano, addì 16 giugno 1992

Il pretore: (firma illeggibile)

92C1026

N. 500

Ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dal pretore di Lecce nel procedimento civile vertente tra Liaci Paola ed altro ed E.N.A.S.A.R.C.O.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità corrisposta dall'E.N.A.S.A.R.C.O. - Esclusione del diritto ai figli maggiorenni studenti universitari non ultraventiseienni in caso di possesso, a qualsiasi titolo, di reddito proprio, ancorché minimo - Ingiustificato deteriore trattamento dei figli maggiorenni non ultraventiseienni studenti universitari rispetto ai figli maggiorenni inabili possessori, a qualsiasi titolo, di un reddito, ai quali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 145/1987 è stato riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità.

(Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 20, terzo e settimo comma, n. 3).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva di cui al verbale del 4 giugno 1992, osserva, innanzi tutto, che nel presente giudizio i ricorrenti pretendono che venga loro riconosciuta la pensione di reversibilità E.N.A.S.A.R.C.O., prevista dall'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, da determinarsi a norma dell'art. 21 della stessa legge, per tutta la durata degli studi universitari e comunque non oltre il ventiseiesimo anno d'età.

A fondamento della domanda i ricorrenti deducono il loro *status* di figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, già a carico del loro dante causa al momento del suo decesso e mai titolari, in seguito, di un reddito sufficiente a garantire il loro sostentamento.

Tale diritto risulta precluso dal fatto che i ricorrenti, di cui è documentata la frequenza di un corso universitario, siano stati titolari, dopo il decesso del loro dante causa, di un reddito proprio, anche se insufficiente per il loro sostentamento, con riferimento ai comuni parametri valutativi, quali potrebbero essere quelli fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per l'acquisizione del diritto alla pensione SO a carico dell'I.N.P.S. ovvero con delibera 23 agosto 1988, n. 41 dello stesso E.N.A.S.A.R.C.O.

Ed invero, ai sensi del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, il diritto alla pensione di reversibilità viene negato ai figli maggiorenni, studenti universitari non ultraventiseienni, allorché, a qualsiasi titolo, abbiano un reddito proprio.

Orbene, ad avviso di questo pretore, appare logicamente incoerente ed irrazionale che si possa, da un lato, riconoscere al figlio superstite maggiorenne non ultraventiseienne, che frequenti corsi universitari, il diritto alla pensione di reversibilità nel caso di vivenza a carico del *de cuius* al momento del suo decesso e che, dall'altro, se ne possa negare l'esistenza per il possesso da parte del figlio superstite maggiorenne non ultraventiseienne di un qualsiasi reddito, anche se insufficiente per le sue necessità di vita e di mantenimento.

Tale convincimento trae forza o efficacia dalle stesse argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza 10 aprile 1987, n. 145, anche se questa è stata resa con riguardo ai figli superstiti maggiorenni inabili al lavoro. In proposito, pur risultando apparentemente inutile, è, comunque, opportuno evidenziare che il richiamo delle valutazioni giuridiche espresse nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 145/1987 non può — e non deve — essere inteso come richiesta di confronto, *ex* art. 3 della Costituzione, tra soggetti rientranti in categorie diverse (figli superstiti maggiorenni inabili al lavoro, da una parte, e figli superstiti maggiorenni infraventiseienni, studenti universitari, dall'altra) quanto, invece, come sottolineatura di una già acclarata illegittimità di una norma che aveva irrazionalmente discriminato due soggetti appartenenti ad una stessa categoria in presenza di una situazione reddituale logicamente ininfluente.

È, pertanto, fin troppo ovvio che quelle argomentazioni, come tradotte e puntualizzate da questo pretore in questa e nelle precedenti ordinanze, valgono soltanto ad evidenziare l'iniquità di norme che, nell'ambito di una stessa categoria (figli superstiti maggiorenni infraventiseienni, studenti universitari), in presenza di condizioni sostanzialmente identiche (inesistenza di un reddito sufficiente per le necessità di vita e di mantenimento), hanno previsto irrazionali discriminazioni per l'acquisizione di un diritto.

Risulta, quindi, non manifestamente infondata, per violazione dei fondamentali criteri di equità e di razionalità, che sono espressione inequivocabile del principio di cui all'art. 3 della Costituzione, la questione di illegittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12,

nella parte in cui nega il diritto alla pensione di reversibilità ai figli maggiorenni, studenti universitari, non ultraventiseienni, allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio.

La questione è, altresì, rilevante perché, soltanto dopo che dovesse essere chiusa l'operatività, della dedotta condizione negativa (titolarità di un qualsiasi reddito) e sempre che conseguentemente il legislatore non dovesse, in via generale, puntualizzare i dati essenziali della vivenza a carico, questo pretore potrebbe, nel caso concreto, accertare l'insufficienza del reddito dei ricorrenti per le loro esigenze di vita e di mantenimento, secondo i criteri valutativi più idonei, anche se tale giudizio, in senso favorevole ai ricorrenti, è stato già sopra espresso in termini di certezza, in ottemperanza all'ordinanza n. 564 del 12-20 dicembre 1989.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, del combinato disposto del terzo e del settimo comma, n. 3, dell'art. 20 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, nella parte in cui nega il diritto alla pensione di reversibilità ai figli maggiorenni, studenti universitari non ultraventiseienni, allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;

Sospende il giudizio;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Lecce, addì 16 giugno 1992

Il pretore: BENFATTO

92C1027

N. **501**

Ordinanza emessa il 21 maggio 1992 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di De Angelis Luigi

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione in misura superiore alla dose media giornaliera sufficiente per gg. 3 - Ipotesi criminosa da non inquadrarsi, per interpretazione della Corte di cassazione, nell'ambito di incriminazione attenuata per inequivoca destinazione al consumo personale - Lamentata previsione di una stessa sanzione per situazioni disomogenee - Violazione del diritto alla salute per impossibilità di sottoporre il condannato ad un programma terapeutico - Violazione del principio di ponderatezza della pena e della finalità di recupero e reinserimento sociale.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 32).

IL TRIBUNALE

Il Tribunale di Roma con sentenza del 31 giugno 1991 applicava, in conformità della richiesta delle parti, nei confronti di De Angelis Luigi imputato di detenzione di gr 4.9 di cocaina pari a 32 "dosi medie giornaliere", la pena di anni due di reclusione e L. 4.000.000 di multa, ritenendo concorrere nella specie l'ipotesi attenuata prevista dal V comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Contro questa decisione ricorreva il sostituto procuratore generale eccependo che «l'accertata quantità di cocaina sequestrata costituiva un incontestabile impedimento alla configurabilità della ipotesi attenuata».

La Corte di cassazione con sentenza del 19 dicembre 1991 annullava la sentenza impugnata «limitatamente all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990» e rinviava per il nuovo giudizio al tribunale di Roma.

Nel corso del dibattimento, instauratosi in seguito alla sentenza della cassazione, la difesa dell'imputato proponeva eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 73 in relazione agli artt. 3, 24, 27, 32 della Costituzione.

In ordine a tale eccezione vanno fatte le seguenti osservazioni.

La Corte costituzionale ha affrontato nella sentenza n. 333 del 10 luglio 1991 il problema della quantificazione della pena prevista dall'art. 73 del TULST, sottolineando come il criterio di ragionevolezza fosse salvaguardato dalla «modulazione di sanzione» attuabile attraverso l'applicazione del comma quinto del suddetto articolo. Su tale argomento, rispondendo alle eccezioni motivate sull'anelasticità di una previsione sanzionatoria indifferenziata sia nel caso di uso personale della sostanza drogante sia nella ipotesi di spaccio, la Corte ha individuato nell'attenuazione di pena di cui al comma quinto la possibilità di adeguare la sanzione da irrogare in concreto tenendo conto della diversa finalità della condotta dell'agente. La valenza di tale principio è per la Corte costituzionale tale che «anche se la detenzione di una quantità di sostanza stupefacente eccede in misura non lieve la dmg può comunque essere ricondotta nell'ambito della incriminazione attenuata ove il giudice ritenga, in relazione alle circostanze del caso, di poter valorizzare la inequivoca destinazione al consumo personale».

La preminenza di una indagine in ordine all'atteggiamento psicologico dell'agente appare dall'altra parte uno dei principi ispiratori della suddetta sentenza che ha sottolineato la necessità di una consapevolezza da parte dell'agente di tutti gli elementi di fatto (compreso quello relativo all'esatta quantità della sostanza detenuta) costituenti l'ipotesi incriminatrice.

La sentenza in questione ha portato quindi una completa inversione dei principi interpretativi che hanno ispirato in particolare la giurisprudenza di legittimità con una omogenea serie di pronuncie, in cui la quantità della sostanza detenuta è indicata come «condizione necessaria per l'ulteriore verifica di sussistenza delle caratteristiche inducente a un giudizio di minore potenzialità offensiva del fatto». Tale tendenza giurisprudenziale ha avuto un autorevole avallo nella sentenza delle sezioni unite dalla Corte di cassazione del 31 marzo 1991 che ha sottolineato come il cosidetto criterio oggettivo ha la preminenza sugli elementi soggettivi del reato tanto da bloccare ogni indagine sulla finalità dell'azione.

Va ricordato inoltre che la suddetta tendenza interpretativa ha irrigidito ancora di più l'applicazione dell'art. 73, riportando la quantità suscettibile di una ipotesi di lieve reato, a quella considerata dalla giurisprudenza come modica quantità in regime dell'art. 72 della legge n. 685/1975.

Si è così riproposto il criterio di indicizzazione del consumo riportato al fabbisogno di un tossicodipendente medio nel periodo di tre giorni (pari, per il consumo di cocaina, a gr 0,45). Il che significa che la detenzione di cocaina per un quantitativo anche superiore di un solo milligrammo alla misura indicata è sanzionata con l'ipotesi più grave dell'art. 73, anche se risultasse del tutto evidente che la droga abbia una destinazione esclusiva per uso personale.

La validità di tale indirizzo giurisprudenziale la cui antiteticità rispetto quello affermato dalla Corte costituzionale appare evidente, è ribadita nella decisione della Corte di cassazione che ha annullato la sentenza del tribunale di Roma rinviando a questo collegio la decisione perchè ottemperi all'applicazione dei principi interpretativi in oggetto. Nella sentenza in questione è esplicitamente affermato che «non sussistono motivi per discostarsi da tale affermato orientamento di questa Corte, nemmeno dopo la sentenza n. 333».

Sul punto la Corte di cassazione specifica che la Corte costituzionale non si è occupata direttamente del problema in quanto è stata chiamata ha pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'attuale discrimine tra illecito penale e illecito amministrativo, ha inoltre osservato che il concetto di «misura non lieve» affermato dalla Corte costituzionale può essere ricondotto al principio di «modica quantità» i cui limiti permettono di «non consentire accumulazione di sostanze stupefacenti e di contrastare con la parcellizzazione il traffico dei narcotici».

La prima proposizione non può che trovare questo Tribunale consenziente in quanto in effetti la Corte costituzionale non ha avuto modo di occuparsi direttamente della differenzazione tra l'ipotesi di cui l'art. 73, primo comma e quella attenuata di cui al comma quinto dello stesso articolo. Tuttavia, come si è su riferito, la portata dell'attenuante ha consentito (insieme ad altre argomentazioni), l'affermazione di «ragionevolezza» e quindi un giudizio positivo di costituzionalità dell'art. 73 del TULST.

La valutazione del problema in questione quindi è stata senza dubbio incidentale, ma ha avuto un notevole peso sull'assetto complessivo di una delle norme cardine del sistema sanzionatorio posto dal TULST. In effetti consegue all'argomentazione della Corte costituzionale che una limitazione alla indagine sui requisiti soggettivi che consentono l'applicabilità di una attenuazione, comporterebbe un principio di irragionevolezza dell'art. 73.

Tale limitazione viene ribadita dalla Corte di cassazione nella pronuncia in oggetto che, anche se, con uno sforzo interpretativo, ritiene la quantità «non lieve» indicata dalla Corte costituzionale, coincida con «la modica quantità», fissa comunque in questa misura un parametro oggettivo invalicabile in quanto considerato di per sé stesso una prova insuperabile della finalità di traffico.

Nel caso in specie ne consegue che superando la quantità detenuta dall'odierno imputato la misura fissata dalla modica quantità, determinata dalla sentenza della Corte di cassazione, è del tutto preclusa a questo tribunale ogni indagine in ordine agli altri elementi soggettivi da cui poter desumere (o escludere) una finalità di traffico nel comportamento dell'agente.

Tale situazione ritiene questo tribunale venga a confliggere con il principio costituzionale fissato nella sentenza della Corte costituzionale.

In questo senso la eccezione sollevata dalla difesa dell'imputato non appare manifestamente infondata e va quindi proposto alla Corte costituzionale il quesito della legittimità costituzionale dell'art. 73 del TULST nei limiti in cui non preveda l'applicabilità dell'attenuante di cui al quinto comma anche nei casi di detenzione di sostanza stupefacente che ecceda in misura non lieve la dmg qualora in relazione alle circostanze del caso possa essere riconosciuta la inequivoca destinazione al consumo personale.

Il principio costituzionale violato è quello previsto dall'art. 3 della Costituzione in quanto l'interpretazione della Cassazione viene a determinare una disparità di trattamento con la previsione di una stessa sanzione per situazioni disomogenee quali lo spaccio e il consumo di droga e in quanto prevede una presunzione assoluta di spaccio, collegata alla quantità di sostanza drogante detenuta.

Tale presunzione appare menomare il diritto di difesa in quanto sarebbe alla stessa preclusa la possibilità di proporre una indagine in ordine all'atteggiamento soggettivo dell'agente, con violazione del principio di cui all'art. 24 della Costituzione.

Appaiono inoltre violati i principi affermati dagli artt. 32 della Costituzione perché in caso di detenzione di droga per uso personale, la comminazione della pena prevista dall'art. 73 prima parte impedirebbe l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla stessa legge a difesa della salute del consumatore. In effetti l'applicazione di sanzioni irrogate secondo l'ipotesi non attenuata dell'art. 73 del testo unico comporta sia l'inapplicabilità della sospensione dell'esecuzione della pena per consentire al condannato di sottoporsi a un programma terapeutico (art. 90 del suddetto testo t.u.) con la conseguente impossibilità di pervenire alla estinzione del reato (art. 93), sia il divieto di affidamento in prova previsto dall'art. 94.

Questa situazione comporta inoltre la violazione del principio costituzionale che sancisce: «le pene non possono consentire in trattamenti contrari al senso di umanità e alla rieducazione del condannato» (art. 27 della Costituzione). Su questo punto, appare fondato il dubbio che condannare a un minimo di otto anni di reclusione una persona sulla base di una presunzione che non permette di tener conto della situazione soggettiva e in particolare non consente di valutare la possibilità di utilizzazione a scopo personale di una quantità di droga che è tanto maggiore «non lieve» quanto più lo stato di tossicodipendenza è reale e grave, violi il principio di ponderatezza della pena al caso concreto e la finalità di recupero e reinserimento sociale, che non solo il dettato costituzionale, ma lo stesso TULST assumono essere uno degli obiettivi del legislatore in aderenza all'orientamento internazionale in materia.

La rilevanza della questione nel caso in specie appare del tutto evidente, in quanto la sentenza di rinvio condiziona questo tribunale all'applicazione del principio sancito dalla Corte di cassazione, con le conseguenze illustrate precedentemente.

Dall'altra parte, come la Corte costituzionale ha più volte affermato, il contenuto della norma giuridica viene a prendere corpo in relazione all'impulso che viene impresso dalla interpretazione giurisprudenziale. I connotati di costituzionalità della norma quindi vengono a formarsi attraverso le decisioni dei giudici. Ne consegue che il pericolo che la norma possa svolgere la sua funzione viziata da una interpretazione non aderente ai principi costituzionali va prospettato all'attenzione della Corte costituzionale. Nel caso in specie l'autorevolezza dell'organo da cui proviene l'interpretazione giurisprudenziale su citata e il già rilevato consolidarsi dell'orientamento ampliano il pericolo di un irrobustimento di una lettura della norma in chiave incostituzionale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel caso in specie la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 32 della Costituzione, dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei limiti in cui non preveda l'applicabilità dell'attenuante di cui al quinto comma, anche in caso di detenzione di sostanza stupefacente che ecceda in misura non lieve la «dose media giornaliera», qualora in relazione alle circostanze del caso possa essere riconosciuta la inequivoca destinazione al consumo personale;

Dispone la sospensione del giudizio in corso nei confronti di De Angelis Luigi e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda in cancelleria per le comunicazioni e notifiche di rito.

Roma, addì 21 maggio 1992

Il presidente: (firma illeggibile)

92C1028

N. 502

Ordinanza emessa il 22 maggio 1992 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Di Mastromatteo Maurizio

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione in misura superiore alla dose media giornaliera sufficiente per gg. 3 - Ipotesi criminosa da non inquadrarsi, per interpretazione della Corte di cassazione, nell'ambito di incriminazione attenuata per inequivoca destinazione al consumo personale - Lamentata previsione di una stessa sanzione per situazioni disomogenee - Violazione del diritto alla salute per impossibilità di sottoporre il condannato ad un programma terapeutico - Violazione del principio di ponderatezza della pena e della finalità di recupero e reinserimento sociale.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73).

(Cost., artt. 3, 24, 27 e 32).

IL TRIBUNALE

Di Mastromatteo Maurizio veniva tratto in giudizio per detenzione di circa 19 grammi lordi di cocaina. L'imputato assumeva di detenere tale quantità di sostanza perchè tossicodipendente. Tale condizione veniva accertata in dibattimento da perizia medico e chimico tossicologiche. Poichè tale situazione secondo la costante giurisprudenza della cassazione, non può essere presa in considerazione, non essendo «modica» la quantità di sostanza stupefacente detenuta (concetto che verrà qui di seguito meglio specificato), veniva d'ufficio proposta eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 73 in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 32 della Costituzione.

In ordine a tale eccezione vanno fatte le seguenti osservazioni.

La Corte costituzionale ha affrontato nella sentenza n. 333 del 10 luglio 1991 il problema della quantificazione della pena prevista dall'art. 73 tulst, sottolineando come il criterio di ragionevolezza fosse salvaguardato dalla «modulazione di sanzione» attuabile attraverso l'applicazione del quinto comma del suddetto articolo. Su tale argomento, rispondendo alle eccezioni motivate sull'anelasticità di una previsione sanzionatoria sia nel caso di uso personale della sostanza drogante sia nell'ipotesi di spaccio, la Corte ha individuato nell'attenuazione di pena di cui al quinto comma la possibilità di adeguare la sanzione da irrogare in concreto tenendo conto della diversa finalità della condotta dell'agente. La valenza di tale principio è per la Corte costituzionale tale che «anche se la detenzione di una quantità di sostanza stupefacente eccede in misura non lieve la dgm può comunque essere ricondotta nell'ambito della incriminazione attenuata ove il giudice ritenga, in relazione alle circostanze del caso, di potere valorizzare la inequivoca destinazione al consumo personale».

La preminenza di una indagine in ordine all'attegiamento psicologico dell'agente appare d'altra parte uno dei principi ispiratori della suddetta sentenza che ha sottolineato la necessità di una consapevolezza da parte dell'agente di tutti gli elementi di fatto (compreso quello relativo all'esatta quantità della sostanza detenuta) costituenti l'ipotesi incriminatrice.

La sentenza in questione ha portato quindi una completa inversione dei principi interpretativi che hanno ispirato in particolare la giurisprudenza di legittimità con una omogenea serie di pronuncie, in cui la quantità della sostanza detenuta è indicata come «condizione necessaria per l'ulteriore verifica di sussistenza delle caratteristiche inducente a un giudizio di minore potenzialità offensiva del fatto». Tale tendenza giurisprudenziale ha avuto un autorevole avallo nella stentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione del 31 marzo 1991 che ha sottolineato come il cosidetto criterio oggettivo ha la preminenza sugli elementi soggettivi del reato tanto da bloccare ogni indagine sulla finalità dell'azione.

Va ricordato inoltre che la suddetta tendenza interpretativa ha irrigidito ancora di più l'applicazione dell'art. 73, riportando la quantità suscettibile di una ipotesi lieve di reato, a quella considerata dalla giurisprudenza come modica quantità in regime dell'art. 72 della legge n. 685/1975.

Si è così riproposto il criterio di indicizzazione del consumo riporato al fabbisogno di un tossicodipendente medio nel periodo di tre giorni (pari, per il consumo di cocaina, a gr 0,45). Il che significa che la detenzione di cocaina per un quantitativo anche superiore di un solo milligrammo alla misura indicata è sanzionata con l'ipotesi più grave dell'art. 73, anche se risultasse del tutto evidente che la droga abbia una destinazione esclusiva per uso personale.

La validità di tale indirizzo giurisprudenziale la cui antiteticità rispetto quello affermato dalla Corte costituzionale appare evidente, è stata dalla Corte di cassazione ribadita in altre decisioni che hanno in particolare affermato che «non sussistono motivi per discostarsi da tale affermato orientamento di questa Corte nemmeno dopo la sentenza n. 333» (Corte di cassazione 9 dicembre 1991, n. 1948).

In tale sentenza la Corte di cassazione ha specificato che la Corte costituzionale non si è occupata direttamente del problema in quanto è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'attuale discrimine tra illecito penale e illecito amministrativo, ha inoltre osservato che il concetto di «misra non lieve» affermato dalla Corte costituzionale può essere ricondotto al principio di «modica quantità» i cui limiti permettono di «non consentire accumulazione di sostanze stupefacenti e di contrastare con la parcellizzazione il traffico dei narcotici».

La prima posizione non può che trovare questo tribunale consenziente in quanto in effetti la Corte costituzionale non ha avuto modo di occuparsi direttamente della differenzazione tra l'ipotesi di cui l'art. 73, primo comma, e quella attenuata di cui al quinto comma, dello stesso articolo. Tuttavia, come si è su riferito la portata dell'attenuante ha consentito (insieme ad altre argomentazioni) l'affermazione di «ragionevolezza» e quindi un giudizio positivo di costituzionalità dell'art. 73 tulst.

La valutazione del problema in questione quindi è stata senza dubbio incidentale, ma ha avuto un notevole peso sull'assetto complessivo di una delle norme cardine del sistema sanzionatorio posto dal tulst. In effetti consegue all'argomentazione della Corte costituzionale che una limitazione alla indagine sui requisiti soggettivi che consentono l'applicabilità di una attenuazione, comporterebbe un principio di irragionevolezza dell'art. 73.

Tale limitazione è stata ribadita dalla Corte di cassazione che ha fissato nella misura indicata un parametro oggettivo invalicabile in quanto considerato di per sé stesso una prova insuperabile della finalità di traffico.

Nel caso in specie ne consegue che superando la quantità detenuta dall'odierno imputato la misura fissata dalla modica quantità, determinata dalla sentenza della Corte di cassazione, è del tutto preclusa a questo tribunale ogni indagine in ordine agli altri elementi soggettivi da cui poter desumere (o escludere) una finalità di traffico nel comportamento dell'agente.

Tale situazione ritiene questo tribunale venga a confliggere con il principio costituzionale fissato nella sentenza della Corte costituzionale.

In questo senso il dubbio proposto da questo tribunale non appare manifestamente infondato e va quindi proposto alla Corte costituzionale il quesito della legittimità costituzionale dell'art.73 tulst nei limiti in cui non preveda l'applicabilità dell'attenuante di cui al quinto comma anche nei casi di detenzione di sostanza stupefacente che ecceda in misura non lieve la dmg qualora in relazione alle circostanze del caso possa essere riconosciuta la inequivoca destituzione al consumo personale.

Il principio costituzionale violato è quello previsto dall'art. 3 della Costituzione quanto l'interpretazione della Cassazione viene a determinare una disparità di trattamento con la previsione di una stessa sanzione per situazioni disomogenee quali lo spaccio e il consumo di droga e in quanto prevede una presunzione assoluta di spaccio, collegata alla quantità di sostanza drogante detenuta.

Tale presunzione appare menomare il diritto di difesa in qanto sarebbe alla stesssa preclusa la possibilità di proporre una indagine in ordine all'atteggiamento soggettivo dell'agente, con violazione del principio di cui all'art. 24 della Costituzione.

Appaiono inoltre violati i principi affermati dagli art. 32 della Costituzione perché in caso di detenzione di droga per uso personale, la comminazione della pena prevista dall'art. 73 prima parte impedirebbe l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla stessa legge a difesa della salute del consumatore. In effetti l'applicazione di sanzioni irrogate secondo l'ipotesi non attenuata dell'art. 73 del testo unico comporta sia l'inapplicabilità della sospensione dell'esecuzione della pena per consentire al condannato di sottoporsi a un programma terapeutico (art. 90 del suddetto testo t.u.) con la conseguente impossibilità di pervenire alla estinzione del reato (art. 93), sia il divieto di affidamento in prova previsto dall'art. 94.

Questa situazione comporta inoltre la violazione del principio costituzionale che sancisce: «le pene non possono consentire in trattamenti contrari al senso di umanità e alla rieducazione del condannato» (art. 27 della Costituzione). Su questo punto, appare fondato il dubbio che condannare a un minimo di otto anni di reclusione una persona sulla base di una presunzione che non permette di tener conto della situazione soggettiva e in particolare non consente di valutare la possibilità di utilizzare a scopo personale di una quantità di droga che è tanto maggiore «non lieve» quanto più lo stato di tossicodipendenza è reale e grave, violi il principio di ponderatezza della pena al caso concreto e la finalità di recupero e reinserimento sociale, che non solo il dettato costituzionale, ma lo stesso tulst assumono essere uno degli obiettivi del legislatore in aderenza all'orientamento internazionale in materia.

La rilevanza della questione nel caso in specie appare del tutto evidente, in quanto ove si ottemperasse alla impostazione giurisprudenziale della Corte di cassazione, si verrebbero a violare, secondo questo tribunale, i principi sopra illustati. Dall'altra parte, come la Corte costituzionale ha più volte affermato, il contenuto della norma giuridica viene a prendere corpo in relazione all'impulso che viene impresso dalla interpretazione giurisprudenziale. I connotati

di costutuzionalità della norma quindi vengono a formarsi attraverso le decisioni dei giudici. È chiaro quindi che l'orientamento privo di una qualsiasi problematicità da parte della giurispudenza di legittimità, l'autorevolezza dell'orgnao da cui proviene l'interpretazione giurisprudenziale su citata e il già rilevato consolidarsi della tendenza interpretativa anche in data successiva alla sentenza della Corte costituzionale, verrebbero a creare dei forti condizionamenti nel caso in specie ove si ritenesse di non ottemperare ai principi sanciti dalla giurisprudenza su citata. Poiché tali condizionamenti incidono sull'applicabilità in chiave costituzionale della norma, si impone una soluzione più precisa nel caso in specie con un ricorso alla Corte costituzionale, richiedendo che la stessa si pronunci in termini definitivi su una questione in cui appare concreto il rischio di un irrobustimento di una lettura della norma in chiave incostituzionale. In tali sensi la questione va proposta all'attenzione della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel caso in specie la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 32 della Costituzione, dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei limiti in cui non preveda l'applicabilità dell'attenuante di cui al quinto comma, anche in caso di detenzione di sostanza stupefacente che ecceda in misura non lieve la «dose media giornaliera», qualora in relazione alle circostanze del caso possa essere riconosciuta la inequivoca destinazione al consumo personale.

Dispone la sospensione del giudizio in corso nei confronti di Di Mastromatteo Maruzio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda in cancelleria per le comunicazioni e notifiche di rito.

Roma, addì 22 maggio 1992.

Il presidente: (firma illeggibile)

92C1029

N. **503**

Ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Parodi Natalina e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Pensione di vecchiaia a carico della gestione «Mutualità pensioni» a favore delle casalinghe - Mancata previsione di un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dall'assicurata - Conseguente lamentata impossibilità di ricostituzione della pensione in base ai contributi rivalutati - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 141/1989 relativa a situazione analoga - Incidenza sui principi dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia nonché dell'incoraggiamento e tutela del risparmio.

(Legge 5 marzo 1963, n. 389, art. 9).

(Cost., artt. 3, 38 e 47).

IL PRETORE

Premesso che Parodi Natalina esponeva, con ricorso depositato il 20 settembre 1990 di essere titolare di pensione cat. v.m.p. n. 200252, fruita ai sensi della legge n. 389/1963, e di avere senza esito positivo chiesto all'Inps, in data 16 febbraio 1990, la ricostituzione della pensione anzidetta previa rivalutazione dei contributi; di ritenere l'art. 9 della citata legge n. 389/1963, nella parte in cui introduce un meccanismo di determinazione della pensione mediante tariffe prestabilite, senza tuttavia prevedere altresì la rivalutabilità dei contributi versati, in contrasto con gli artt. 3, 38 e 47 della Costituzione; che siffatto contrasto, quanto agli artt. 3 e 38 della Costituzione, era stato, invero, già accertato con sentenza costituzionale n. 141 del 21 marzo 1989, relativamente all'art. 29, terzo comma, della legge n. 218/1952; norma quest'ultima, concernente il calcolo delle pensioni nella assicurazione facoltativa, e dichiarata appunto illegittima nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dal giorno della sua entrata in vigore in poi;

Premesso altresì che l'Inps, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda avversaria, eccependo la inammissibilità e la manifesta infondatezza della questione di illegittimità prospettata nel ricorso;

Ritenuto che siffatta questione si appalesa, per contro, rilevante, per la decisione del ricorso proposto e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Considerato, quanto alla rilevanza, che la mancata previsione, da parte della sopra citata norma della legge n. 389/1963, di un meccanismo di adequamento dell'importo nominale dei contributi versati dalle assicurate, risulta di ostacolo determinante all'accoglimento della domanda, volta appunto ad ottenere la ricostituzione della pensione erogata alla Parodi sulla base dei contributi rivalutati;

Considerato, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, con speficico riguardo agli artt. 3 e 38 della Costituzione, che, stante la indubbia analogia della disciplina pensionistica di cui alla legge n. 389/1963 con quella dettata per la assicurazione facoltativa già fatta oggetto della pronuncia costituzionale 141/1989, ed evidenziata altresì la omogeneità della *ratio* riconducibile all'una e all'altra disciplina, appaiono a questo pretore pertinenti, anche nella presente fattispecie, le osservazioni contenute nella suddetta sentenza della Corte, là dove veniva rilevato come, avuto riguardo al fine previdenziale perseguito dalla assicurazione facoltativa — omogeneo, del resto, rispetto a quello perseguito, se pure con mezzi diversi, dalla assicurazione obbligatoria — la mancata adozione, da parte dell'art. 29 della legge n. 218/1952, di un congegno di rivalutazione dei contributi per gli anni successivi alla entrata in vigore della legge rendesse la norma medesima non rispondente al fine previdenziale che le è proprio «sotto il profilo della effettività, in esso naturalmente implicito ed attuato per le categorie degli assicurati obbligatoriamente»;

Ritenuto che analoghi sospetti di irragionevolezza e di non rispondenza del disposto di legge al fine previdenziale ad esso inerente suscita, appunto, anche la omissione di adeguamento nel tempo dell'importo nominale dei contributi contenuta nell'art. 9 della legge n. 389/1963, dovendosi sottolinerare ancora, la diretta correlazione fra importo dei contributi ed entità della prestazione pensionistica, desumibile dallo stesso art. 9;

Ritenuto che va quindi disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con contestuale sospensione del procedimento pendente dinanzi a questo Ufficio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 1/1948 e 23 della legge 87/1957, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 389/1963 (Istituzione della «mutualità pensioni» a favore delle casalinghe) nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dalle assicurate.

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati.

Genova, addì 15 luglio 1992

Il pretore: (firma illeggibile)

92C1030

N. 504

Ordinanza emessa il 17 febbraio 1992 dall'ufficio di sorveglianza presso il tribunale di Sassari nel procedimento di sorveglianza per la conversione delle pene pecuniarie nei confronti di Spadaccini Ferdinando ed altro

Pena - Conversione della pena pecuniaria nella sanzione sostitutiva in caso di insolvibilità del condannato - Previsione di un tetto massimo di durata stabilito in un anno di libertà controllata e sei mesi di lavoro sostitutivo - Ritenuta inadeguatezza di tali limiti massimi a fronte di pene pecuniarie economicamente rilevanti irrogate per reati particolarmente gravi (associazione per delinquere, spaccio di sostanze stupefacenti) - Irragionevole equiparazione del grosso al piccolo delinquente con incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena - Nocumento per le finalità di prevenzione e difesa sociale.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 102 e 103).

(Cost., artt. 2, 3, 24 e 27).

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 17 febbraio 1992 nel procedimento di sorveglianza relativo alla conversione delle pene pecuniarie nei confronti di:

1) Spadaccini Ferdinando, nato in Alghero il 17 agosto 1956, ivi residente, via Canepa n. 24, difeso d'ufficio dall'avvocato C. Mastandrea del foro di Sassari;

2) Concas Antonello, nato in Carbonia il 10 marzo 1953, detenuto nella casa di reclusione di Porto Azzurro, difeso d'ufficio dall'avvocato C. Mastandrea del foro di Sassari; considerato che allo Spadaccini è stata inflitta (con le sentenze di cui al provvedimento di cumulo dell'11 febbraio 1988 Procura della Repubblica di Sassari) la pena pecuniaria di L. 70.200.000 di multa ed al Concas quella di L. 104.600.000 di multa (sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 27 gennaio 1987);

Rilevato che, essendo stata accertata l'insolvibilità dei condannati ai fini della esazione della pena pecuniaria (come da documentazione in atti), occorre procedere alla conversione della multa nella sanzione sostitutiva della libertà controllata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 660 del c.p.p. e 102, 103 e segg. della legge n. 689/1981;

Preso atto che con ordinanza del 10 luglio 1991 il Magistrato di Sorveglianza di Napoli ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981 nella parte in cui, stabilendo un tetto massimo di durata della sanzione sostitutiva applicabile in sede di conversione della pena pecuniaria, appaiono in contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 della Costituzione;

Considerato che nei procedimenti in esame deve essere applicata la disposizione di legge costituente oggetto della questione rimessa alla Corte costituzionale (ordinanza di rimessione n. 636 *Gazzetta Ufficiale* prima serie speciale n. 41 del 16 ottobre 1991);

Ritenuta da questo giudice la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sospende i procedimenti in corso e trasmette gli atti alla Corte Costituzionale facendo proprie le motivazioni addotte nella ordinanza di rimessione del magistrato di sorveglianza di Napoli.

In particolare osserva che l'art. 660 del codice di procedura penale introduce nel sistema penal-processuale una disciplina assolutamente innovativa e garantisca, giurisdizionalizzando «in toto» la fase della conversione e/o rateizzazione della pena pecuniaria, con applicazione della sanzione sostitutiva soltanto «previo accertamento della effettiva insolvibilità del condannato».

In presenza di situazioni di insolvenza, *ex* art. 660, quarto comma del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza, se non ritiene di dover disporre la rateizzazione «... con l'ordinanza che dispone la conversione... determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti».

Viene, quindi, chiamata in causa la normativa in materia di esecuzione e conversione di pene pecuniarie, disposta dagli artt. 101, 102, 103, e seguenti della legge n. 689/1981.

Il primo comma dell'art. 102 della legge n. 689/1981 recita: «... le pena della multa e della ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi».

Il primo comma dell'art. 103 della legge n. 689/1991 recita: «... Quando le pene pecuniarie devono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa e nove mesi se la pena convertita è quella dell'ammenda.

Prescindendo dalle problematiche inerenti la alternatività della applicazione degli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981, atteso che l'unico elemento determinante atto ad individuare gli spazi corrispondenti sembra essere l'aggettivo «complessiva», leggi «durata complessiva», con riserva di applicabilità dell'art. 103 della legge n. 689/81 in caso di pluralità di condanne a pene pecuniarie; sorvolando, pertanto, sulle molteplicità di interpretazioni sull'argomento con l'auspicio comunque, di un autorevole intervento della Suprema Corte, gli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981 pongono seri dubbi di legittimità costituzionale, in contrasto con i principi di legalità, uguaglianza e umanizzazione della pena, nella parte in cui, fissando un tetto massimo di durata, valido *erga omnes*, non tengono in debita considerazione l'entità, rilevanza e gravità della pena pecuniaria in concreto irrogata con sentenza di condanna.

Restano, invero, superate le perplessità costituzionali inerenti la conversione della pena pecuniaria in una sanzione, che senza essere detenzione, comporta pur sempre una restrizione della libertà personale, vuoi la libertà controllata, vuoi il lavoro sostitutivo, atteso che la Corte costituzionale nella sentenza n. 131/1979 non ha voluto considerare illegittima ogni forma di conversione, ma si è limitata a dichiarare la illegittimità costituzionale di quella particolare configurazione della conversione «retaggio di concezioni arcaiche» contenute nel codice del 1930.

La medesima Corte nella sentenza n. 108/1987 riconosce che la legge n. 689/1981, realizzata sulla base dell'indirizzo costituzionale espresso nella sentenza n. 131/1979, attua quel bilanciamento di valori costituzionali, principio di legalità ed uguaglianza anche in carenza di meccanismi di adeguamento alle concrete condizioni economiche del condannato. In effetti la Corte, nella sentenza n. 131/1979, precisava che, una volta accertata la necessità della conversione, il rispetto del principio di uguaglianza pur nella inevitabilità di misure succedanee alle pene pecuniarie non corrisposte di indubbia maggiore gravità, potrebbe richiedere una riduzione minima di tale divieto. Il che sarebbe soddisfatto con l'agevolazione dell'adempimento della pena pecuniaria medesima, leggi rateizzazione, e tetto massimo di durata delle misure applicate in sostituzione, lavoro e libertà controllata, si da evitare restrizioni di più lungo momento.

Bilanciamento di valori costituzionali, attuato nella legge n. 689/1981, cui il nuovo codice di procedura penale reca suffragio ulteriore con il disposto dell'art. 660, terzo comma, laddove sancisce la necessità dell'accertamento della effettiva insolvibilità anche al momento della scadenza della singola rata, nel caso di pena rateizzata, si da ricondurre la disciplina della conversione della pena rateale alla regola generale.

Così ricostruito, il complesso normativo in tema di esecuzione di pena pecuniaria sembra uscire indenne da ogni qualsivoglia attacco alla tutela dei valori costituzionali già indicati.

Resta da determinare se la indiscriminata parità di trattamento imposta dagli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981 pur in presenza di situazioni soggettive ed oggettive assolutamente divergenti, connesse a comportamenti consapevoli e non a circostanze contingenti, rispetta oggettivamente quei principi di uguaglianza, legalità della pena, tanto conclamati.

Va sottolineato, in via preliminare, che l'art. 660 del c.c.p., che disciplina il procedimento di conversione della pena pecuniaria, si innesta in un contesto procedurale inerente l'esecuzione della pena, *ex* art. 665 e segg. del c.p.p.

Il procedimento si svolge innanzi il magistrato di sorveglianza competente, ai sensi dell'art. 678 del c.p.p.; il quarto comma dell'art. 660 del c.p.p. precisa che con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle leggi vigenti.

E ciò, quale esplicita concretizzazione di quanto auspicato dalla Corte costituzionale nella succitata sentenza n. 108/1987, nella parte in cui evidenziava nella disciplina precedente (legge n. 689/1981 artt. 55 e segg.) le incongruenze di una distinzione delle fasi della conversione — provvedimento di conversione e determinazione delle modalità esecutive della sanzione — demandato ad organi diversi, in cui la garanzia del contraddittorio era inversamente proporzionale all'incidenza del provvedimento sui diritti del condannato, essendo previsto un procedimento giurisdizionale per la determinazione delle modalità di esecuzione della sanzione sostitutiva, dinanzi al magistrato di sorveglianza, mentre il provvedimento di conversione veniva emesso d'ufficio dal p.m., nella più completa assenza di ogni garanzia costituzionale.

Giurisdizionalizzazione, quindi, dell'intero procedimento, con un giudizio che si celebra dinnanzi al magistrato di sorveglianza già al momento della pena pecuniaria previo accertamento della effettiva insolvibilità del condannato.

Giurisdizionalizzazione, però, che nasce pur nell'ambito della esecuzione di una pena, pur se pecuniaria, già determinata dal Giudice della cognizione e irrogata con sentenza definitiva. Il magistrato di sorveglianza interviene con un procedimento di sorveglianza ai sensi dell'art. 678 del c.p.p., che richiama l'art. 666 del c.p.p., nel rispetto però, della normativa vigente in materia di sanzioni sostitutive, leggi artt. 101, 102, 103 e segg. della legge n. 689/1981.

Il magistrato di sorveglianza, pertanto, è chiamato alla conversione della pena pecuniaria insoluta, nel rispetto dei limiti degli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981, sicché la libertà controllata o il lavoro sostitutivo imposti, non potranno superare il limite massimo, rispettivamente di un anno e di sei mesi. Desta però, quanto meno perplessità l'introduzione di limiti alla durata delle sanzioni sostitutive applicabili in sede di conversione, atteso che la disciplina dei limiti e della natura delle pene trova posto in altra parte del codice penale, vedi artt. 15 e segg. e in altro momento procedurale, ovvero la cognizione della sentenza di condanna.

Le stesse problematiche inerenti la costituzionalità delle pene pecuniarie, fisse e proporzionali, attengono comunque, alla fase della cognizione e della condanna, in particolare al momento della determinazione della pena; mentre gli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981 operano nel campo proprio della esecuzione della pena precedentemente determinata.

E se è vero, come è vero, che la giurisdizionalizzazione della esecuzione della pena è finalizzata in massima parte alla individualizzazione della pena con adeguamento della stessa alla progressiva responsabilizzazione del condannato, come dal dettato della sentenza n. 204/1974 della Corte di cassazione, fonte della normativa sull'ordinamento penitenziario e sulle esecuzioni delle misure preventive e limitative della libertà (legge n. 354/1975 e succ. modifiche).

Se è vero, come è vero, che il principio di uguaglianza impone di tenere conto della necessità che, al variare delle condizioni essenziali valutate dal giudice della cognizione devono corrispondere, entro i limiti posti dal principio di legalità, quelle modificazioni e quegli adattamenti in fase di esecuzione, idonei a soddisfare in concreto il principio di individualizzazione della pena, è altrettanto verosimile che, nella fase della esecuzione, non possono essere introdotti limiti legislativi, che operano indipendentemente e al di là di valutazioni strettamente penal-processuali e che di fatto, sottraggono una parte della pena al vaglio giurisdizionale. Gli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981, varati dal legislatore dal 1981 intervengono, in verità, in un momento procedurale in cui ben altri interventi legislativi, rispondendo ad altrettanta produzione giuridico-costituzionale, hanno preferito incentivare l'azione giurisdizionale a garanzia dei diritti del condannato in uno alla difesa della collettività.

Limiti che in verità integrano una sorta di rinunzia dello Stato alla integrale soddisfazione di quel «diritto alla pena» più volte richiamato nella citata sentenza n. 204/1974, in rapporto al quale lo Stato sembra disposto a subire restrizioni soltanto in presenza di pronuncia giurisdizionale.

In effetti, l'introduzione nell'ordinamento di una complessa normativa, sia pure per tappe successive, ha condotto alla concreta possibilità di ridefinire, in sede di esecuzione, sia la durata della pena che le modalità della sua esecuzione con notevole ridimensionamento del principio della inderogabilità della pena. La stessa Corte, però, ha tenuto a precisare, nella sentenza n. 282/1989 richiamando quanto già ribadito nella sentenza n. 204/1974, che i casi in cui si viene ad incidere sulla qualità e quantità della pena, in attuazione della c.d. «pena costituzionale», trovano nella legge una solida e ragionevole garanzia giurisdizionale, lungi dal rappresentare graziose concessioni od effetto di una ingiustificata rinuncia dello Stato alla ulteriore esecuzione della pena detentiva.

Né il discorso può mutare soltanto perché si verte in tema di esecuzione di una pena pecuniaria.

Nessuno pone in discussione che la pena pecuniaria presenta tutti i requisiti propri della pena, afflittività e restrizione, né d'altronde, si pone in contrasto con la stessa funzione rieducatrice, come già affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 12/1966 e n. 67/1963.

La considerazione che ha ispirato l'introduzione dei limiti previsti dagli artt. 102 e 103, ovvero la necessità di superare le perplessità costituzionali insite nella conversione della pena pecuniaria in una sanzione sostitutiva di indubbia maggiore afflittività, si presenta, nell'attuale sistema penale-processuale, alla luce degli artt. 660 del c.p.p. e 101 e segg. della legge n. 689/1981, dove le garanzie giurisdizionali abbondano e consentono una ampia tutela costituzionale in ogni momento dell'esecuzione, come un'isolata ed inutile roccaforte.

È tutto questo, anche a voler prescindere dal gravissimo nocumento che di fatto deriva dall'ottemperanza alle disposizioni *de quo* per quelle finalità di prevenzione e difesa sociale, cui la pena pur sempre è indirizzata.

Non c'è chi non vede quali vantaggi provengono dall'attuale sistema per la delinquenza organizzata, per il criminale grosso calibro, per lo spacciatore, il sequestratore, per quei delitti, insomma, che nella loro forma più grave comportano la condanna, in una alla reclusione, a pene pecuniarie economicamente rilevanti.

Tutto lo sforzo socio-giuridico-processuale, che è alla base di tali condanne, resta vanificato dall'ossequio doveroso agli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981, che con i loro tetti massimi equiparano il grosso delinquente al ladro di biciclette, con il risultato di eliminare «in toto» l'incidenza negativa di una pena pecuniaria che, altrimenti eseguita, in tutta la sua efficacia, potrebbe avere effetto e conseguenze da non sottovalutare o, quantomeno, tutte da sperimentare.

La questione prospettata appare infine rilevante nel concreto nei casi in esame in quanto dalla soluzione che ad essa sarà data dipenderà la possibilità di dare esecuzione o meno interamente alla pena pecuniaria irrogata nella sentenza di condanna.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e successive modifiche.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge n. 689/1981 per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 27 della Costituzione, nei termini indicati nella presente ordinanza;

Sospende, di conseguenza, i procedimenti di sorveglianza a carico di Spadaccini Ferdinando e Concas Antonello;

Ordina alla cancelleria la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone, altresì, che copia della presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sassari, addì 17 febbraio 1992

Il magistrato di sorveglianza: DEIANA

92C1031

N. 505

Ordinanza emessa il 6 marzo 1992 dal pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Gasparini Luciano

Regione Veneto - Inquinamento - Previsione della possibilità di effettuare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi in azienda previa semplice domanda di autorizzazione e mancata risposta dell'autorità entro trenta giorni (silenzio-assenso) - Non consentita invasione da parte della regione della sfera di competenza statale con riferimento alla parità di trattamento penale e alla potestà esclusiva dello Stato in materia penale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 504/1991.

(Legge regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28, art. 3, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 116).

IL PRETORE

I) Osservato in fatto che:

I.1) l'imputato è stato rinviato a giudizio per il reato di scarico in violazione dei limiti tabellari (art. 21 della legge n. 319/1976);

I.2) dall'istruttoria dibattimentale è tuttavia emerso che:

a) non vi è stato scarico in quanto l'impianto di cui dispone l'imputato è a circuito chiuso;

b) l'imputato, per sua stessa ammissione, ha provveduto ad effettuare lo stoccaggio provvisorio in azienda delle limitate quantità di reflui tossico-nocivi che devono essere eliminati dal circuito, e ciò in attesa di conferire tali reflui a ditte autorizzate per lo smaltimento;

c) l'imputato ha presentato domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28;

d) non risulta una risposta espressa dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni, con la conseguente maturazione del termine per il verificarsi dell'ipotesi di silenzio-assenzo prevista dall'art. 3, terzo comma, della citata legge regionale.

II) Ritenuto di dover sollevare d'ufficio questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 23 aprile 1990, n. 28, della regione Veneto, che prevede la possibilità di effettuare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi in azienda previa semplice presentazione della domanda di autorizzazione (silenzio-assenzo), per violazione degi artt. 116, 3 e 25, secondo comma, della Costituzione.

III) Osservato, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che:

III.1) l'art. 61, ultimo comma, della legge regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, escludeva l'obbligo di autorizzazione espressa per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico nocivi presso il produttore o l'impianto di trattamento;

III.2) la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità di tale disposizione (sentenza n. 43/1990, analoga ad altre relative a leggi di altre regioni);

III.3) dopo la sentenza della Corte la regione Veneto, ha approvato la legge 23 aprile 1990, n. 28, che, nei suoi artt. 1 e 6, detta una nuova disciplina dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi;

III.4) l'art. 3, terzo comma, di tale legge prevede che, per lo stoccaggio provvisorio presso il produttore, la domanda di autorizzazione si intende accolta in caso di silenzio della provincia protrattosi oltre trenta giorni;

III.5) questa disposizione perciò consente l'effettuazione dello stoccaggio provvisorio sulla base della semplice presentazione della domanda di autorizzazione, in difformità perciò del sistema previsto dal d.P.R. n. 915/1982, che prevede un'autorizzazione necessariamente espressa (v. anche Cass. Sezione terza, 12 gennaio 1989, n. 73, Ponticelli);

III.6) in questo modo, come ha testualmente osservato la Corte costituzionale in un recentissimo caso relativo ad una disposizione del tutto analoga della regione Friuli-Venezia Giulia (sentenza n. 504/1991): viene alterato «il sistema previsto dalla legge statale e penalmente sanzionato»); viene sconvolta «la complessiva logica della legge statale diretta ad attuare, con uniformità di trattamento, in tutto il territorio nazionale, direttive della CEE»; «risultano travolti anche i risvolti penali del problema, essendo le violazioni della legge statale penalmente punite e non avendo le regioni potestà in materia penale, che spetta esclusivamente allo Stato».

IV) Osservato, quanto alla rilevanza della questione, che:

IV.1) in applicazione della norma della cui costituzionalità si dubita l'imputato dovrebbe essere senz'altro assolto per insussistenza del fatto: infatti non vi è scarico ai sensi della legge n. 319/1976, e lo stoccaggio provvisorio in azienda dei rifiuti tossico-nocivi dovrebbe ritenersi regolarmente avvenuto, sulla base dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1990, per effetto della presentazione della domanda di autorizzazione e della mancata risposta provinciale entro trenta giorni;

IV.2) Se la norma regionale denunciata venisse invece dichiarata illegittima, il pretore dovrebbe disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di fatto diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (art. 521, secondo comma, del c.p.p.).

V) Non si vuole in questa sede negare che possa essere opportuna, per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi, una disciplina più snella di quella prevista dal d.P.R. n. 915/1982. Una simile modifica, peraltro, compete unicamente al legislatore nazionale, e non alle regioni, le quali, come la Corte costituzionale ha ormai troppe volte dovuto sottolineare, non possono rendere lecite attività penalmente sanzionate dalla legge statale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 23 aprile 1990, n. 28, della regione Veneto, nella parte in cui prevede la possibilità di effettuare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi in azienda previa semplice presentazione della domanda di autorizzazione (silenzio-assenso), per violazione degli artt. 116, 3 e 25, secondo comma, della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dichiara sospeso il procedimento penale in corso;

Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al presidente della giunta regionale del Veneto e comunicata al presidente del consiglio regionale del Veneto.

Vicenza, addì 6 marzo 1992

Il pretore: BUTTI

92C1032

N. **506**

Ordinanza emessa il 10 aprile 1992 dal pretore di Camerino nel procedimento penale a carico di Giordano Luigi ed altra

Processo penale - Imputato irreperibile - Impossibilità per il difensore non munito di procura speciale di avanzare richiesta di applicazione della pena - Inapplicabilità dei conseguenti diritti - Disparità di trattamento rispetto all'imputato contumace non irreperibile - Compressione del diritto di difesa - Lesione dei diritti tutelati dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

(C.P.P. 1988, art. 446).

(Cost., artt. 3 e 24; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6).

IL VICE PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento penale n.1982/90 mod. 22 a carico di:

1) Giordano Luigi, nato a Napoli il 6 agosto 1961 e residente a Roma, via Catania n. 32, int. B;

2) Giraud Frederique Marcelle Francoise, nata a Marsiglia il 17 febbraio 1962 ivi residente, ottavo distretto via Bd Neptune, domiciliata a Roma, via Catania n. 32, int. B;

entrambi irreperibili, imputati:

1) del reato di cui agli artt. 110 e 614, ultimo comma, del codice penale, poiché si introducevano (in concorso fra loro) clandestinamente nella abitazione appartenente a Cimini Mirella e Fortunati Roberto o comunque si trattenevano in quel luogo clandestinamente. Ciò facevano avendo forzato (a detto scopo) una finestra della abitazione medesima e la porta. In Frontignano di Ussita, il 20 dicembre 1990. Con l'aggravante dell'essere i colpevoli palesemente armati di pistola (art. 5, ultimo comma, della legge n. 110/1975, mod. art. 2 della legge 21 febbraio 1990, n. 36).

2) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 624 del c.p., poiché, nell'occasione di cui al capo precedente e in concorso fra loro, si impossessavano di due giacche (relative a 2 tute), sottraendole alle persone offese indicate al capo 1 (detentori) allo scopo di trarne profitto per loro stessi. Stessi luogo e data di cui al capo 1.

La difesa dell'imputato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 446 del c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente all'imputato irreperibile di accedere al rito alternativo del patteggiamento.

La difesa ha manifestato la volontà di avanzare istanza in tal senso, ritenendola vantaggiosa per l'imputato.

Vista l'impossibilità pratica di contattare l'assistito, stante il disposto dell'art. 446 del c.p.p., si vedrebbe preclusa la possibilità di accedere a tale soluzione ritenuta vantaggiosa.

La rilevanza della questione è evidente attesa l'incidenza sul contenuto della decisione della possibilità di chiedere l'applicazione dell'art. 444 del c.p.p.

La questione va poi valutata quanto a non manifesta infondatezza in relazione al criterio della effettività della difesa, in relazione alle facoltà esercitabili dall'imputato irreperibile.

Ritiene questo giudice che non possa prescindersi dalla considerazione che la notifica all'irreperibile, nelle forme previste, costituisca forma necessitata per la instaurazione del procedimento, ma che verosimilmente dia ben poca sicurezza di conoscenza effettiva.

Ciò stante, se da un lato la situazione di irreperibilità fa carico all'imputato, non per questo appare giusto sotto tale ottica una menomazione sostanziale delle chances difensive.

Gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono l'uno una necessità di uguaglianza di tutti i cittadini anche nell'esercizio dei diritti di imputato, l'altro la effettività di tale diritto.

A tal proposito va rilevato che l'irreperibile contumace non versa nella stessa situazione sostanziale del contumace nei confronti del quale si abbia certezza dell'avvenuta notifica nelle forme ordinarie e quindi sicurezza sulle possibilità da parte dello stesso di interessarsi per l'esercizio di tutti i diritti che gli competono.

Le facoltà di cui ai riti alternativi esercitabili per legge di persona, nel caso di specie riguardanti il patteggiamento non possono che ritenersi impraticabili ove non si ammetta, nel caso in questione, una attività diretta del procuratore.

Solo in tal modo questo giudicante ritiene che l'imputato possa godere di un trattamento privo di disparità e possa esercitare in pieno i diritti che il codice riconosce.

Quanto meno la questione appare meritevole della verifica di conformità al dettato costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 446 del c.p.p., con riguardo agli artt. 3 e 24 della Costituzione e all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui preclude all'imputato irreperibile di poter richiedere l'applicazione della pena ovvero non prevede che tale facoltà possa essere esercitata dal suo difensore non munito di procura speciale;

Ordina la sospensione del dibattimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in ordine alla suestesa eccezione;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti del processo ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e per la sua comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Camerino, addì 10 aprile 1992

Il vice pretore: ELISEI

92C1033

N. 507

Ordinanza emessa il 22 luglio 1992 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di Cospito Alfredo

Ratei militari - Rifiuto incondizionato di prestare il servizio militare - Motivi diversi da quelli indicati dalla legge n. 772/1972 - Trattamento sanzionatorio - Mancata previsione di esonero dal servizio di leva in caso di espiazione della pena - Conseguente sottoponibilità del soggetto ad una serie indeterminata di condanne fino al quarantacinquesimo anno di età - Violazione del principio di tutela della coscienza individuale, della finalità rieducativa della pena, dei principi di «offensività e di materialità dell'illecito penale» e di democracità dell'ordinamento delle Forze armate - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a coloro che rifiutano il servizio militare, «adducendo» i motivi di cui all'art. 1, della legge n. 772/1972 - Richiamo ai principi della sentenza n. 467/1991.

(C.P.M.P., artt. 148 e 151; legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, terzo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 52).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato nella udienza camerale del 22 luglio 1992 la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1283/92 r.g.i.p., a carico di Cospito Alfredo nato a Pescara il 14 luglio 1967 per il reato di diserzione aggravata (artt. 148, n. 2, del c.p.m.p. e 99 del c.p.) perché essendo in servizio alle armi quale militare *ex* detenuto ammesso al differimento dell'esecuzione della pena presso il carcere militare di Roma, inviato in licenza di convalescenza con scadenza alle ore 24 del 2 gennaio 1992, non si ripresentava alle armi — senza giusto motivo — nei cinque giorni successivi a quello prefissogli, perdurando a tutt'oggi in arbitraria assenza. Con l'aggravante della recidiva.

FATTO E DIRITTO

1. — Al termine delle indagini preliminari il p.m. chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di Cospito Alfredo per il reato di diserzione.

All'udienza il p.m. conclude chiedendo il rinvio a giudizio; il difensore si associa.

Questo giudice, ritenuta l'illegittimità costituzionale delle norme penali in base alle quali dovrebbe essere disposto il rinvio a giudizio del Cospito, deve sollevare la questione di costituzionalità degli artt. 148 e 151 del c.p.m.p. e dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25, 27, terzo comma, e 52 della Costituzione.

2. — L'esame degli accennati profili di legittimità costituzionale non può prescindere da una sintetica descrizione della vicenda giudiziaria del Cospito in relazione alla pervicace inosservanza, da parte di questi, dell'obbligo di prestare servizio militare.

Cospito Alfredo, chiamato alle armi e dichiaratosi «obiettore totale», fu condannato per il reato di mancanza alla chiamata dal tribunale militare di Roma, in data 10 marzo 1989, ad anni uno di reclusione militare: il tribunale non ritenne nel caso di specie configurabile il reato di cui all'art. 8 della legge n. 772/1972, in quanto erano addotti, a giustificazione del rifiuto di svolgere servizio militare, motivi non riconducibili all'art. 1 della stessa legge n. 772/1972.

La suddetta pena fu scontata solo in parte per il sopravvenire dell'amnistia di cui al d.P.R. n. 75/1990 e in seguito il Cospito, nei cui confronti non era venuto meno l'obbligo del servizio militare, fu condannato con sentenza in data 16 aprile 1991 del tribunale militare di Roma, alla pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione militare per il reato di diserzione aggravata.

Dallo stesso giorno della esecuzione dell'ordine di carcerazione (27 agosto 1991) il detenuto, per protesta contro la nuova condanna e per ottenere la liberazione, rifiutava di alimentarsi, determinato a proseguire il digiuno ad oltranza. Il 27 settembre 1991, quando la situazione organica e psichica del detenuto era di estremo disagio, il padre del Cospito presentava domanda di grazia. Il 30 settembre il tribunale militare di sorveglianza disponeva il differimento della esecuzione della pena in attesa della decisione sulla domanda di grazia.

Nella motivazione il tribunale militare di sorveglianza precisava che, di fronte alla immutata volontà del Cospito di sottrarsi totalmente e definitivamente all'obbligo del servizio militare, l'inapplicabilità, nei suoi confronti, dell'art. 8 della legge n. 772/1972, ha comportato l'insorgere di quel fenomeno della «spirale delle condanne», che costituisce senza dubbio una anomalia del sistema penale. Pertanto, a parere del t.m. sorveglianza, pur ritenendosi inaccettabili le forme di manifestazione della protesta attuata dal detenuto, le autorità competenti avrebbero dovuto accogliere la domanda di grazia, come via obbligata per risolvere un caso giudiziario che presentava i caratteri di una vistosa ingiustizia e poneva a nudo una carenza della legislazione in vigore.

Con decreto in data 27 dicembre 1991 il Presidente della Repubblica concedeva al Cospito il condono in via di grazia della pena detentiva ancora da espiare.

In relazione al periodo dal 16 aprile 1991, data della condanna per il reato di diserzione, al 27 agosto 1991, giorno in cui il Cospito era tratto in arresto, il p.m. iniziava procedimento penale per ulteriore reato di diserzione e questo giudice, con sentenza in data 15 giugno 1992, dichiarava il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.

Infine, il p.m. chiedeva ancora il rinvio a giudizio per l'assenza, tuttora perdurante, avente inizio il 2 gennaio 1992, data in cui scadeva una licenza di convalescenza concessa dopo il differimento dell'esecuzione della pena concesso dal tribunale militare di sorveglianza.

3. — Alla luce dei precedenti giudiziari sopra citati e tenendo presente che sussistono, nel caso di specie, tutti i requisiti per la configurazione del reato di diserzione contestato al Cospito, questi dovrebbe essere oggetto di successive (e sempre più rigorose: il tribunale militare ha infatti escluso la continuazione per le ripetute condotte di assenza dal servizio militare) condanne, fino al momento del congedo assoluto, al quarantacinquesimo anno di età. È prevedibile che il Cospito porrebbe in essere altri «digiuni» e sarebbero adottati, nei suoi confronti, altri provvedimenti di grazia.

Al di là della specifica vicenda giudiziaria, rileva tuttavia qui la constatazione circa l'inconciliabilità con i principi costituzionali della normativa che consente di sottoporre ad un numero indeterminato di procedimenti penali (e a conseguenti condanne) chi rifiuti incondizionatamente di svolgere il servizio militare per motivi diversi da quelli riconosciuti all'art. 1 della legge n. 772/1972.

In primo luogo, l'ipotesi di una spietata successione di condanne per una condotta ontologicamente unitaria di rifiuto assoluto e incondizionato di svolgere il servizio militare appare in contrasto con il principio costituzionale di tutela della coscienza individuale, principio che costituisce esplicazione dell'art. 2 della Costituzione, in tema di protezione dei diritti inviolabili.

L'effetto vessatorio della c.d. «spirale delle condanne», che ha spinto il legislatore ad introdurre la speciale disciplina di cui all'art. 8 della legge n. 772/1972 (di cui costituisce parte qualificante ed essenziale la previsione, come effetto della espiazione della pena, dell'esonero dal servizio militare) non viene meno se ad entrare in tale perversa spirale non sono soggetti che «adducono» i motivi di cui all'art. 1 della legge n. 772/1972, ma soggetti che per altri motivi o immotivatamente rifiutano il servizio militare.

Una approfondita analisi dei principi costituzionali che stanno alla base della disciplina di cui al citato art. 8 della legge n. 772/1972 è contenuta nella sentenza n. 467/1991 della Corte costituzionale, con cui il suddetto art. 8 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che siano esonerati dal servizio militare, a seguito della espiazione della pena, i soggetti che rifiutano il servizio militare di leva, dopo averlo assunto, per i motivi indicati all'art. 1 della legge n. 772/1972.

In tale decisione si sottolineano gli effetti devastanti che derivano dalla sottoponibilità di tali obiettori alla «tragica spirale delle condanne a catena» e si afferma che la coscienza individuale «gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che quelle libertà e quei diritti non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento a causa di preclusioni o impedimenti ingiustificatamente posti alle potenzialità di determinazione della coscienza medesima».

Nel caso di specie la condotta dell'imputato, peraltro precedente all'assunzione del servizio militare, non è compiuta per motivi riconosciuti come meritevoli di particolare considerazione da parte del legislatore. Ma ciò non può comunque giustificare l'emanazione, nei confronti di un soggetto che rifiuti irriducibilmente di svolgere il servizio militare, di «una serie di condanne penali così lunga e pesante da poterne distruggere la sua intima personalità umana e la speranza di una vita normale» (cfr. sentenza n. 467/1991 cit.).

Si annulla infatti in questo modo la libertà morale dell'individuo. Il soggetto che compie un illecito penale deve scontare la pena stabilita dalla legge (e commisurata alla gravità del fatto, tenendo anche conto dei motivi che hanno portato l'agente a delinquere) ma non può essere sottoposto ad uno stillicidio di condanne che gli impediscano, fino al 45° anno di età, di esplicare la propria personalità, mediante il lavoro e le relazioni sociali.

Ciò che caratterizza la posizione dell'obiettore di coscienza non è il tipo di condotta che può essere posta in essere, ma solo i motivi che presiedono a tale condotta. Infatti, sulla base del principio generale di incoercibilità di una prestazione personale come il servizio militare, il «rifiuto» del servizio militare, come condotta specifica che implica la deliberazione ferma di rendersi indisponibile, non transitoriamente, ma per sempre, allo svolgimento del servizio, può essere posto in essere anche per motivi non di natura religiosa o filosofica o morale (così, nel caso di specie, per motivi politici).

Ma, anche in questo caso, deve ritenersi che la «spirale delle condanne» «non è conforme alla regola della ragionevole proporzionalità e della necessarietà della limitazione di un diritto inviolabile dell'uomo in riferimento all'adempimento di un dovere costituzionale inderogabile, qual'è l'obbligo di prestare il servizio militare di leva in tempo di pace» (cfr. sentenza n. 467 cit.).

Peraltro, anche l'eventuale riconoscimento del vincolo della continuazione, tra le condotte successivamente sottoposte a processo, potrebbe attenuare, ma non annullare, le conseguenze inaccettabili di tale meccanismo.

4. — La sottoponibilità del soggetto che rifiuti di svolgere il servizio militare, sia pure per motivi non attinenti ad «obiezione di coscienza», ad una serie indeterminata di condanne contrasta anche con il principio di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione.

La pena costituisce infatti trattamento contrario al senso di umanità nel momento in cui tende alla coartazione morale del soggetto; e non può essere ravvisata alcuna finalità rieducativa ma solo un contenuto persecutorio nei confronti dell'individuo, una volta verificato che questi ha dimostrato l'irriducibile contrarietà allo svolgimento del servizio militare ed abbia scontato, per il comportamento posto in essere, una pena proporzionata alla entità della offesa cagionata ad interessi penalmente tutelati.

La legittima finalità costituzionale della pena non può consistere nella sottomissione ad ogni costo della volontà del militare che rifiuta di svolgere il servizio dovuto. La attuazione di una sorta di «sfida» e di «prova di forza» fra la volontà dello Stato e quella dell'individuo, che dovrebbe essere «piegata» alle esigenze dell'ordinamento, non può che risolversi nella negazione del valore della persona umana: il «caso» Cospito avrebbe forse confermato in modo ancor più drammatico tale conclusione se la tempestiva decisione del Tribuale militare di sorveglianza non avesse fatto propri principi corrispondenti a quelli sopra enunciati.

5. — La normativa in esame è in contrasto anche con i principi costituzionali di offensività e di materialità dell'illecito penale e di democraticità dell'ordinamento delle Forze armate (art. 13, 25 e 52 della Costituzione), nella parte in cui colpisce in definitiva la personalità dell'individuo, cioè il suo atteggiamento soggettivo di irriducibile contrarietà allo svolgimento del servizio militare, e non il fatto di rifiuto, fatto unitario, rispetto al quale le singole condotte di omessa prestazione del servizio militare non sono che contingenti manifestazioni.

6. — In ultimo, in relazione all'art. 3 della Costituzione, va rilevata l'esistenza di una irragionevole disparità di trattamento fra chi rifiuti il servizio militare «adducendo» i motivi di cui all'art. 1 della legge n. 772/1972 e chi rifiuti il servizio militare «adducendo» altri motivi o senza addurre alcun motivo.

Come infatti affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 409/1989 i reati di assenza dal servizio previsti nel codice penale militare e il reato previsto dall'art. 8 della legge n. 772/1972 ledono con modalità offensive analoghe lo stesso bene giuridico: quindi non è ammissibile una sproporzione eccessiva di trattamento sanzionatorio con riguardo alle suddette fattispecie penali.

In proposito, a fronte della pena complessiva irrogata finora al Cospito di due anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione militare (cui dovranno aggiungersi, per effetto di future condanne, altri anni di pena detentiva), gli autori del reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza vengono condannati, secondo la giurisprudenza dominante degli organi giudiziari militari e della Corte di cassazione, a tre-quattro mesi di reclusione militare con la sospensione condizionale della pena.

È evidente che una mera disparità di fatto nel trattamento sanzionatorio (anche quando raggiunga l'entità sopra indicata) non rileva ai fini del sindacato di legittimità costituzionale. Non è dubbio infatti che l'attuale indiscutibile trattamento deteriore dei soggetti che commettono i reati di cui agli artt. 148 o 151 del c.p.m.p. rispetto a quelli cui è contestato il reato di cui all'art. 8 della legge n. 772/1972 deriva in gra parte dall'interpretazione giurisprudenziale che è stata data a quest'ultima fattispecie dopo l'intervento dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 409/1989. A parere di questo giudice non è dubbio che la Corte, nel momento in cui ha dichiarato l'incostituzionalità della sanzione prevista dal citato art. 8, ha voluto espressamente restituire proporzione e razionalità al sistema sanzionatorio e non certamente introdurre nuove sperequazioni a danno questa volta di chi omette di prestare il servizio militare per motivi diversi di quelli rilevanti per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

La suddetta disparità di trattamento deriva tuttavia anche dalla normativa vigente.

In primo luogo occorre osservare che per i militari che non si presentano a svolgere il servizio militare, quando la durata dell'assenza supera i sei mesi, è applicata, ai sensi dell'art. 154, n. 1, del c.p.m.p., una aggravante ad effetto speciale per cui la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Inoltre, quando la condotta dell'agente si concreta in un sostanziale rifiuto del servizio militare, la mancata previsione dell'esonero per effetto della espiazione della pena comporta l'irragionevole proliferazione di comportamenti punibili.

Di conseguenza lo stesso fatto, rifiuto del servizio militare, che provoca una identica lesione agli interessi tutelati, quando è compiuto per motivi di coscienza viene punito una sola volta (con la pena edittale da sei mesi a due anni); quando è invece compiuto per motivi diversi (e nella diversità dei motivi sta l'unica distinzione giuridicamente discriminante) viene punito per un numero indefinito di volte (con la stessa pena edittale, salvo l'aumento da un terzo alla metà quando, come è di regola in casi del genere, l'assenza supera i sei mesi).

Vale la pena di aggiungere che l'art. 8 della legge n. 772/1972 si applica solo che i motivi di coscienza prescritti dalla legge siano «adottati» dal soggetto. Il requisito della «adduzione» è sempre stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso della mera formale dichiarazione dell'interessato, che non può in nessun caso essere disattesa dal giudice. Così che, in ipotesi, anche un pregiudicato per delitti contro la persona commessi mediante l'uso di armi, potrebbe «addurre», a ragione del proprio rifiuto di svolgere il servizio militare, motivi di coscienza, e il giudice non potrà che applicare l'art. 8 citato.

Risulta chiaro, di conseguenza, che la normativa penale vigente in tema di obiezione di coscienza offre facili scappatoie a chi vuole evitare di fare il servizio militare. In particolare, per chi abbia già posto in essere un fatto di mancanza alla chiamata, l'adduzione dei motivi di coscienza, senza influire sul trattamento sanzionatorio né sulla possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena, provoca il rilevante effetto dell'esonero dall'intero servizio militare. In queste condizioni, soltanto un soggetto con uno straordinario senso civico, ovvero ignaro dei meccanismi della legge, ometterà di dichiarare il rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza (ciò che spiega un incremento dell'obiezione totale, al servizio militare ed al sevizio civile sostitutivo, incremento che è agevole riferire non a genuina obiezione di coscienza, ma ad una obiezione «di convenienza»). È evidente, di conseguenza, come sia divenuta fragile la tutela penale della obbligatorietà del servizio militare.

Ebbene, se un soggetto, pur potendo facilmente «addurre» i motivi di coscienza di cui alla legge n. 772/1972, dichiara sinceramente l'esistenza di altri motivi che lo spingono a rifiutare il servizio militare, non sembra ammissibile che gli sia applicato un trattamento così irragionevolmente deteriore. Ben può infatti il legislatore definire discrezionalmente la figura dell'obiettore di coscienza (escludendo così ad esempio l'obiettore politico) e stabilire nei confronti di questi un trattamento differenziato. Ugualmente può il legislatore porre, come presupposto per l'applicazione della normativa speciale, la mera «adduzione» dei motivi di coscienza, per la improponibilità di una indagine sulla coscienza dell'individuo. Ciò che invece non pare costituzionalmente legittimo è che la disparità di trattamento, a danno del militare nei cui confronti non trova applicazione la normativa sull'obiezione di coscienza, fuoriesca dai limiti della proporzione e della ragionevolezza.

7. — Le considerazioni espresse nell'ultimo paragrafo, che peraltro investono solo uno dei profili della dedotta questione di legittimità costituzionale (che a parere di questo giudice dovrebbe essere accolta a prescindere da ogni comparazione con il reato di rifiuto del servizio militare), fanno ritenere che solo il legislatore potrà ricondurre a razionalità il sistema dei reati di assenza dal servizio militare e di rifiuto del servizio militare. La stessa Corte ha ribadito, con la sentenza n. 467 cit., l'esigenza di un urgente intervento del legislatore.

Tuttavia, in relazione alla necessità di definire il caso oggetto del presente giudizio appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di legge indicate.

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale appare evidente, in quanto, se tale questione fosse accolta, si dovrebbe ritenere che il Cospito, fin dal 2 gennaio 1992, non aveva più obblighi militari e pertanto dovrebbe essere dichiarato il non luogo a procedere, nei suoi confronti, perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 148 e 151 del codice penale militare di pace e dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (nella parte in cui non prevedono che sia esonerato dal servizio militare chi, avendo dichiarato di rifiutare incondizionatamente il servizio militare, per motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 della legge n. 772/1972, sia stato condannato per l'omessa prestazione del servizio militare ad una pena complessivamente non inferiore ad un anno di reclusione o reclusione militare) in relazione agli artt. 2, 3, 13, 25, 27, terzo comma, e 52 della Costituzione, ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata;

Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 22 luglio 1992

Il giudice dell'udienza preliminare: MAZZI

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992

Il cancelliere: DE SIMONE

92C1034

N. 508

Ordinanza emessa il 14 maggio 1992 dal giudice conciliatore di Robbio nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Tubettificio Robbiese, con sede in Robbio e Edilsistem S.n.c., con sede in Vercelli

Prova civile - Prova per testimoni - Deduzione mediante indicazione specifica delle persone da interrogare - Mancata previsione della necessaria indicazione, altresì, della residenza dei testimoni - Conseguente impossibilità del convenuto di citare tali persone anche come «testimoni a discarico» - Violazione del principio stabilito dall'art. 6, paragr. 3, lett. *d)*, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che prevede il diritto del convenuto di «interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico».

(C.P.C., art. 244, primo comma).

[Cost., art. 10; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6, par. 3, lett. *d)*].

IL GIUDICE CONCILIATORE

A scioglimento della riserva;

Osservato che la determinazione della natura e del contenuto di un contratto, e correlativamente degli obblighi che ne derivano per le parti, dipende dalla reale volontà manifestata: Cass. 25 luglio 1984, n. 4346;

Rilevato che la natura della controversia, presuppone l'accertamento della reale volontà negoziale manifestata, in relazione alla domanda di declaratoria di illegittimità di emissione della fattura n. 8 del 31 maggio 1990, nonché all'eccezione di incompetenza per territorio ed alla domanda riconvenzionale di pagamento somma;

Rilevato che negli atti di causa, emergono «vuoti» probatori che sono da colmare nel rispetto dell'onere della prova, e del principio dispositivo, e contraddizioni che importano chiarimenti, essendo rilevanti ai fini del decidere;

Osservato che il contenuto della lettera inviata in data 17 ottobre 1989 dalla società convenuta Edil Sistem S.n.c. che ha sede in Vercelli, alla società attorea S.r.l. Tubettificio Robbiese che ha sede in Robbio, consiste, solamente ed esclusivamente, nella trasmissione di un preventivo con la specificazione dei costi per vari tipi di lavori di costruzione di un particolare muro, ivi soggiungendosi la «speranza che il preventivo sia favorevolmente accetto»;

Osservato poi che, nella lettera 5 gennaio 1990 indirizzata dalla società attorea alla società convenuta e prodotta in causa dall'attore, si menziona in modo del tutto generico la richiesta di «documenti o certificati» e si scrive di «attendere tutti i documenti», mentre l'atto di citazione tratta solo «di idonea certificazione»;

Osservato infine, che, nella lettera 10 maggio 1990 indirizzata dalla società convenuta a quella attorea, si esprime di «essere molto dispiaciuti» e si denota «il favore di dilazionarvi il pagamento a sessanta e novanta giorni»;

Ritenuto rilevante, ai fini del decidere, ammettere sui fatti di causa, l'interrogatorio libero delle parti in persona dei loro legali rappresentanti;

Rilevato che, l'art. 244 del c.p.c., deve considerarsi di carattere cogente, con la conseguenza che la sua inosservanza da parte di chi propone la prova, determina la inammissibilità del mezzo istruttorio, e se questo venga erroneamente ammesso ed espletato deve considerarsi invalido ed il giudice non può tenerne conto: Cass. 30 dicembre 1959, n. 2589;

Letta la memoria attorea 16 marzo 1992 ed osservato che il capitolo 1) è inammissibile perché estraneo alla materia del contendere; comunque, contiene circostanze generiche, ed altre che implicano e riflettono valutazioni e giudizi giuridici e qualificazioni tecniche vietate ai testi: Cass. 27 dicembre 1972, n. 3662;

Osservato che i capitoli 2), 3) e 4), sono generici, ininfluenti sull'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché sono irrilevanti per la conoscenza dei fatti principali che costituiscono la fattispecie dedotta in giudizio; implicano infine valutazioni e giudizi giuridici e tecnici vietati ai testi, e quindi sono inammissibili;

Osservato che nel capitolo 5), rilevante ai fini del decidere, vertendo sulla «stipulazione» del contratto, la parte deducente non ha specificato il tempo, il luogo, le modalità, le persone, ed i loro rispettivi poteri, così che deve essere riformulato dal deducente il quale, deve specificarli con l'indicazione dei testimoni;

Osservato che il capitolo 6) è generico, ed irrilevante, mentre il capitolo 7) è al di fuori della competenza per valore del giudice adito, e, comunque, è irrilevante, per cui sono inammissibili;

Osservato che i nomi ed i cognomi delle persone da interrogare, non sono stati dall'attore indicati specificatamente sui singoli capitoli di prova *ex* art. 244, primo comma, del c.p.c., si si eccettua il 7), peraltro come detto irrilevante ed inammissibile;

Ritenuto che la prevalente giurisprudenza sull'art. 244, primo comma, del c.p.c. intende la specificità dell'indicazione come realizzata anche solo con l'indicazione del nome e cognome delle persone da interrogare;

Osservato poi che l'attore ha indicato le persone da interrogare, con il nome ed il cognome, senza la residenza di costoro; la lettera del citato art. 244, primo comma, del c.p.c., che pone una stretta ed imprescindibile connessione tra il requisito della indicazione specifica dei fatti e quella delle persone da indicare per consentire alla controparte di controdedurre, perchè il giudice possa esercitare la formulazione del giudizio previsto dall'art. 187, quarto comma, del c.p.c. e la facoltà di riduzion delle liste testimoniali, per l'esercizio della facoltà di astensione *ex* art. 249 del c.p.c., perché il giudice possa svolgere le relative attività di controllo senza svolgere attività inquisitoria, e consentire al teste di valutare il suo dovere di risposta, lascia invero intendere che tale indicazione debba reputarsi denotata solo con il nome ed il cognome delle persone da interrogare;

Ritenuto oltre tutto, che per sapere se la prova che si deduce sia o no rilevante, occorre la connessione diretta tra il nome del teste ed il capitolo di prova su cui il teste viene chiamato a testimoniare; se manca questa correlazione, il giudice non può decidere sulla rilevanza della prova, e l'altra parte non può obiettare;

Ritenuto che ciò porrebbe in una disparità di chances difensive, la parte evocata in giudizio, e quindi un tale esercizio, sarebbe necessariamente generatore di disuguaglianze davanti alla giustizia;

Ritenuto dunque che la giurisprudenza prevalente e la norma dell'art. 244, primo comma, del c.p.c. non prevedono che, oltre al nome ed al cognome delle persone specificamente indicate sui singoli capitoli di prova sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, il convenuto abbia diritto alla precisazione della residenza delle persone indicate a testi, e cioè dell'elemento necessario per individuarli e reperirli, così impedendosi alla controparte, prima della decisione del giudice sulla ammissibilità e rilevanza delle prove, il diritto di difendersi in concreto mediante controdeduzione sulle persone indicate a teste, sicchè diventa praticamente impossibile per il convenuto, chiedere ed ottenere la convocazione di tali persone, anche come «testimoni a discarico», a sensi e per gli effetti dell'art. 6, par. 3, lett. *d)*, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali cui l'Italia ha aderito con legge 4 agosto 1955, n. 848 (*Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 24 settembre 1955), in quanto richiamata dall'art. 10 della Costituzione (secondo cui «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute»;

Considerato pertanto che sussiste un dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, del c.p.c., rilevante e non manifestamente infondato, in relazione all'art. 10 della Costituzione, tenuto conto che l'art. 6, par. 3, lett. *d)*, Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali dispone che «ciascun convenuto ha diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico» (così detto principio della parità delle armi), non soddisfacendo questo principio l'art. 244, primo comma, del c.p.c. che permette all'attore nella esplicazione di atti giudiziari contro il convenuto, di dedurre la prova indicando specificamente sui singoli capitoli di prova le persone da interrogare, solo con il nome e cognome, senza che il convenuto abbia diritto alla precisazione della residenza di tali persone, così impedendosi alla controparte il diritto di difesa in concreto mediante controdeduzioni in merito alla persona da interrogare, prima della decisione del giudice sulla ammissibilità e rilevanza delle prove, ed inoltre così che, diventa praticamente impossibile per il convenuto chiedere ed ottenere la convocazione di tali persone anche come «testimoni a discarico»;

Ritenuto che, in effetti, il convenuto, non ha potuto controdedurre sulle persone da interrogare ed indicate dall'attore, né ha potuto individuarle né reperirle, né chiedere ed ottenere la convocazione di tali persone anche come testimoni a discarico, per il contratto a suo tempo concluso e stipulato ed in relazione alla reale volontà negoziale manifestata, proprio a cagione del disposto dell'art. 244, primo comma, del cod. proc. civ., che permette l'indicazione specifica delle persone da interrogare, anche senza l'indicazione della residenza delle stesse;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio, essendo rilevante ai fini della decisione sul merito della causa promossa da S.r.l. Tubettificio Robbiese contro Edil Sistem S.n.c., n. 14/1991 r.g., e non manifestamente infondata, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, del c.p.c. con riferimento all'art. 10 della Costituzione della Repubblica, in quanto richiamante l'art. 6, par. 3, lett. d), *della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali cui ha aderito l'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;*

Ordina la trasmissione degli atti del processo n. 14/1991 r.g. promosso da S.r.l. Tubettificio Robbiese contro Edil Sistem S.n.c. alla Corte costituzionale e sospende il relativo giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Ordina che una copia autentica del presente provvedimento sia inserita nel fascicolo d'ufficio della causa.

Robbio, addì 14 maggio 1992

Il giudice conciliatore: BLANDINI

Depositata in cancelleria in data odierna.

Il cancelliere: (firma illeggibile)

92C1035

N. **509**

Ordinanza emessa il 9-27 luglio 1992 dalla Corte costituzionale nel procedimento penale a carico di Colli Antonio

Processo penale - G.I.P. - Sentenza di non luogo a procedere per infermità psichica - Lamentata impossibilità di accertamento di responsabilità, salvo la non manifesta infondatezza dell'addebito - Irragionevole compressione del diritto di difesa - Disparità di trattamento rispetto ai non imputabili che possano usufruire della fase dell'udienza preliminare - Eccesso di delega - Eccezione d'incostituzionalità sollevata d'ufficio dalla Corte costituzionale per pregiudizialità rispetto ad altra questione relativa all'art. 426, lett. *c)*, del c.p.p.

(C.P.P. 1988, art. 425, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma, dir. 52).

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 426, lett. *c)*, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Colli Antonio, iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'ano 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia, nel richiamare la sentenza di questa Corte n. 233/1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 426, lett. *c)*, del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di sentenza di non luogo a procedere per infermità psichica, preclude al giudice per le indagini preliminari di tener conto delle circostanze attenuanti e di effettuare il giudice di comparazione di cui all'art. 69 del codice penale, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico gudiziario, o della determinazione della sua durata minima ai sensi dell'art. 222 del codice penale;

Considerato che pregiudiziale all'esame della questione sollevata dal giudice *a quo* è la verifica della legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice, all'esito della udienza preliminare, pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando «risulta evidente... che si tratta di persona non imputabile»;

che il nesso di pregiudizialità che lega la norma oggetto di impugnativa e l'art. 425 del codice di rito può agevolmente desumersi dalla circostanza che, mentre l'art. 426 dello stesso codice disciplina i requisiti della sentenza di non luogo a procedere ed enuncia, fra questi, l'imputazione, così da aver indotto il remittente a intravedere la «estensibilità» dei princìpi affermati da questa Corte nella sentenza n. 233/1984, con la quale venne dichiarata

l'illegittimità costituzionale del corrispondente art. 384, n. 2, del codice abrogato, è l'art. 425 del nuovo codice che disciplina le formule e la regola di giudizio con le quali viene adottata la sentenza di non luogo a procedere; sicché, solo dopo aver verificato la legittimità costituzionale della norma, che consente al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, è possibile affrontare la questione che ha dato via al presente giudizio e, per l'effetto, esaminare la fondatezza del *petitum* che il giudice *a quo* mostra di perseguire;

che, al riguardo, non appare manifestamente infondato il dubbio che l'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronucia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente il difetto di imputabilità, applicando le misure di sicurezza nei casi e nei modi previsti dalla legge, contrasti con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;

che in proposito deve infatti rilevarsi come il giudice, alla stregua della regola di giudizio delineata dalla norma qui sospettata, sia chiamato ad apprezzare il merito della imputazione con esclusivo riferimento ad un parametro di «non evidenza» che il fatto non sussista, l'imputato non lo abbia commesso o che il fatto non costituisca reato o non sia previsto dalla legge come reato, con la conseguenza di imporre la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità ed applicare, se del caso, le misure di sicurezza, all'esito di un accertamento di responsabilità che tiene conto solo della non manifesta infondatezza dell'addebito;

che dal quadro normativo appena delineato scaturisce, quindi, il sospetto di una irragionevole compressione del diritto di difesa che non può certo ritenersi bilanciato da contrapposte esigenze di economia processuale, in quanto la persona non imputabile viene ad essere perciò privata del dibattimento e della conseguente possibilità di esercitare appieno il diritto alla prova sul merito della regiudicanda;

che tutto ciò potrebbe determinare, altresì, una ingiustificata disparità di trattamento tra quanti versano nella identica situazione di non imputabilità, dal momento che per costoro la possibilità di fruire dell'epilogo dibattimentale e delle conseguenti garanzie viene fatta dipendere esclusivamente dal tipo di modulo processuale adottato, giacché la preclusione a quell'epilogo non si realizza in tutte le altre ipotesi in cui manca, come nel giudizio direttissimo e nel procedimento davanti al pretore, la fase dell'udienza preliminare;

che nella specie appare infine prospettabile anche il dubbio di eccesso di delega, posto che nel n. 52), sesto periodo, dell'art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, tra le cause che legittimano la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, non v'è menzione di quella relativa al difetto di imputabilità;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 425, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l'imputato è persona non imputabile;

Ordina la sospensione del giudizio introdotto con l'ordinanza iscritta al n. 536 del registro ordinanze 1991;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1992

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

92C1036

N. 510

Ordinanza emessa il 14 aprile 1989 e il 25 maggio 1992 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Pedrielli Tiziano e Mac Due S.r.l.

Lavoro (tutela del) - Lavoratori dipendenti dalle piccole imprese (occupanti meno di quindici dipendenti per singola unità produttiva o meno di trentacinque dipendenti complessivamente) - Licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo - Omessa previsione di qualsiasi forma di tutela - Ingiustificata disparità di trattamento a seconda dell'elemento dimensionale dell'impresa - Violazione del principio secondo cui lo Stato tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni - Questione già decisa con l'ordinanza n. 575/1990 di restituzione atti per *ius superveniens* (legge 11 maggio 1990, n. 108) e riproposta dal giudice rimettente sul presupposto del permanere della rilevanza.

(Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11).

(Cost., artt. 3 e 35).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Vista l'ordinanza n. 575, in data 12-28 dicembre 1990, della Corte costituzionale, che disponeve la restituzione degli atti a questo pretore per il riesame, in relazione all'intervenuta abrogazione della norma oggetto di dubbio di legittimità, riesaminati gli atti e documenti di causa;

Sentiti in contraddittorio i difensori delle parti dell'udienza, appositamente fissata, del 19 maggio 1992;

Esaminate le modifiche intervenute nella legislazione con la nuova legge 11 maggio 1990, n. 108, sia per il disposto delle singole norme, sia a livello di ricostruzione dei principi generali, e, più ampiamente, per le ripercussioni sull'intero sistema;

OSSERVA

1. — Va premesso in linea di principio che possono essere oggetto di sindacato di costituzionalità, come del resto è avvenuto sistematicamente nella giurisprudenza di codesta Corte costituzionale, anche norme non più in vigore, ma tuttora rilevanti per la risoluzione delle singole controversie di merito: vale ricordare in proposito, per tutte, la sentenza 27 gennaio 1959, n. 4, ove viene affermato espressamente che «in via astratta non può escludersi l'ammissibilità di una questione di legittimità costituzionale, in ordine ad una norma di cui sia stata dichiarata l'abrogazione, potendo permanere situazioni tali la cui rilevanza sul piano costituzionale giustifichi la proponibilità del giudizio».

2. — Il licenziamento oggetto della causa di merito è stato intimato dalla società Mac Due S.r.l., senza una specifica motivazione, al dipendente Pedrielli Tiziano con raccomandata in data 29 settembre 1989, cioè in un'epoca nella quale era pienamente e sicuramente in vigore la norma oggetto della denunzia di incostituzionalità, e che consentiva, nelle strutture in cui erano occupati meno di trentacinque dipendenti, di procedere a licenziamenti senza motivazione.

3. — L'assetto legislativo in materia di licenziamenti individuali è stato modificato con l'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990, n. 108, che, per quanto interessa specificamente in questa sede, all'art. 6 ha abrogato la norma oggetto della denunzia di incostituzionalità, vale a dire il primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

4. — La nuova legge n. 108/1990 è entrata in vigore in epoca successiva al fatto materiale del licenziamento intimato con raccomandata del 29 settembre 1989 ed oggetto del giudizio di merito.

5. — Prescindendo in questa sede da ogni problematica sui limiti entro i quali una legge può essere retroattiva, o anche solo interpretativa, appare certo che la retroattività di una norma, oppure la sua funzione interpretativa rispetto a norme preesistenti, costituiscano fenomeni eccezionali e debbano essere manifeste; come infatti dispone l'art. 11, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha efficacia retroattiva».

6. — La stessa legge n. 108/1990 non ha carattere retroattivo, né carattere interpretativo rispetto alla normativa preesistente; non solo non è espressamente né retroattiva né interpretativa, ma non lo è neppure implicitamente.

7. — È anzi, espressamente, modificativa della normativa preesistente, e perciò sembra potersi escludere un suo riflesso anche soltanto sull'interpretazione di tale normativa preesistente, come pure a livello di ricostruzione dei principi generali dell'assetto generale del sistema.

8. — Va perciò escluso che la normativa successiva possa incidere in qualsiasi modo sulla valutazione del fatto materiale oggetto del giudizio di merito, vale a dire sul licenziamento irrogato in data 29 settembre 1989 al ricorrente Pedrielli Tiziano.

9. — Questo presupposto di fatto non può essere valutato e deciso se non sulla base della legislazione vigente in quel momento (tranne che, naturalmente, ne venga dichiarata l'illegittimità costituzionale, in parte *qua*, da codesta onorevole Corte costituzionale).

10. — Si deve ritenere che pertanto che la questione di legittimità costituzionale, sollevata con ordinanza in data 14 aprile 1990, sia tuttora attuale in quanto tuttora il giudizio di merito non può essere deciso indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità stessa, che assume carattere pregiudiziale.

11. — Permane pertanto quel requisito di «rilevanza» richiesto dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

12. — Perciò questo pretore non può che confermare integralmente l'eccezione di legittimità costituzionale, sollevata con ordinanza in data 14 aprile 1990, dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, nella parte in cui escludeva dall'applicazione della legge stessa i datori di lavoro che occupavano fino a trentacinque dipendenti, per contrasto con l'art. 3, primo e secondo comma, e con l'art. 35, primo comma, della Costituzione.

13. — Per quato attiene al merito sostanziale della questione sollevata, il pretore di riporta alle argomentazioni svolte nella stessa già ordinanza 14 aprile 1989, che conferma, anche esse, nella loro interezza.

P. Q. M.

Ritenuta tuttora attuale e pregiudiziale alla decisione del giudizio di merito, conferma integralmente l'eccezione di legittimità costituzionale, sollevata con ordinanza in data 14 aprile 1990, dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, nella parte in cui escludeva dall'applicazione della legge stessa i datori di lavoro che occupavano fino a trentacinque dipendenti, per contrasto con l'art. 3, primo e secondo comma e con l'art. 35, primo comma, della Costituzione.

Bologna, addì 25 maggio 1992

Il pretore: MONACI

---

1. — Con ricorso depositato in cancelleria il 25 novembre 1989 il ricorrente Pedrielli Tiziano conveniva in giudizio la società Mac Due S.r.l., della quale era stato dipendente, chiedendo che fosse dichiarato illegittimo ed ingiustificato il licenziamento intimatogli con raccomandata 29 settembre 1989, e che la società convenuta fosse dichiarata tenuta e condannata, visto l'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, a riassumerlo a corrispondergli una somma pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione.

A tal fine il ricorrente chiedeva che previamente fosse dichiarata la non manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limitava l'applicazione della normativa protettiva ai dipendenti da datori di lavoro che contino almeno 35 dipendenti, e non estendeva la tutela ad ogni lavoratore, con conseguente remissione degli atti alla Corte costituzionale.

In linea di fatto il ricorrente premetteva che la Mac Due era una ditta del settore industriale con dodici dipendenti, e che lo aveva assunto a far data dal 26 giugno 1989 senza previsione di alcun periodo di prova.

Successivamente, appunto con raccomandata 29 settembre 1989, la ditta gli aveva comunicato il suo recesso, con preavviso, dal rapporto di lavoro.

Il licenziamento era stato impugnato tramite l'organizzazione sindacale di categoria, e la ditta aveva risposto che il dipendente era stato licenziato in quanto non si era inserito nel lavoro perché non idoneo; aveva anzi allontanato il dipedendente dal posto di lavoro prima che fosse terminato il periodo di prova.

Tanto premesso, il ricorrente affermava la propria intenzione di ottenere un sindacato giurisdizionale sui motivi del licenziamento, che affermava illegittimo, ed il risarcimento dei danni per la sua illegittimità.

Sostenva in proposito che questo risarcimento non poteva trovare ostacolo nell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, di cui denunziava appunto l'incostituzionalità proponendo la relativa eccezione.

Si costituiva in giudizio la convenuta società Mac Due S.r.l., opponendosi alla domanda.

Sosteneva che si era trattato di un licenziamento *ad nutum*, e che la norma che lo consentiva ad imprenditori di modeste dimensioni, quali appunto la convenuta, doveva ritenersi pienamente legittima, mentre doveva ritenersi infondata l'eccezione di incostituzionalità proposta dalla controparte.

Sosteneva inoltre che l'eccezione era irrilevante sia perché il licenziamento era stato impugnato nei termini da un soggetto (Fim, Fiom, Uilm) che non era tecnicamente una organizzazione sindacale, sia perché mancava la prova della preventiva iscrizione del Pedrielli ad una delle tre organizzazioni sindacali.

La convenuta società Mac Due chiedeva pertanto respingersi il ricorso, previa declaratoria di manifesta infondatezza e comunque di inammissibilità ed improponibilità, anche sotto il profilo della rilevanza, della questione di costituzionalità.

In via subordinata, per l'ipotesi che la norma impugnata fosse stata riconosciuta illegittima dalla Corte costituzionale, chiedeva di dimostrare testimonialmente che il licenziamento era legittimo in quanto il ricorrente non si sarebbe inserito nell'organizzazione del lavoro nonostante gli insegnamenti impartitigli.

All'udienza il pretore impostava tentativo di conciliazione che non dava esito positivo.

Invitava allora i procuratori delle parti a discutere la questione preliminare attinente alla proposta eccezione di illegittimità costituzionale, ed al termine di tale discussione tratteneva la causa in riserva.

2. — Poiché è stata ipotizzata una fattispecie di illegittimità costituzionale, deve essere esaminato in questa sede se sussistono i due requisiti, necessari per sottoporla alla Corte costituzionale, della non manifesta infondatezza e della rilevanza in causa.

Considerazioni di razionalità di metodo impongono di verificare innanzi tutto la rilevanza della questione ai fini della soluzione della causa.

È stata ipotizzata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui limita l'applicazione della legge stessa ai lavoratori dipendenti da imprese che contino almeno trentacinque dipendenti.

Nel caso di specie entrambe le parti concordano nelle loro difese processuali nel senso che quello intimato dalla Mac Due al Pedrielli sarebbe un licenziamento *ad nutum*, un recesso ai sensi dell'art. 2118 del c.c. da un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il giudice non può che prendere atto delle affermazioni, sostanzialmente concordi, delle parti in questo senso e considerarlo un dato acquisito ai fini del presente giudizio, ancorché, per la verità, la difesa dell'azienda nella fase stragiudiziale ipotizzi piuttosto un licenziamento per giusta causa soggettiva (del prestatore) consistita in un asserito scarso rendimento lavorativo.

Difatti di fronte all'impugnativa del licenziamento da parte del sindacato, e, soprattutto, alla richiesta, da parte del sindacato stesso dei motivi del licenziamento (con raccomandata 11 ottobre 1989, agli atti di parte ricorrente, doc. n. 5), la ditta convenuta non si è limitata ad affermare un proprio diritto di licenziare senza dare spiegazioni, ma ha risposto che il lavoratore, nonostante tutti gli sforzi di istruirlo, non si era inserito nel lavoro perché non idoneo (cfr. raccomandata 16 ottobre 1989, agli atti di parte ricorrente, doc. n. 6).

Questa problematica di fatto non esclude la rilevanza della questione di costituzionalità ipotizzata, in quanto la situazione legislativa in atto con il mantenimento della norma di cui si lamenta l'asserita illegittimità costituzionale non potrebbe che condurre alla reiezione della domanda del ricorrente, mentre soltanto l'eliminazione dal contesto normativo di questa norma potrebbe comportare l'analisi in fatto della fattispecie, e, pertanto, la verifica della validità e della sufficienza delle motivazioni posta dalla ditta alla base del licenziamento e riportate appunto nella lettera del 16 ottobre 1989.

Sotto un altro profilo non rilevano, nel senso che non appaiono risolutive della causa prima ed indipendentemente dalla questione di costituzionalità, le due eccezioni proposte da parte convenuta in ordine alle modalità di impugnazione del licenziamento.

Come è noto infatti, un licenziamento può essere impugnato anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale (art. 6, primo comma, della legge n. 604/1966); questo termine di «organizzazione sindacale», dato il fine della norma, non va inteso in senso ristretto, ma piuttosto in senso ampio, ricomprendendovi non solo le organizzazioni sindacali singole, ma anche quelle associate tra di loro, come la «triplice» sindacale Fim-Cisl Fiom-Cgil e Uilm-Uil.

Ed è stata appunto questa «triplice» sindacale ad impugnare, con raccomandata 3 ottobre 1989 (agli atti del ricorrente, doc. n. 3) il licenziamento intimato al Pedrielli il 29 settembre 1989.

Del resto, successivamente, a breve distanza di tempo, e comunque all'interno del termine di sessanta giorni di decadenza dall'impugnazione, l'impugnazione stessa è stata ribadita dalla CGIL con raccomandata 11 ottobre 1989 (agli atti di parte ricorrente doc. n. 5).

Né occorre, per la validità dell'impugantiva da parte sindacale, che sia dimostrata preventivamente l'iscrizione del lavoratore al sindacato impugnante; la legge non lo richiede e, d'altra parte, il lavoratore può rilasciare al sindacato, a questi fini, un mandato anche orale.

Non va dimenticato che l'impugnativa di un licenziamento deve essere fatta necessariamente per iscritto (art. 6, primo comma, della legge n. 604/1966), e che deve essere data possibilità di effettuarla senza eccessive formalità e soverchie difficoltà anche ai lavoratori analfabeti: di qui appunto la necessaria ammissibilità di un mandato orale al sindacato da parte di un lavoratore per impugnare un licenziamento.

L'esistenza di questo mandato orale, ed in genere l'adesione del lavoratore al sindacato (anche al di là del fatto formale dell'iscrizione) possono del resto desumersi anche da comportamenti concludenti, ed in particolare dal fatto stesso che, è avvenuto nel caso di specie, un sindacato impugni il licenziamento di lavoratore, e successivamente l'interessato faccia propria e coltivi tale impugnazione, esperendo un giudizio diretto all'annullamento del licenziamento.

Perciò le eccezioni proposte in proposito dalla Mac Due non appaiono risolutive della causa.

Quest'ultima in realtà non può essere decisa indipendentemente dall'applicazione della norma controversa che appare così sicuramente rilevante, ed anzi decisiva, ai fini della decisione della causa.

3. — Occorre a questo punto verificare la sussistenza o meno dell'altro requisito, quello della non manifesta infondatezza dell'eccezione.

Va rilevato innanzi tutto che nel nostro ordinamento coesistono attualmente due diverse normative che pongono dei vincoli al potere di recesso del datore di lavoro dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, e che entrambe fanno riferimento, per la loro applicazione, all'entità dimensionale dell'impresa, calcolata diversamente, ma sempre con riferimento al numero degli addetti.

Soprattutto diversa è la tutela assicurata dai due sistemi normativi concorrenti.

Brevemente, e limitando l'analisi a quanto può rilevare in questa sede, la legge n. 604/1966, che «non si applica ai datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti» (art. 11), prevede, per il caso di riconosciuta illegittimità del licenziamento, una duplice obbligazione, a sua scelta, a carico del datore, che «è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni, o in mancanza, a risarcire il danno versando una indennità da un minimo di cinque ad un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione» (art. 8).

In altri termini il datore di lavoro che abbia posto in essere un licenziamento illegittimo è tenuto, in via pricnipale, a riassumere il lavoratore, ma non può essere obbligato a farlo, ed anzi si può liberare dall'obbligazione principale soddisfacendo l'obbligazione sostitutiva (che invece è suscettibile di esecuzione forzata) del pagamento di una somma di denaro come indennizzo.

È il sistema della cosidetta «stabilità obbligatoria».

Invece con la legge n. 300/1970, che si applica alle imprese industriali e commerciali, che occupano più di quindici dipendenti in «ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo», oppure «nell'ambito dello stesso comune», nonché alle imprese agricole che nelle stesse condizioni occupano più di cinque dipendenti (art. 35, primo e secondo comma), è stato introdotto il sistema della cosidetta «stabilità reale», in base al quale, in caso di riconosciuta illegittimità di un licenziamento, il datore di lavoro è tenuto sia al risarcimento del danno, in una cifra calcolata in un certo numero di mensilità dell'ultima retribuzione, sia alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, e non si può liberare da quest'ultima obbligazione con il semplice pagamento di una somma di denaro, tanto è vero che il lavoratore ha diritto alla retribuzione maturata nell'eventuale periodo intermedio tra la sentenza che ordina la reintegrazione e la reintegrazione medesima.

Il ricorrente ha sviluppato l'eccezione di illegittimità costituzionale soltanto con riferimento ad una di queste normative, quella della stabilità obbligatoria, trascurando quello della stabilità reale.

In realtà la coesistenza dei due complessi normativi pone innanzi tutto due problemi da risolvere preliminarmente.

In primo luogo, poiché — evidentemente — può essere oggetto di eventuale giudizio di illegittimità costituzionale soltanto una norma in vigore, e non una norma già abrogata nel momento in cui si è verificata la fattispecie concreto oggetto di esame, occorre verificare se la norma impugnata, cioé l'art. 11 della legge n. 604/1966, ed in genere tutto il sistema di stabilità obbligatoria disegnato da questa legge, siano sopravvissuti, anche nella parte in cui non sono richiamati, espressamente o implicitamente, dalla legge n. 300/1970, al nuovo sistema di stabilità reale introdotto con

tale legge, o debbano invece ritenersi abrogati dalla nuova normativa per incompatibilità, o perché comunque quest'ultima regola diversamente l'intera materia (cfr. art. 15 delle preleggi).

In altri termini, bisogna verificare se pur dopo l'introduzione, con l'art. 18 della legge n. 300/1970, del rimedio della stabilità reale siano residuate ipotesi di applicazione del rimedio della stabilità obbligatoria, di cui alla legge n. 604/1966.

Occorre stabilire inoltre se un'eventuale eccezione di legittimità costituzionale in ordine al sistema della stabilità obbligatoria, o più esattamente, ai limiti dimensionali, riferiti al datore di lavoro, che ne condizionano l'applicabilità, debba necessariamente ed inevitabilmente coinvolgere anche il sistema della stabilità reale, o, più esattamente, i limiti dimensionali, riferiti al datore di lavoro, che condizionano l'applicabilità anche di questa forma di tutela.

Al primo di questi due quesiti deve darsi risposta positiva.

La normativa della legge n. 604/1966 nel suo complesso, ed in particolare, per quanto qui interessa, l'art. 11 là dove fissa i limiti dimensionali delle imprese come criterio di applicazione della tutela, non possono considerarsi abrogati e risultano tuttora in vigore.

Sussiste infatti un'area, sia pure relativamente limitata, di applicazione della sola legge del 1966, e non dell'art. 18 della legge n. 300/1970, della sola tutela obbligatoria e non di quella reale, tutte le volte in cui l'impresa datrice di lavori occupi nel complesso più di trentacinque dipendenti (e rientri così nella previsione dell'art. 11 della legge n. 604/1966), ma non ne occupi almeno quindici, se industriale o commerciale, oppure cinque, se si tratti di un'impresa agricola, in quella stessa sede, stabilimento, filiale, ufficio e reparto autonomo, oppure nello stesso comune, in cui è impiegato il lavoratore (e non rientri cioè nella previsione dei primi due commi dell'art. 35 della legge n. 300/1970).

In altri termini la norma qui contestata, ed, in genere, il sistema della stabilità obbligatoria, è rimasta in vigore per le imprese di dimensioni non ampie, ma neppure ridotte, che siano disperse sul territorio senza costituire nuclei di qualche consistenza, o, meglio, là dove esse non costituiscono nuclei di apprezzabile consistenza.

Inoltre, poiché l'art. 35 della legge n. 300/1970 sembra delimitare positivamente l'ambito di applicazione delle norme di cui al precedente art. 18 e del titolo terzo, ed anche l'art. 37 fa riferimento specifico, in questo caso per l'applicazione dell'intera legge, ad alcune categorie di soggetti (gli enti pubblici economici ed in genere gli enti pubblici per i quali la materia non sia regolata diversamente), si deve ritenere, per esclusione, che il predetto art. 18, fondamento del principio della stabilità reale, non si applichi ai datori di lavoro non contemplati né dall'art. 35 né dall'art. 37, a quelli cioè che non siano né imprese né enti pubblici.

A quest'ultima categoria residuale di datori di lavoro non si applica quindi il principio della stabilità reale, ma si applica invece quello della stabilità obbligatoria qualora occupino più di trentacinque dipendenti e rientrino così nella previsione dell'art. 11 della legge n. 604/1966, che non pone distinzioni in proposito tra differenti categorie di datori di lavoro.

Pertanto, per quanto qui interessa, la norma in esame deve ritenersi tuttora in vigore.

4. — Al secondo quesito deve darsi invece risposta negativa.

È vero che le argomentazioni svolte dalla difesa del ricorrente partono da due esigenze, quella dell'uguaglianza di posizione tra i lavoratori indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa in cui lavorano e quella di un controllo giurisdizionale sui licenziamenti, che sembrano postulare l'eliminazione di qualsiasi limite frapposto al loro operare, e perciò sia a quelli che si oppongono alla tutela meramente obbligatoria sia a quelli che si oppongono alla tutela reale.

Ciò non di meno, le due fattispecie normative non possono porsi su di uno stesso piano, non solo perché, come è evidente, è diversa la loro efficacia a tutela dei diritti del lavoratore, ma anche perché, correlativamente, è diverso il loro impatto sulla realtà aziendale.

In particolare la tutela obbligatoria pur comportando un vincolo economico destinato ad indurre il datore di lavoro alla riassunzione del lavoratore, non rende obbligatoria tale riassunzione e perciò non incide in senso proprio sulla libertà dal datore di lavoro e sull'organizzazione dell'impresa.

Evidentemente quanto più un'impresa è grande tanto più è spersonalizzata, e può pertanto assorbire senza contraccolpi rilevanti anche un ordine di reintegrazione imposto dall'esterno.

In un'impresa di dimensioni ridotte o ridottissime invece i rapporti rimangono essenzialmente personali, e permeati spesso da un elemento fiduciario, e pertanto la reintegrazione forzata di un lavoratore licenziato, se amplia la libertà del prestatore comprime quella del datore di lavoro.

In realtà alle esigenze poste alla base della richiesta di tutela dei lavoratori dai licenziamenti arbitrari si contrappongono in questo caso altre esigenze, proprie delle piccole imprese, che sembrano pure non irragionevoli, e che sono state valutate come tali dal legislatore, come quella di non incidere sul vincolo fiduciario che normalmente

intercorre tra datore e prestatore all'interno di un ambiente ristretto, e quella di prevenire tensioni difficilmente riassorbibili pure in un ambiente di lavoro ristretto, nel quale datore e prestatore lavorino a contatto diretto: è di tutta evidenza a questo proposito come in un'impresa di dimensioni non ridotte vi sia un certo margine di manovra, che manca invece nell'impresa di dimensioni modeste, per evitare, con opportuni spostamenti, e pur nel rispetto di un ordine di reintegrazione, frizioni eccessive.

Sotto questi profili dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra prestatore e datore, e della necessità di evitare tensioni in un ambiente lavorativo ristretto, la posizione dei lavoratori dipendenti da una piccola impresa e la loro conseguente esclusione dal beneficio della stabilità reale appaiono sostanzialmente assimilabili a quelle dei dirigenti, che come è noto, sono esclusi dall'applicazione sia della legge del 1966 che dell'art. 18 della legge n. 300/1970, ma nei cui confronti opera (quanto meno a favore dei dirigenti di impresa industriali) una forma di tutela, introdotta dalla contrattazione collettiva, contro i licenziamenti non giustificati, assai simile alla stabilità obbligatoria della legge del 1966, e che risulta in concreto assai onerosa per le imprese.

In realtà la reintegrazione di un lavoratore in un'impresa media o grande, sostanzialmente spersonalizzata, ed una reintegrazione invece in un'impresa di dimensioni ridotte o ridottissime, nella quale l'elemento personale, ed i rapporti interpersonali, rimangono ancora fondamentali, assumono caratteri sensibilmente diversi, e non appare corretto assimilarle semplicemente senza tener conto di queste differenze.

Perciò il sistema della stabilità obbligatoria e quello della stabilità reale non possono in realtà essere posti sullo stesso piano ai fini di una eventuale valutazione di non manifesta infondatezza dei limiti dimensionali che ne regolano l'applicazione: il fatto che la stabilità reale incida in maniera diretta sulla libertà delle imprese, e perciò sulla libertà, non soltanto economica, degli imprenditori, integra un elemento discriminante che sembra idoneo a configurare diversamente l'apposizione di limiti dimensionali all'operare del sistema della stabilità reale rispetto a quella prevista invece per la semplice stabilità obbligatoria.

Se ne deve concludere che l'eventuale non manifesta infondatezza dell'art. 11 della legge n. 604/1966 non trascina necessariamente con sé quello dei primi due commi dell'art. 35 della legge n. 300/1970 in relazione all'art. 18 della stessa legge.

In altri termini, per quanto attiene alla stabilità reale, la differenza oggettiva conseguente alle diverse caratteristiche dell'impresa piccola o non piccola, rende non irrazionale la scelta legislativa che ha disposto un diverso trattamento in relazione alla differente grandezza, calcolata in base al numero degli addetti, dell'impresa stessa.

Per questa stessa ragione, il Pretore non ritiene di sollevare di ufficio, come sarebbe stato astrattamente possibile, questione di costituzionalità, per eventuale contrasto con l'art. 3 della Costituzione, appunto dell'art. 35 in relazione all'art. 18 della legge n. 300/1970.

5. — Vi sono dunque alcuni argomenti contrari all'estensione della tutela contro i licenziamenti *ad nutum*, alcune ragioni giustificative dell'esclusione da essa dei lavoratori occupati presso le imprese di dimensioni più ridotte e presso i datori di lavoro che non siano imprese, che valgono però soltanto nei confronti della cosidetta tutela reale, che porta alla effettiva reintegrazione all'interno dell'impresa del lavoratore ingiustificatamente licenziato con ricostituzione forzata del rapporto di lavoro, ma che non si estendono invece alla semplice tutela obbligatoria che permette in ogni caso al datore di lavoro di evitare la reintegrazione effettiva con il versamento di una somma di denaro prefissata, senza con questo lasciare il lavoratore all'arbitrio del datore.

Si tratta, come si è visto, delle motivazioni attinenti al carattere fiduciario che permea il rapporto di lavoro in una piccola impresa, e all'esigenza di evitare tensioni difficilmente riassorbibili all'interno di un ambiente lavorativo ristretto.

In realtà peraltro la principale ragione giustificativa del diverso trattamento nei confronti dei dipendenti da piccole imprese, per escluderli dalla tutela contro il rischio di licenziamenti arbitrari, viene normalmente rinvenuto nella necessità di non caricare le piccole imprese, strutturalmente più deboli, di oneri economici che non sarebbero in grado di sopportare.

Si tratta di un argomentazione astrattamente valida per l'esclusione sia dal rimedio della stabilità reale che da quello della stabilità obbligatoria, anzi in realtà dell'unico argomento astrattamente idoneo a giustificare quest'ultima esclusione, ma si tratta per la verità di un argomento fallace.

In realtà il criterio dimensionale basato sul numero dei dipendenti non appare affatto idoneo, in particolare nell'attualel momento storico e nell'attuale stato di evoluzione delle tecniche produttive, a valutare la capacità di un impresa a sopportare oneri economici.

Innanzi tutto, per opportuna chiarezza, vanno distinti i due concetti di oneri economici in senso assoluto, e di oneri economici per lavoratore addetto.

Può essere vero, come linea di tendenza, che un'impresa di maggiori dimensioni ha un maggior potenziale economico e finanziario, ma proprio perché ha un maggior numero di dipendenti, il suo rischio di dover sopportare gli oneri conseguenti ad un licenziamento annullato, e pertanto il suo onere finanziario, è proporzionale al numero dei dipendenti stessi.

Invece l'impresa di dimensioni più piccole ha forse (sempre come linea di tendenza) un potenziale economico-finanziario complessivo minore, ma è soggetta anche a minori oneri di questo tipo, proprio perché ha un minor numero di dipendenti.

Quello che può rilevare ai fini in esame perciò non è l'onere finanziario complessivo, ma piuttosto l'onere finanziario per unità lavorativa impiegata.

Questo appare essere l'unico criterio corretto di comparazione.

Chiarito questo, non può dirsi che, in particolare nell'attuale assetto produttivo, esista una debolezza strutturale delle piccole imprese rispetto a quelle più grandi, e, tanto meno, che una simile asserita debolezza economico-finanziaria giustifichi razionalmente una particolare legislazione in favore delle piccole imprese diretta a non sottoporle agli oneri conseguenti ad eventuali licenziamenti illegittimi.

Sotto un primo profilo, sul piano legislativo, si può notare come interventi dello Stato con apposite disposizioni di sostegno e di riequilibrio in favore delle piccole imprese siano in atto in altre sedi più proprie, in campo fiscale (in particolare per quanto attiene agli adempimenti fiscali), previdenziale, di facilitazioni di accesso a crediti agevolati, ecc. ecc.

Di fronte a questo complesso di interventi, che hanno appunto funzioni di riequilibrio, ma che rimangono a carico, sostanzialmente, della finanza pubblica, non sembra aver ragion d'essere un'ulteriore legislazione di favore, quella appunto che esenta le imprese minori da ogni controllo sui licenziamenti, ed il cui onere, in realtà, resta a carico, addirittura, dei lavoratori dipendenti dalle stesse imprese minori.

Sotto il profilo strutturale, poi, la pretesa debolezza strutturale delle imprese minori corrispondeva ad un periodo ormai sorpassato della rivoluzione industriale, quando, per quel che concerne l'aspetto strettamente industriale, soltanto una produzione di massa, con ingente impiego di capitali e di manodopera, consentiva l'accesso a sistemi produttivi più moderni e razionali, con moltiplicazione più che proporzionale delle unità prodotte, e diminuzione dei costi di produzione per unità di prodotto, mentre, per quel che concerne l'aspetto commerciale, solo la produzione di massa ed ingenti investimenti di capitali consentivano l'accesso a mercati adeguati.

Di qui, in quell'epoca ed in quel contesto, un'effettiva debolezza strutturale delle imprese minori, e l'esigenze di agevolarle.

Ma ormai in realtà la situazione è mutata profondamente.

L'ulteriore sviluppo delle tecniche produttive, e delle stesse modalità di commercializzazione, ha inciso in vario modo, che vale esaminare sommariamente, e senza pretesa di esaustività, e che del resto si intersecano e si sommano in vario modo tra di loro.

Da un lato in molti settori le tecniche produttive moderne si sono modificate in modo tale da poter essere applicate anche ad imprese di dimensioni ridotte con accesso anche di queste ultime ai processi produttivi più razionali ed efficaci.

D'altro lato, la sempre crescente utilizzazione di macchinari, e di forme di automazione sempre più complessa, con progressiva sostituzione dell'attività delle macchine al lavoro umano, rende possibile l'esistenza, ed il continuo sviluppo, di imprese caratterizzate da un elevato impiego di capitali, una ingente produzione, un alto valore aggiunto, ma con modesto impiego di manodopera.

Si tratta in realtà, dal punto di vista economico e finanziario, di realtà economiche non piccole, ma divengono «piccole» soltanto se esaminati in base ad un indice di riferimento improprio quale è quello relativo al numero dei dipendenti (evidentemente criteri distintivi più adeguati potrebbero essere altri, del resto impiegati ad altri fini, che si basino, ad esempio, sull'entità del fatturato, o del capitale impiegato, ecc. ecc.).

Sotto un terzo profilo lo stesso progresso tecnologico che, in un determinato contesto storico, ha richiesto la concentrazione e la unificazione dei procedimenti produttivi, favorisce ora, o, almeno, consente, la loro separazione, talvolta (ma non sempre) anche geografica, in singole fasi distinte, e da svolgersi in singole unità produttive altamente specializzate.

Di qui lo svilupparsi di singole unità produttive che eseguono solo una parte del procedimento produttivo, con ridotto impiego di manodopera, ma all'interno di un procedimento produttivo complessivo caratterizzato dall'uso delle tecniche più moderne e sofisticate.

Questo rende possibile la frantumazione delle imprese, resa appetibile non tanto da esigenze strettamente produttive (anzi probabilmente irrazionale dal punto di vista strettamente «aziendalistico»), ma proprio dall'opportunità di usufruire del diverso regime stabilito in materia di licenziamenti per le piccole imprese.

Sotto un'ulteriore profilo, quello strettamente commerciale, l'utilizzazione di più moderne forme distributive, e di strutture consorziali per la promozione delle vendite, consentono anche alle imprese minori l'accesso ai mercati esteri.

Di fronte a quest'imponente serie di modificazioni, del resto soltanto accennate, appare antistorico continuare a sostenere che le imprese minori hanno carattere marginale, di debolezza economica strutturale, e che per questo debbono essere sostenute con un regime più favorevole in materia di licenziamenti.

È vero piuttosto che, secondo le circostanze, si possono trovare in condizioni di debolezza strutturale sia imprese piccole che imprese meno piccole, e che il legislatore, se lo ritiene, può agevolare in altro modo (come del resto avviene effettivamente) singole categorie di imprese in condizioni di debolezza strutturale, ma addossando, in vario modo, gli oneri di questi interventi allo Stato, cioè alla collettività, non ai singoli lavoratori.

Del resto, al di là di un problema di risparmio di costi (che — ovviamente — non si pone per l'imprenditore che, ancorché piccolo, correttamente non ponga in essere licenziamenti ingiustificati, con il risultato paradossale che l'attuale legislazione viene a vantaggio soltanto dell'imprenditore «piccolo» che faccia un uso arbitrario del proprio potere di licenziamento) non esiste un nesso logico fra debolezza strutturale di un'impresa e non sindacabilità dei licenziamenti che trovassero la loro ragione determinante proprio nella debolezza dell'impresa, per esempio per una sua ristrutturazione, sono sorretti da un giustificato motivo oggettivo pienamente valutabile come tale.

Pertanto l'asserita debolezza economica e finanziaria delle imprese minori in realtà non sussiste come tale e, comunque, non costituirebbe un elemento discriminante razionale per giustificare il diverso regime cui sono assoggettate in materia di licenziamenti.

Piuttosto questo diverso regime, lungi dall'essere razionale, appare sotto diversi profili, addirittura irrazionale.

L'opportunità di usufruire del regime di favore della non sindacabilità dei licenziamenti, con la conseguente «necessità» di non superare il numero di dipendenti adottato dalla legge come indice di riferimento, comprime la crescita fino a dimensioni strutturalmente ottimali sia delle imprese in quanto tali che dell'occupazione nelle singole imprese, oppure, come già si è osservato, favorisce forme di frammentazione non sempre giustificate sotto il profilo produttivo, ed agisce pertanto, in questi modi, come elemento frenante per l'economia nel suo complesso.

Parimenti, non appare sempre giustificato il regime di privilegio in favore delle imprese «piccole», al di sotto del limite di riferimento, che, incidendo sui costi e perciò sui meccanismi della concorrenza, si risolve in un danno per le imprese «non piccole», al di sopra del limite di riferimento, ed agisce in questo modo come elemento frenante rispetto allo sviluppo dell'occupazione nel suo complesso.

6. — Anche sotto un altro profilo il limite, legato alle dimensioni aziendali misurate in base al numero degli addetti, di applicazione dell'art. 11 della legge n. 604/1966 appare irrazionale, e tale anzi da comportare una ancor più evidente ingiustificata difformità di trattamento.

Per effetto del diverso sistema di computo stabilito dall'art. 11 stesso, che contempla l'insieme complessivo dei lavoratori impiegati in un'impresa, ed invece dall'art. 35 della legge n. 300/1970, che al contrario fa riferimento agli addetti impiegati nella stessa unità produttiva, o nello stesso comune, può avvenire che una stessa impresa non raggiunga i limiti dimensionali complessivi richiesti per l'applicazione della legge n. 604/1966, ma sia formata da due o più unità produttive, una sola delle quali superi il limite di 15 dipendenti previsto dall'art. 35 della legge n. 300/1970.

In una simile fattispecie lo stesso datore di lavoro potrebbe licenziare immotivatamente un dipendente addetto ad una delle unità produttive minori, mentre sarebbe soggetto ad impugnazione in sede giudiziaria, e all'eventuale reintegrazione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300/1970, in caso di licenziamento di un lavoratore addetto all'unità produttiva maggiore.

Allo stesso modo sarebbe soggetto sia al controllo da parte del giudice sui licenziamenti che all'eventuale reintegrazione un datore di lavoro che impiegasse sedici dipendenti in un'unica unità produttiva accentrata, mentre non sarebbe soggetto ad alcun controllo, e ad alcuna sanzione, un datore di lavoro che ne occupasse molti di più, ma meno di trentacinque, purché in unità produttive decentrate nessuna di entità tale da raggiungere i quindici addetti.

Simili esempi dimostrano non solo l'assoluta irrazionalità dei limiti dimensionali in esame, ma altresì la loro incapacità ad esprimere la dimensione maggiore o minore di un'impresa.

Anche partendo, in via di ipotesi di lavoro, dal presupposto, in realtà inesatto, che il numero dei lavoratori addetti valga ad esprimere la dimensione di un'impresa, il fatto stesso che esistano situazioni in cui è soggetto ad impugnazione in sede giudiziaria un licenziamento intimato da un'impresa di minori dimensioni mentre non lo è quello intimato da un'impresa di dimensioni maggiori, oppure che i licenziamenti effettuati da una medesima impresa siano, o meno, sindacabili, in base a fattori sostanzialmente accidentali, rende evidente sia la sostanziale irrazionalità dei limiti dimensionali vigenti in proposito, sia il fatto che esso crea ulteriori irrazionali ed ingiustificate differenze di trattamento tra i lavoratori, con ulteriore sospetto di violazione, sotto un nuovo profilo non dedotto in giudizio (e, per la verità, non rilevante ai fini della soluzione della fattispecie oggetto di causa), dell'art. 3 della Costituzione.

7. — Ricapitolando l'analisi fin qui condotta, mentre i licenziamenti intimati da imprese non piccole sono soggetti a riesame in sede giudiziaria, con il risultato, in caso di accertata illegittimità, secondo i casi, o di un obbligo di riassunzione cui però il datore di lavoro può sottrarsi adempiendo all'obbligazione sostitutiva del pagamento di una somma prefissata di denaro (sistema della cosidetta «stabilità obbligatoria», di cui alla legge n. 604/1966), o di un'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro con ricostituzione del rapporto, oltre al risarcimento del danno in una somma prefissata di denaro (sistema della cosidetta «stabilità reale», di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970), nessuna tutela protegge dai licenziamenti ingiustificati i lavoratori dipendenti dalle imprese minori, quelle di dimensioni inferiori ai limiti dimensionali previsti per la loro applicazione dalle due leggi sopra citate.

Mentre in base ad un esame comparativo delle contrapposte esigenze dei lavoratori dipendenti e delle piccole imprese da cui essi dipendono, possono sussistere motivi giustificativi, non irragionevoli, ed attinenti sia al rapporto fiduciario esistente tra datore e prestatore in una realtà produttiva ristretta, sia alla necessità di evitare tensioni difficilmente riassorbibili in un ambiente lavorativo limitato anche fisicamente, per non estendere anche ai lavoratori delle piccole imprese la reintegrazione obbligatoria propria della tutela reale, non sussistono invece validi motivi per non estendere anche ad essi la più ridotta, ma non irrilevante, tutela obbligatoria prevista dalla legge del 1966.

In particolare l'asserita maggior debolezza strutturale delle piccole imprese, addotta come motivo a questi fini, in realtà non sussiste, in quanto nell'attuale contesto economico e sociale le imprese di dimensioni ridotte non si trovano necessariamente, e neppure nella normalità dei casi, in condizioni di precarietà, mentre eventuali fasce di imprese più deboli (che esistono sia tra quelle piccole che tra quelle meno piccole) possono essere agevolate, quando il legislatore lo ritenga necessario, in altri modi più propri (così come, del resto, le piccole imprese vengono agevolate in concreto), non comprimendo le posizioni dei lavoratori dipendenti.

La differenza di trattamento imposta ai lavoratori dipendenti dalle piccole imprese al di sotto dei quindici dipendenti (perché altrimenti si applicherebbe loro l'art. 18 della legge n. 300/1970) nel privarli di qualsiasi tutela contro eventuali licenziamenti non sorretti da una giusta causa o da un giustificato motivo, e pertanto arbitrari, appare pertanto priva di qualsiasi giustificazione valida e razionale.

Né si tratta di una differenza di trattamento di limitato rilievo in quanto dal lavoro (sul quale, per l'art. 1, primo comma, della Costituzione, è fondata la nostra Repubblica e che, per l'art. 4 di essa, ogni cittadino ha il diritto ed il dovere di svolgere) ogni lavoratore trae non solo i mezzi per il sostentamento proprio e della propria famiglia, ma lo sviluppo della propria personalità, il rispetto di sé stesso, la dignità di fronte agli altri membri della comunità.

8. — L'insicurezza sul lavoro, della propria posizione di lavoratore, inevitabilmente connaturata nella condizione umana di chi sa di poter essere espulso, con minime formalità, e senza spiegazioni, dal proprio posto di lavoro, è al tempo stesso insicurezza della vita, e non solo in senso materiale, anche in senso morale.

Perciò una normativa che consente, senza fornire alcuna forma di tutela, licenziamenti ingiustificati sembra porsi in contrasto con diversi principi dalla Costituzione.

Il fatto stesso della irrazionale disparità di trattamento tra diverse categorie di cittadini e di lavoratori, quelli tutelati contro eventuali licenziamenti illegittimi e quelli non tutelati, sembra confliggere con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, secondo il quale «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinnanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni personali e sociali».

In questo caso una differenza di trattamento, che per di più coinvolge un momento fondamentale della vita personale e sociale quale è appunto il lavoro, viene fatta discendere, senza nessuna valida ragione giustificativa, da un elemento estrinseco ed accidentale quale è appunto l'entità dimensionale dell'impresa datrice di lavoro.

In realtà in questo caso l'art. 3, primo comma, viene violato anche sotto un altro profilo, oltre che sotto quello, denunziato dal ricorrente, della differenza di trattamento di fronte alla legge poiché nel nostro sistema democratico che, in forza del passo iniziale della Costituzione, è fondato appunto sul lavoro, il lavoro stesso è fattore di dignità personale, una normativa che ponga distinzioni ingiustificate tra categorie di cittadini e di lavoratori per quanto attiene alla tutela del loro lavoro che renda meramente precaria la posizione di alcuni, e di essi soltanto, sul proprio lavoro, contrasta non solo con il loro diritto all'uguaglianza di fronte alla legge ma viola anche la loro dignità sociale.

Ma, sotto un'ulteriore profilo, la norma in esame sembra porsi in contrasto anche con il secondo comma dello stesso art. 3 della Costituzione, per il quale «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Una legislazione come quella in esame che priva certe categorie di lavoratori di ogni tutela in ordine ai motivi di cessazione del loro rapporto di lavoro, lungi dall'adempiere ai compiti indicati dalla norma costituzionale sopra riportata, sembra diretta a produrre effetti esattamente contrari, di frapporre nuovi ostacoli di ordine economico e sociale, di limitare di fatto non solo l'uguaglianza ma la stessa libertà sostanziale di quelle categorie di lavoratori mantenuti in una permanente situazione di precarietà dalla mancanza di qualsiasi tutela contro licenziamenti ingiustificati, di impedire loro il pieno sviluppo, possibile soltanto in una condizione di libertà sostanziale, della loro personalità umana, di contrastare la loro piena partecipazione, se non all'attività politica in senso stretto, almeno a quella sindacale che ne è una parte.

Infine la norma in esame, appunto perché limita soltanto ad alcune categorie di lavoratori la possibilità di sottoporre ad un riesame da parte del giudice eventuali licenziamenti ingiustificati, priva in realtà coloro che ne sono esclusi da ogni tutela su questo piano, e sembra pertanto porsi in contrasto con l'art. 35, primo comma, della Costituzione, che dispone che «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni».

9. — Concludendo dunque si deve ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui esclude dall'applicazione della legge stessa i datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti, per contrasto con l'art. 3, primo e secondo comma, e dell'art. 35, primo comma, della Costituzione.

La questione d'altra parte, appare rilevante, anzi decisiva, ai fini della decisione del presente giudizio.

Poiché la difesa del ricorrente aveva prospettato la questione di costituzionalità soltanto in termini di contrasto con l'art. 3, essa deve essere sollevata in questi termini in accoglimento della domanda, mentre deve essere sollevata di ufficio per contrasto anche con l'art. 35, primo comma.

Pertanto, ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui esclude dall'applicazione della legge stessa i datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti, per contrasto con l'art. 3, primo e secondo comma, e con l'art. 35, primo comma, della Costituzione, sia rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata, si solleva dinnanzi alla Corte costituzionale, ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui esclude dall'applicazione della legge stessa i datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti, sia, in accoglimento della domanda del ricorrente, per contrasto con l'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione sia, di ufficio, per contrasto con l'art. 35, primo comma, della Costituzione.

Il giudizio deve essere interrotto in questa sede, con immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, va disposto che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti costituite, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva dinnanzi alla Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui esclude dall'applicazione della legge stessa i datori di lavoro che occupano fino a trentacinque dipendenti, per contrasto con l'art. 3, primo e secondo comma, e con l'art. 35, primo comma, della Costituzione;

Dispone l'interruzione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti costituite, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 14 aprile 1989

Il pretore: MONACI

92C1037

N. 511

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Porcu Graziano Pietro

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza 10 luglio 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti p.m. e difensore, concludenti come in atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle procedure di sorveglianza riunite nei confronti di:

Porcu Graziano Pietro, nato a Orune il 22 novembre 1938, (1018/92);

Mangia Carmelo, nato a Orune il 5 agosto 1956, (1019/92);

Sale Francesco, nato a Mamoiada il 2 ottobre 1951, (1020/92);

Scano Salvatore, nato a Orani il 15 agosto 1944, (1021/92);

Sedda Mario, nato a Orani il 13 febbraio 1952, (1022/92);

Sini Giovanni, nato a Orgosolo il 14 luglio 1936, (1023/92);

Floris Pasquale Gesuino, nato a Orgosolo il 27 maggio 1948, (1024/92);

Scano Battista Agostino, nato a Orani il 19 ottobre 1954, (1025/92);

Battacone Luigi, nato a Orgosolo il 26 aprile 1952, (1026/92);

Rusui Francesco, nato a Nuoro il 24 marzo 1956, (1027/92);

Ladu Mario, nato a Sarule il 10 ottobre 1941, (1028/92);

Fronteddu Mario Serafino, nato a La Maddalena il 12 ottobre 1929, (1029/92);

Palmeri Giovanni Antonio, nato a Orune il 20 marzo 1949, (1030/92);

Marcello Mario, nato a Portovecchio il 26 luglio 1935, (1031/92);

Cadeddu Salvatore, nato a Sarule l'11 gennaio 1944 (1032/92);

Serra Francesco Maria, nato a Bottida il 17 dicembre 1934, (1033/92);

Marcis Gianfranco, nato a Domusnovas Canales il 3 febbraio 1953, (1034/92),

tutti detenuti nella casa circondariale di Nuoro per revoca di semilibertà *ex lege*, 9 giugno 1992, n. 306.

I predetti sono stati condannati con sanzioni definitive perché ritenuti responsabili di diversi reati, fra i quali sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 del c.p.) e concorso in reato legge stupefacenti (artt. 71, 74, 75 della legge n. 685/1975) e sono stati rispettivamente ammessi al regime di semilibertà con ordinanza del tribunale di sorveglianza di Cagliari o di Sassari. Nel periodo intercorso dall'ammissione al regime anzidetto, il comportamento serbato non consta avere dato adito a rilievi di alcun genere.

A seguito della pubblicazione del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, la questura ed il gruppo carabinieri di Nuoro hanno rimesso al magistrato di sorveglianza una nota del 9 giugno u.s., concernente i sunnominati dalla quale si desume che essi non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

E poiché l'art. 15, secondo comma del d.-l. citato impone la revoca, a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia, dei benefici ivi indicati nei confronti dei soggetti condannati per taluni reati, fra i quali il sequestro di persona per estorsione, che pur fruendo di uno dei detti benefici, non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-*ter* sopra menzionato, il magistrato di sorveglianza ha disposto, con decreto emesso *ex* art. 51 dell'o.p., la sospensione cautelativa del regime di semilibertà loro concernente e la riconduzione dei medesimi in istituto.

Nella odierna udienza, richiesta dal p.m. la conferma del decreto del m.s. e la revoca definitiva della ammissione degli stessi alla semilibertà, la difesa ha proposto un'articolata eccezione di incostituzionalità che inverte l'art. 15, secondo comma, del d.-l. n. 306/1992.

Il tribunale reputa non manifestamente infondate le censure mosse dalla difesa del detenuto avverso il citato art. 15, secondo comma, e dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per i seguenti

MOTIVI

1. — Contrasto fra l'art. 3 della Costituzione e l'art. 15.2 del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306.

L'art. 15.2 del d.-l. n. 306/1992, testualmente recita: «nei confronti delle persone detenute o internate per taluno dei delitti indicati nel primo periodo del primo comma, che fruiscano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno, l'autorità di polizia, ove lo ritenga, comunica al giudice di sorveglianza competente che le persone medesime non si trovano nella condizione per l'applicazione dell'art. 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso il tribunale o il magistrato di sorveglianza dispone la revoca della misura alternativa alla detenzione o del permesso premio.

Analogo provvedimento è adottato dalla competente autorità in riferimento all'assegnazione al lavoro all'esterno».

Pertanto, l'autorità di polizia può decidere di segnalare al giudice di sorveglianza il fatto che determinati condannati (o internati) per uno dei delitti di cui alla prima parte del primo comma dello stesso art. 15 (e fra tali delitti è compreso quello di cui all'art. 630 del c.p.) e fruenti di uno dei benefici ivi specificati non sono nelle condizioni di cui all'art. 58-*ter* o.p. Alla comunicazione dell'autorità di polizia consegue la revoca del beneficio.

Il testo sopra riportato non consente di operare alcuna distinzione fra le situazioni, anche assai diverse, dei singoli condannati, così che, previa la semplice comunicazione dell'autorità di polizia, si dovrebbero revocare i benefici concessi a chi mai abbia offerto né offra collaborazione, rilevante *ex* art. 58-*ter* o.p., assumendo nei confronti degli organi dello Stato un atteggiamento affatto negativo o di perdurante solidarietà con i correi eventualmente ancora liberi, e dovrebbe assumersi eguale decisione nei riguardi di chi, per aver commesso da solo il reato a lui ascritto o perché ogni aspetto della vicenda criminosa che lo riguardi sia stato chiarito, nessuna collaborazione può più prestare (è appena il caso di ricordare come l'art. 58-*ter* o.p. riguardi solo la collaborazione relativa alla particolare attività delittuosa per la quale sia intervenuta condanna, e non già una generica collaborazione attinente a fatti delittuosi diversi).

Per i predetti detenuti si afferma che l'intervenuto completo chiarimento dell'episodio delittuoso che lo ha portato in carcere è di ostacolo alla prestazione — anche in futuro — della collaborazione, e d'altra parte il tribunale, stante l'automaticità della decisione imposta dalla norma in questione, non può darsi carico della verifica della circostanza allegata. Si deve però ammettere che la formulazione dell'art. 15, secondo comma, del d.-l. n. 306/1992 finisce per accomunare nel trattamento penitenziario situazioni profondamente diverse, finendo però, paradossalmente, per favorire proprio quei condannati che, per avere agito nell'ambito di una struttura criminale più articolata e segreta, sono di solito più pericolosi, ma si trovano dipoi nella condizione di potere utilmente «spendere» la propria collaborazione.

Di qui il denunciato non manifestamente infondato contrasto della norma in argomento con l'art. 3 della Costituzione.

2. — Contrasto fra l'art. 15, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, e l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

La norma in discussione confliggerebbe con il principio Costituzionale della non retroattività della legge penale: secondo l'interpretazione più logica, il concetto di legge in virtù della quale si deve irrogare una sanzione, cui si riferisce l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, non può comprendere le sole norme che descrivano fattispecie penalmente illecite e stabiliscano le relative sanzioni, ma si estende a tutte le norme che, anche nel precisare il contenuto della pena, descrivono il quadro sanzionatorio riguardante chi dovrà espiare le pene previste per le singole ipotesi

criminose. E se vero che è stata autorevolmente criticata la costruzione teorica di chi voglia «fissare al momento della commissione del reato non solo l'entità della pena che da questo può conseguire ma anche il tipo di trattamento penitenziario, si dovrà pure ammettere, con la migliore dottrina, che almeno dal momento del passaggio in giudicato della sentenza si stabilisca fra lo Stato e il condannato un «patto» che atterrà alla estensione della pretesa del primo e — per converso — alle aspettative del secondo. Patto che non sembra, durante lo svolgimento del trattamento da esso disciplinato, possa essere modificato, neppure con legge che stabilisca per il condannato condizioni deteriori e, pertanto aggravi la punizione alla quale lo ha esposto la sua condotta.

E poiché la norma in discussione, nel far discendere — in maniera pressoché decisiva — conseguenze favorevoli per il condannato da comportamenti per il passato non essenziali ai fini dell'ammissione ai benefici da essa indicati, opera un innegabile peggioramento del trattamento sanzionatorio, si reputa non manifestamente infondato il denunciato contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

3. — Contrasto fra l'art. 15, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, e l'art. 27, secondo comma, della Costituzione.

Quanto esposto al punto precedente vale in parte a dar conto della non manifesta infondatezza del denunciato contrasto fra l'art. 15, secondo comma del d.-l. n. 306/1992 e la norma costituzionale che indica l'emenda del condannato quale finalità della pena: appare evidente l'effetto deleterio che sulla rieducazione del condannato può avere la frustrazione delle sue legittime aspettative esistenti al momento di inizio della espiazione della pena o sorte per effetto di successive disposizioni.

L'art. 15, secondo comma, in discussione stabilendo — nelle precisate condizioni — la revoca di benefici già in corso di fruizione, rischia di rendere vana in molti casi l'opera di rieducazione che, proprio nei casi di condannati per gravi reati, è particolarmente impegnativa per operatori penitenziari e detenuti. Non si vuole certo porre in dubbio il valore, in ipotesi apprezzabile anche come sintomo di emenda, di una collaborazione prestata agli organi dello Stato, soprattutto quando — come nel caso dei sequestri di persona per estorsione — si impediscano gli sviluppi di un delitto in corso di svolgimento; ma non sembra coerente con le finalità del citato dettato costituzionale ancorare — nei casi di pena in corso di espiazione — la fruzione dei noti benefici alla prestazione della collaborazione, poiché la prestazione di questa può intervenire per le ragioni più disparate (anche tali da poter non essere dimostrative, necessariamente, di emenda), mentre anche una mancata collaborazione, accompagnata (è chiaro da una dimostrata ed effettiva rottura con la scala di valori già posta a base della vita pregressa del condannato) dovrebbe non costituire elemento ostativo alla prosecuzione del «convenuto» trattamento penitenziario.

È appena il caso di notare come non si intende certo censurare la legittimità ed opportunità della previsione di incentivi a favore dei collaboratori della giustizia. Ma negare, in sostanza e in pratica, che possa essere, per i responsabili di certi reati, apprezzato positivamente il comportamento serbato pur in mancanza di collaborazione, significa — quando a tanto si giunga nei confronti di persone delle quali sia in corso, anche con risultati positivi, il trattamento penitenziario — operare in possibile contrasto con la previsione costituzionale in discussione.

4. — Contrasto fra l'art. 15, secondo comma, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, e gli artt. 24, secondo comma, e 111 della Costituzione.

L'art. 111 della Costituzione prevede che tutti provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati: è stato più volte chiarito che la motivazione non può esser puramente formale né può consistere in mere clausole di stile (c.d. motivazione apparente), ma deve dare ragione dell'apprezzamento dei fatti e dei motivi di applicazione della legge da parte del giudice.

Si è già rilevata, sotto altro profilo, la sostanziale automaticità della pronuncia che il magistrato o il tribunale di sorveglianza è chiamato a rendere quando gli pervenga dall'autorità di polizia la comunicazione di cui all'art. 15, secondo comma del d.-l. n. 306/1992: si nota ora che il provvedimento di revoca da questa norma previsto deve essere, proprio perché dovuto, adottato senza che il giudice possa esprimere alcun apprezzamento circa la sussistenza del presupposto di esso, essendogli in definitiva sottratta perfino la valutazione circa la riconducibilità della situazione del singolo condannato alla fattispecie di cui all'art. 58-*ter* o.p. È stato osservato che nell'ambito della revoca in argomento la funzione del giudice diviene puramente notarile e dichiarativa della volontà altrui: essa pone capo pertanto alla adozione di un provvedimento che, per consistere in una mera presa d'atto, non può essere motivato. La norma che prevede la emanazione di tale provvedimento appare in modo non manifestamente infondato contrastante con l'art. 111 della Costituzione.

Proprio quanto si è ora notato a proposito della carenza di motivazione normale al provvedimento di revoca in argomento rende palese come non sia manifestamente infondata la questione relativa alla denunciata violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione: posto che l'attività del giudice si esaurirebbe in una presa d'atto non

preceduta da momenti valutativi, la stessa attività del difensore sarebbe del tutto impossibile non potendo la difesa, nei casi come quello in esame, svolgere alcuna utile funzione di critica, di sollecitazione, di illustrazione del caso, in una parola, difensiva in senso proprio.

Sollevata la questione di legittimità costituzionale, il procedimento in corso resta sospeso.

In questa situazione è certo — dati i tempi critici — che una decisione nel merito da parte dell'interessato tribunale, non potrà intervenire entro trenta giorni dalla data (15 giugno 1992) di ricezione degli atti relativi alla revoca della semilibertà, secondo il disposto dell'art. 51-*ter* ord. pen.

Di conseguenza non ha più alcun senso il decreto di sospensione adottato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del predetto articolo; attesa infatti la natura cautelare del medesimo provvedimento, appare imprescindibile — se non altro in via teorica — il suo collegamento con il provvedimento di merito del quale deve assicurare gli effetti.

Poiché, come si è notato, detto provvedimento — stante la necessaria sospensione del procedimento instaurato in vista della sua adozione — non potrà intervenire nel termine massimo di legge, viene meno la strumentalità della sospensione cautelativa, che non ha più alcuna ragione di essere e va perciò revocata. I detenuti devono, conseguentemente, essere riammessi a godere del regime di semilibertà disposto con le ordinanze loro rispettivamente notificate secondo il programma di trattamento già stabilito ed in corso al momento dei decreti 9 giugno 1992 del magistrato di sorveglianza di Nuoro.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale proposte o illustrate nella parte motiva della presente ordinanza;

Sospende la procedura di sorveglianza in corso relativa alla eventuale revoca della misura alternativa della semilibertà nei confronti dei detenuti indicati in epigrafe;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la decisione in ordine alle questioni sollevate;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicità in genere previste dall'art. 23 della citata legge;

Revoca i decreti 9 giugno 1992 del magistrato di sorveglianza di Nuoro;

Riammette Porcu Graziano Pietro, nato a Orune il 22 novembre 1938; Mangia Carmelo, nato a Orune il 5 agosto 1956; Sale Francesco, nato a Momoiada il 2 ottobre 1951; Scano Salvatore, nato a Orani il 15 agosto 1944; Sedda Mario, nato a Orani il 13 febbraio 1952; Sini Giovanni, nato a Orgosolo il 14 luglio 1936; Floris Pasquale Gesuino, nato a Orgosolo il 27 maggio 1948; Scano Battista Agostino, nato a Orani il 19 ottobre 1954; Battacone Luigi, nato a Orgosolo il 26 aprile 1952; Rusui Francesco, nato a Nuoro il 24 marzo 1956; Ladu Mario, nato a Sarule il 10 ottobre 1941; Fronteddu Mario Serafino, nato a La Maddalena il 12 ottobre 1929; Palmeri Giovanni Antonio, nato a Orune il 20 marzo 1940; Marcello Mario, nato a Portovecchio il 26 luglio 1935; Cadeddu Salvatore, nato a Sarule l'11 gennaio 1944; Serra Francesco Maria, nato a Bottida il 17 dicembre 1934; Marcis Gianfranco, nato a Domusnovas Canales il 3 febbraio 1953; al regime di semilibertà disposto con le ordinanze loro rispettivamente notificate ed emesse del tribunale di sorveglianza di Cagliari e di Sassari secondo il programma di trattamento già stabilito ed in corso al momento dell'emissione del suindicato decreto.

Sassari, addì 10 luglio 1992

Il presidente del tribunale di sorveglianza: DEIANA

Il magistrato di sorveglianza: CUCCA

Gli esperti: SOGGIU - MELONI

Depositato in cancelleria l'11 luglio 1992.

Il direttore di cancelleria: (firma illeggibile)

92C1038

N. 512

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Mangia Carmelo

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza 10 luglio 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti p.m. e difensore, concludenti come in atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 511/1992).

92C1039

N. 513

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Sale Francesco

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza 10 luglio 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti p.m. e difensore, concludenti come in atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 511/1992).

92C1040

N. 514

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Sedda Mario

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza 10 luglio 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti p.m. e difensore, concludenti come in atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 511/1992).

92C1041

N. 515

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Sini Giovanni

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza 10 luglio 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti p.m. e difensore, concludenti come in atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 511/1992).

92C1042

N. 516

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Floris Pasquale Gesuino

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza 10 luglio 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti p.m. e difensore, concludenti come in atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 511/1992).

92C1043

N. 517

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Scano Salvatore

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza 10 luglio 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti p.m. e difensore, concludenti come in atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 511/1992).

92C1044

N. 518

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Scano Battista Agostino

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza 10 luglio 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti p.m. e difensore, concludenti come in atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 511/1992).

92C1045

N. 519

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Battacone Luigi

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza 10 luglio 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti p.m. e difensore, concludenti come in atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 511/1992).

92C1046

N. 520

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Rusui Francesco

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza 10 luglio 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti p.m. e difensore, concludenti come in atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 511/1992).

92C1047

N. 521

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Ladu Mario

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza 10 luglio 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti p.m. e difensore, concludenti come in atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 511/1992).

92C1048

N. 522

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Fronteddu Mario Serafino

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza 10 luglio 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti p.m. e difensore, concludenti come in atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 511/1992).

92C1049

N. 523

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Palmeri Giovanni Antonio

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza 10 luglio 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti p.m. e difensore, concludenti come in atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 511/1992).

92C1050

N. 524

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Marcello Mario

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza 10 luglio 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti p.m. e difensore, concludenti come in atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 511/1992).

92C1051

N. 525

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Cadeddu Salvatore

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza 10 luglio 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti p.m. e difensore, concludenti come in atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 511/1992).

92C1052

N. 526

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Serra Francesco Maria

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza 10 luglio 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti p.m. e difensore, concludenti come in atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 511/1992).

92C1053

N. 527

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Marcis Gianfranco

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici agli appartenenti alla criminalità organizzata o ai condannati per taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-*ter* della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorità dello Stato) - Automaticità del provvedimento - Disparità di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattività della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356).

(Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

A scioglimento della riserva espressa nell'udienza 10 luglio 1992;

Verificata la regolarità degli atti sotto il profilo processuale;

Sentiti p.m. e difensore, concludenti come in atti;

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 511/1992).

92C1054

N. 528

Ordinanza emessa il 10 luglio 1992 del Tribunale di Nuoro nel procedimento penale a carico di Delussu Giovanni Antonio

Processo penale - Richiesta di rito abbreviato respinta dal g.i.p. - Rito immediato - Dibattimento - Contestazione suppletiva - Reiterazione della richiesta di procedimento speciale ingiustificatamente negato dal g.i.p. - Irragionevole omessa previsione della preclusione per il p.m. di effettuare contestazioni nuove o suppletive o per l'imputato di usufruire della diminuente anche per il nuovo reato contestato - Irragionevole discriminazione rispetto all'imputato che non si sia avvalso della facoltà di richiedere il rito abbreviato - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 517).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. pen. n. 113/1992, mod. 16, a carico di Delussu Giovanni Antonio;

OSSERVA

Il Delussu veniva rinviato a giudizio con decreto del g.i.p. di Nuoro, che disponeva il rito immediato, per rispondere dei reati di violenza carnale ed atti di libidine, dopo aver rigettato l'istanza di giudizio abbreviato proposta dall'imputato con il consenso del p.m.

Procedutosi al dibattimento davanti a questo Tribunale, nel corso del medesimo, il p.m. contestava suppletivamente all'imputato un nuovo reato di violenza carnale, in continuazione con gli episodi criminosi originariamente contestati.

All'esito del dibattimento il difensore, reiterando l'istanza preliminarmente formulata, ed alla quale aveva aderito anche il p.m., chiedeva che al suo assistito fosse applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, sul presupposto di un ingiustificato rigetto dello stesso da parte del g.i.p.

Premesso che questo tribunale, in applicazione di quanto disposto dalla Corte costituzionale con sentenza 31 gennaio 1992, n. 23, ritenendo che il processo potesse essere definito allo stato degli atti dal g.i.p., addiveniva alla prospettazione della conseguente, doverosa, decurtazione di un terzo della pena irroganda, in relazione ai reati per i quali l'imputato era stato rinviato a giudizio, si profilava, tuttavia, anche la problematica inerente il trattamento sanzionatorio in ordine al reato suppletivamente contestato in dibattimento, cui non appare, positivamente, estensibile l'applicazione della diminuente predetta.

Infatti, la disciplina prevista dall'art. 517 del c.p.p. non prevede la possibilità che l'imputato, cui sia stato in dibattimento contestato suppletivamente un altro reato, possa, relativamente al medesimo, beneficiare dell'applicazione della diminuente in argomento, così chè questo tribunale dovrebbe, in astratto, concedere detta diminuente solo per i delitti primi contestati, escludendola, invece, per il reato contestato nel dibattimento.

Tale soluzione si profila, tuttavia, contraria ai principi di coerenza e ragionevolezza delle norme (art. 3 della Costituzione) e di tutela del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), posto che l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi che discendono dall'instaurazione del rito abbreviato — e tra questi, oltre alla riduzione della pena di un terzo, anche la preclusione per il p.m. ad effettuare contestazioni nuove o supplettive — intanto rileva, in quanto egli rinunzi al dibattimento (vedi Corte costituzionale sentenza 28 dicembre 1990, n. 593).

Poiché, invece, nel caso di specie, l'imputato aveva chiesto l'applicazione di tale rito alternativo, che gli era stata ingiustificatamente negata, si evidenzia un irragionevole esclusione dell'ulteriore vantaggio, rappresentato o dalla suddetta preclusione ovvero dalla possibilità di usufruire del beneficio della diminuzione di pena anche per il nuovo reato contestato, e la irragionevole discriminazione rispetto all'imputato che, per propria inerzia, non si sia avvalso della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato.

Appare, pertanto, necessario rimettere gli atti alla Corte costituzionale, attesa la non manifesta infondatezza della sollevata questione, nonché la sua rilevanza, ai fini del presente giudizio, in ordine alla determinazione della pena irroganda in concreto, ovvero relativamente alla decidibilità, in questa sede, in riferimento al delitto contestato suppletivamente nel corso del dibattimento.

Il processo deve essere, conseguentemente, sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione.

P. Q. M.

Visti e applicati gli artt. 134 della Costituzione, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante ai fini del decidere, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517, del c.p.p., laddove non prevede o la possibilità per l'imputato di poter chiedere il rito abbreviato, o la preclusione di contestazioni suppletive (così come, invece, previsto dall'art. 441, primo comma del c.p.p.) nel caso di celebrazione del dibattimento, a seguito di rigetto da parte del g.i.p. del rito alternativo in questione prescelto dall'imputato medesimo, e ciò in evidente contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, secondo quanto meglio espresso in motivazione;

Sospende il presente procedimento penale in corso; dispone che tutti gli atti del giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia immediatamente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica.

Nuoro, addì 10 luglio 1992

Il presidente: NORFO

92C1056

N. **529**

Ordinanza emessa l'8 giugno 1992 dal tribunale militare di sorveglianza di Roma nel procedimento per la riabilitazione militare sull'istanza di Giotti Giovanni

Reati militari - Condanna per diserzione - Conseguenti effetti penali militari: perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, congiuntamente o no alle decorazioni al valore e perdita dei c.d. benefici combattentistici - Intervenuta riabilitazione comune - Necessità di ulteriore procedimento presso organo giudiziario militare per la riabilitazione militare diretta all'estinzione degli ulteriori succitati effetti penali militari - Violazione del principio di legalità, in particolare: irretroattività e sufficiente determinatezza della legge penale - Disparità di trattamento.

(D.Lgs. 4 marzo 1948, n. 137, art. 11; c.p.m.p., artt. 72 e 412).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'istanza presentata in data 6 novembre 1991 con cui il signor Giovanni Giotti, nato a Montespertoli il 15 febbraio 1923, chiede la riabilitazione militare dalla condanna riportata in data 29 novembre 1947, con decreto penale del presidente del tribunale militare territoriale di Firenze, per il reato di diserzione (art. 146 n. 2 c.p. mil. g.), alla pena di anni due e mesi tre di reclusione militare, avendo già ottenuto la riabilitazione dal tribunale di sorveglianza di Firenze in data 9 ottobre 1991.

OSSERVA'

1. — L'invocato beneficio è previsto negli articoli 72 e 412 c.p. mil. p., dai quali si ricava che, rispetto a una condanna per reato militare, perché si estinguano anche «le pene militari accessorie e gli altri effetti penali militari» non è sufficiente l'intervenuta riabilitazione «a norma della legge comune», ma occorre che il tribunale supremo militare — oggi, dopo la soppressione di tale organo e l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, si ritiene, il tribunale militare di sorveglianza — a seguito di un nuovo e distinto procedimento, nel corso del quale si potranno esperire gli accertamenti ritenuti necessari, espressamente dichiari l'estensione degli effetti estintivi dell'ottenuta riabilitazione anche a quelle specifiche e ulteriori conseguenze della condanna.

La Corte di cassazione recentemente si è più volte soffermata su queste disposizioni di legge, delineanti l'istituto della «riabilitazione militare», ed ha raggiunto alcune importanti conclusioni: mentre nessun problema di identificazione si pone per le «pene militari accessorie», essendo tali sanzioni tassativamente indicate nel codice penale militare di pace (artt. 28-36), quanto gli «altri effetti penali militari», in assenza di specificazioni da parte della legge penale militare, ne sono stati individuate, nelle altre leggi, due tipologie.

Una, relativa a qualsivoglia reato militare, consiste nella perdita, ai sensi degli artt. 1 e 10 della legge 24 marzo 1932, n. 453, *ope legis*, ovvero — a differenza di quanto aveva opinato questo tribunale — anche come conseguenza di un provvedimento discrezionale dell'autorità amministrativa, delle distinzioni onorifiche di guerra, congiuntamente o no alla perdita delle decorazioni al valore (cfr. cass. sez. I, 13 aprile 1992, ric. p.m. in causa Cutarelli); l'altra, relativamente ai reati di diserzione commessi da soggetti aventi diritto ai benefici combattentistici consiste nella perdita di tale diritto, ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. 4 marzo 1948, n. 237 (cfr. cass. sez. I, 27 aprile 1992, ric. p.m. in causa Grassi).

La Corte ha in particolare precisato che nel procedere alla richiesta estensione il tribunale di sorveglianza deve esaminare caso per caso se la riabilitazione militare sia ammissibile, se cioè dopo l'intervenuta riabilitazione c.d. comune residuino in capo al condannato conseguenze sfavorevoli del tipo di quelle ora dette, specificando che la doppia valutazione (riabilitazione comune, riabilitazione militare) ai fini della estinzione delle conseguenze derivanti dalla condanna per reato militare «non deve essere considerata un dogma e va ritenuta necessaria soltanto se e quando la legge stabilisce che lo sia» (sez. I, 17 giugno 1991, ric. p.m. in causa Valerio).

L'impiego di tali criteri interpretativi, in un panorama normativo così equivoco, non possono che costituire un punto fermo per questo tribunale; esso porterebbe alla conclusione che l'istanza di riabilitazione militare di cui trattasi sia ammissibile, poiché, pur in mancanza di pene accessorie militari, la condanna *de qua* risulta aver prodotto l'effetto della perdita dei benefici combattentistici cui l'istante aveva diritto, come attestato nel foglio matricolare unito agli atti del procedimento.

Tuttavia, dubita il tribunale che il quadro normativo così ricostruito e interpretato sia conforme a Costituzione.

2. — La categoria degli «effetti penali della condanna», per lungo tempo al di fuori dell'interesse della dottrina penalistica e pressoché ignorata nelle questioni giurisprudenziali, ha di recente trovato una nuova elaborazione dogmatica, al passo con i più moderni metodi della scienza penalistica: il *principium individuationis* della categoria, capace di distinguere tali effetti dai c.d. effetti non penali della condanna, segnatamente dagli effetti amministrativi, è stato ravvisato nella necessità della sottoposizione degli stessi ai principi e alle disposizioni che disciplinano il settore penale. In altri termini è stato dimostrato in maniera accurata e convincente che la natura penale degli effetti prodotti dalla sentenza di condanna richiede che la fattispecie normativa condizionante tali effetti, appartenendo al novero delle fonti del diritto penale, abbia tutti i requisiti richiesti dal sistema, in primo luogo dalle norme costituzionali che regolano la produzione normativa in campo penale.

Anche per gli «altri» effetti penali, diversi dalle pene accessorie, devono infatti valere quelle esigenze di certezza e di garanzia attorno a cui ruotano le norme costituzionali in materia penale.

Se tali conclusioni sono esatte, come appare a questo tribunale, ne discende che la fattispecie di cui all'art. 11 lett. *a)* del citato d.lgs. n. 137/1948, disponendo che «i benefici in favore dei combattenti non sono applicabili.... ai disertori, ancorché per effetto dell'amnistia, non sia intervenuta condanna penale», non è in regola con la Costituzione.

3. — La norma, innanzitutto, va letta qui nella parte in cui può fungere da fattispecie produttiva di effetti penali della condanna per il reato di diserzione, non essendo rilevante in questa sede quella parte, sotto altro profilo palesemente incostituzionale, da cui si ricava che i medesimi effetti si producono, oltre che dalla condanna, dalla semplice «denuncia» per diserzione, cioè dallo stato di fatto dell'essere «disertore».

Sotto un duplice profilo la «fattispecie penale» in questione va incontro a censura di incostituzionalità, rispetto al parametro del principio di legalità che si ricava dall'art. 25, secondo comma della Costituzione.

In primo luogo, risulta chiaro che la norma, per come è concepita, è rivolta al passato, perché le condanne dalle quali fa sprigionare l'effetto sfavorevole non possono che essere relative a fatti commessi antecedentemente al 1948, cioè in periodo bellico. Infatti, nel caso sottoposto all'odierno giudizio di questo tribunale, si sarebbe verificato, tramite una norma ritenuta avente natura «penale», proprio tale effetto «retroattivo», apertamente in contrasto con l'espresso divieto di cui all'art. 25, secondo comma della Costituzione trattandosi, quindi, contemporaneamente di norma penale, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, e di norma retroattiva, essa va dichiarata costituzionalmente illegittima.

In secondo luogo, la fattispecie in questione difetta del requisito, implicitamente richiesto dalla stessa disposizione costituzionale, della sufficiente determinatezza, dal momento che non sono definiti gli effetti prodotti, sinteticamente ma enigmaticamente indicati, non solo nell'art. 11, ma nell'intero testo del decreto legislativo, con la formula di «benefici in favore dei combattenti». In altri termini, la fattispecie in questione condiziona una serie aperta di effetti, potenzialmente di qualsivoglia natura, sottratta al dominio della tipicità.

Si pensi, per esempio, che tra tali effetti sono annoverabili quelli previsti da una legge che, a distanza di molti anni, si è occupata del miglioramento della pensione sociale: ai sensi dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, i soggetti appartenenti alle categorie di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 e «successive modificazioni e integrazioni», definiti «ex combattenti», hanno diritto ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di lire 30.000 mensili, così attuandosi, attraverso una «staffetta» normativa protrattasi nel tempo, una delle indefinite virtualità della norma penale in questione. Anche sotto questo profilo, dunque, essa è sospetta di incostituzionalità.

4. — Un ulteriore aspetto di incostituzionalità discende dalla qualifica specifica di effetto penale «militare» attribuito alla previsione di cui all'art. 11. Il combinarsi di tale previsione con quelle di cui agli artt. 72 e 412 del c.p. mil. p., nella ricostruzione interpretativa che ha inteso privilegiare la Corte di cassazione, determina, infatti, in capo al condannato per il reato di diserzione, l'effetto di dover attivare un procedimento (presso un organo giudiziario militare) ulteriore rispetto a quello di riabilitazione concluso presso l'organo giudiziario comune. Tale duplicità procedimentale, che non trova corrispondenza nella previsione di differenti parametri formali (poiché il secondo giudizio si svolge con la procedura prevista per il primo e ha ad oggetto, in mancanza di diversa indicazione legale, i medesimi elementi, tracciati nell'art. 179 del c.p.), e che si spiega solo alla luce della concezione che voleva l'ordinamento militare come separato e distinto da quello statuale — concezione non più in linea con i principi costituzionali e oramai largamente superata nelle modalità di attuazione che aveva avuto nella legislazione ordinaria — concreta a sfavore di colui che è stato condannato per il reato di diserzione una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Costui, infatti, vede prodursi da quella particolare condanna non solo un effetto «penale» specifico, ma da questo addirittura una ulteriore gravosa conseguenza «processuale», stante la impermeabilità di quell'effetto alla ottenuta riabilitazione comune.

5. — I profili di incostituzionalità sopra indicati appaiono non manifestamente infondati e sono rilevanti per la decisione del caso in esame, incidendo direttamente sull'ammissibilità dell'istanza di riabilitazione militare.

P. Q. M.

Sentite le richieste delle parti che hanno concluso come da separato verbale;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.lgs. 4 marzo 1948, n. 137, nella parte in cui determina un effetto penale militare della condanna per il reato di diserzione, in relazione all'art. 25, secondo comma della Costituzione, e, del combinato disposto dello stesso art. 11 con gli artt. 72 e 412, in relazione all'art. 3 della Costituzione, ritenendo tali questioni rilevanti e non manifestamente infondate;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone inoltre che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 8 giugno 1992

Il magistrato estensore: BRUNELLI

Il presidente: FABRETTI

Il collaboratore di cancelleria: LAVEZZO

Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.

Il collaboratore di cancelleria: LAVEZZO

La presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è stata notificata all'interessato il 20 giugno 1992, al Presidente del Consiglio dei Ministri il 25 giugno 1992 e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati il 17 giugno 1992 ed al Presidente del Senato della Repubblica il 19 giugno 1992.

Roma, addì 18 giugno 1992

Il collaboratore di cancelleria: DE FILIPPIS

92C1057

N. 530

Ordinanza emessa l'8 giugno 1992 dal tribunale militare di sorveglianza di Roma nel procedimento per la riabilitazione militare sull'istanza di Salvadori Uliviero

Reati militari - Condanna per diserzione - Conseguenti effetti penali militari: perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, congiuntamente o no alle decorazioni al valore e perdita dei c.d. benefici combattentistici - Intervenuta riabilitazione comune - Necessità di ulteriore procedimento presso organo giudiziario militare per la riabilitazione militare diretta all'estinzione degli ulteriori succitati effetti penali militari - Violazione del principio di legalità, in particolare: irretroattività e sufficiente determinatezza della legge penale - Disparità di trattamento.

(D.Lgs. 4 marzo 1948, n. 137, art. 11; c.p.m.p., artt. 72 e 412).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunziato la seguente ordinanza sull'istanza in data 9 dicembre 1991 con cui il signor Uliviero Salvadori, nato a Peccioli l'8 ottobre 1923, chiede la riabilitazione militare dalla condanna riportata in data 22 giugno 1950, con decreto penale del giudice relatore delegato del tribunale militare territoriale di Napoli, per il reato di diserzione (art. 146 n. 1 c.p. mil. g.), alla pena di anni due e mesi due e giorni venti di reclusione militare, avendo già ottenuto la riabilitazione dal tribunale di sorveglianza di Firenze in data 19 ottobre 1990.

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 529/1992).

92C1058

N. 531

Ordinanza emessa il 6 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Chiavari sul ricorso proposto da Foderaro Alberto

Tributi in genere - Tassa automobilistica - Trasformazione della «tassa sulla circolazione» in «imposta sulla proprietà» commisurata ai cavalli fiscali degli autoveicoli - Incidenza sul principio di uguaglianza e di capacità contributiva, attesa la mancanza nel requisito della potenza fiscale dell'autoveicolo delle caratteristiche di indice rivelatore di capacità contributiva (per effetto delle diverse condizioni di manutenzione, delle metodologie costruttive, della tecnica più avanzata, della vetustà dell'autoveicolo).

(Legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Foderaro Alberto avverso iscrizione ruolo tasse auto 1985.

LETTI GLI ATTI

Sentito il ricorrente ed il rappresentante dell'ufficio registro di Rapallo dott. Simonassi, udito il relatore dott. Giuseppe Razzetta;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso r.g. 390/92, Foderaro Alberto ricorreva a questa commissione tributaria di primo grado e premettendo di avere ricevuto notifica:

della cartella esattoriale n. 1803356, conseguente ad avviso di liquidazione tasse automobilistiche n. 84/000672 notificatogli il 6 giugno 1987, riferito al veicolo targato GE 532645.

Il tutto per un importo complessivo di L. 1.266.981, in via di riscossione coattiva, tramite ruoli emessi dall'ufficio del registro di Rapallo (*ex* art. 16 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) sulla scorta di processo verbale di accertamento e contestuale avviso di liquidazione, riferiti come anzidetto, osservava ed opponeva che le autovetture in argomento, erano state escluse dalla circolazione su strada, mediante loro deposito in spazi privati, in attesa di vendita e di successiva loro cancellazione dal pubblico registro automobilistico ed impugnava — pertanto — i citati atti, con i seguenti mezzi di censura:

OSSERVA

1. — Illegittimità dell'iscrizione a ruolo delle tasse, sopratasse ed interessi notificati tramite i p.v. ed i relativi avvisi di liquidazione, in quanto tali atti non avrebbero l'efficacia di titolo esecutivo prevista dall'art. 2, lettera *c)* del d.P.R. n. 43/1988 e non sarebbero — conseguentemente — compresi tra quelli di cui all'art. 57, secondo comma, dello stesso d.P.R. con inidoneità degli stessi, quindi, a produrre alcun giuridico effetto, per loro assoluta giuridica inesistenza;

2. — Carenza di presupposti per la formulazione di tali atti, a seguito di inosservanza dei termini perentori sulla notifica delle violazioni alle leggi finanziarie: con richiamo alla legge n. 1978/1927 che — agli artt. 2 e 3 — prescrive un rigoroso *iter* procedurale e tempi tecnici assai precisi, onde porre l'interessato in condizione di poter svolgere il proprio diritto alla difesa: in mancanza di che la sopravvenuta estinzione del diritto alla pretesa tributaria, seguirebbe la non debenza del tributo.

Sempre sul punto, il ricorrente poneva in rilievo:

a) la incompetenza territoriale dell'ufficio del registro di Rapallo ad emettere gli atti in argomento, alla luce di quanto dispone l'art. 2, terzo comma, della legge n. 1978/1927 ed indicava, invece, la esclusiva competenza dell'ufficio A.C.I. - Seat servizio affari tributari, Roma o, in alternativa, l'ufficio del registro bollo e demanio di Roma;

b) in subordine a ciò, osservava come — stante l'avvenuto accertamento materiale in Roma ad opera dell'A.C.I. - Seat, la notifica sarebbe avvenuta ben oltre i novanta giorni edittali di cui al citato art. 2, terzo comma, della legge n. 27/1978, con ulteriore motivo di estinzione dell'obbligazione tributaria (art. 2, quarto comma, della legge n. 27/1978): avendosi in ogni caso presente che non essendo stato indicato nei singoli atti il *dies a quo* relativo all'accertamento, ma solo la data di loro formazione, al computo dei previsti termini dovevasi opporre l'eccezione che precede.

Chiedeva, comunque, volersi istruttoriamente accertare ed acquisire ogni elemento atto ad individuare la genesi, le caratteristiche, i tempi tecnici e quant'altro utile e necessario per comprovare la ritualità e, quindi, la legittimità ed efficacia dei provvedimenti di cui trattasi: alla luce delle eccezioni prospettate.

3. — Illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei tributi, in quanto non dovuti: posto che il mancato utilizzo delle autovetture, avrebbe fatto venir meno il presupposto della obbligazione tributaria *ex* art. 5, trentaduesimo comma, della legge 28 febbraio 1983, n. 53;

4. — Illegittimità, sotto il profilo della sua incostituzionalità, della legge n. 53/1983 laddove, all'art. 5, trentunesimo e trentaduesimo comma, trasformando la precedente «tassa sulla circolazione» in «imposta sulla proprietà», viola gli artt. 3 e 53, primo e secondo comma della Costituzione, ipotizzando indiscriminatamente parametri impositivi, riferiti alle potenze fiscali degli autoveicoli, senza alcuna idonea valutazione in ordine alla maggiore o minore capacità contributiva dei loro proprietari;

5. — Illegittimità dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, laddove anche al successivo art. 5, quarantatresimo comma, stabilisce che l'obbligo del pagamento dei tributi in argomento è interrotto, se i veicoli (alimentati a gasolio, metano o gpl) sono consegnati per la rivendita ad imprese autorizzate o comunque abilitate al loro commercio: escludendo da tale previsione interruttiva quei proprietari che intendano procedere alla rivendita di tali automezzi direttamente, in proprio, senza l'intermediazione di tali imprese autorizzate o abilitate a farlo.

Concludeva in conformità, previa formulazione di istanze istruttorie.

Con le proprie controdeduzioni, l'ufficio opponeva la incompetenza *ratione materiae* della commissione tributaria, eccependo — alla luce di quanto dispone l'art. 1 del d.P.R. n. 636/1972, la esclusione delle tasse automobilistiche dalla competenza stessa.

Ed aggiungeva che ciò era riferibile anche ai gravami contro il ruolo, in virtù della legge n. 408/1990, secondo cui (art. 16, terzo comma) gli stessi dovrebbero essere proposti nanti l'intendente di finanza.

Contestava la infondatezza di ogni altro mezzo di censura, mosso all'avviso di accertamento e di liquidazione.

In udienza, le parti ribadivano le rispettive surriferite tesi.

Ciò premesso e passata la controversia in decisione, la commissione osserva:

I) Sulla competenza della commissione tributaria a decidere *in subiecta* materia.

Richiamata, sul punto, ogni pregressa decisione di questa commissione nel senso di cui oltre, il collegio ritiene di poter confermare ancora una volta la propria competenza, per le seguenti ragioni.

L'ufficio teorizzando e sostenendo la tesi opposta, fa richiamo all'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, laddove è previsto che contro il ruolo formato dall'ufficio del registro per il pagamento dei tributi, sopratasse e interessi, il ricorso abbia ad essere proposto, per ragioni di legittimità e di merito, all'intendente di finanza territorialmente competente.

Così argomentando, però, non si tiene conto che successivamente alla citata legge n. 408/1990 è stato emanato il d.-l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 202 la quale, all'art. 11, quinto comma, prevede che contro il ruolo formato ai sensi dell'art. 67, secondo comma, lettera *a)* del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, nonché contro i relativi avvisi di mora, è ammesso ricorso alla commissione tributaria.

Ora, fra i tributi compresi nei ruoli indicati da tale norma, figurano anche le tasse automobilistiche.

Ciò induce a ritenere e riconfermare la competenza di questa commissione, adita dal ricorrente, sulla scorta di quanto dispone l'art. 15 delle preleggi al codice civile.

Ivi prevedesi, infatti, che le leggi sono abrogate da leggi posteriori, per espressa enunciazione del legislatore in tal senso, o per incompatibilità tra il nuovo precetto e quello precedente.

Tale concetto informatore consente, quindi, di affermare che la legge n. 202/1991, che stabilisce la competenza *ratione materiae* delle commissioni tributarie, in fattispecie quale quella in esame, abroga chiaramente, per palese incompatibilità, quella prevista dal citato art. 16 della legge n. 408/1990: che demandava alla cognizione dell'intendente di finanza il contenzioso sulla materia di che trattasi.

E sempre sul punto ed in analoga fattispecie, giova ricordare quanto appropriatamente deciso dalla prima sezione di questa commissione (pres. dott. Mula Antonio, componenti dott. Razzetta Giuseppe e avv. Mignone Clara) nel senso che «nessuna meraviglia può destare il fatto che il legislatore abbia pensato di regolare in maniera diversa la competenza a decidere sul ricorso in questione, prima che la norma dell'art. 16 della legge n. 408/1990 avesse piena efficacia, per il limite temporale in essa stabilito a decorrere dal 1° gennaio 1992, poiché il significato politico del diverso orientamento è del tutto chiaro, in quanto la competenza delle commissioni tributarie è ben più specifica ed appropriata, trattandosi di organi con funzioni giurisdizionali, mentre l'intendente di finanza è sempre e solo organo amministrativo dello Stato».

Respinta la diversa tesi dell'ufficio ed acclarata la competenza per materia di questa commissione, si rende ora necessario esaminare l'eccezione di cui oltre: che il collegio ritiene preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra sollevata dal ricorrente.

II) Illegittimità, poiché in contrasto con il precetto costituzionale, dell'art. 5, ventiseiesimo, trentunesimo e trentaduesimo comma, della legge n. 53/1983 laddove — trasformando la precedente «tassa sulla circolazione» in «imposta sulla proprietà», concretizza violazione degli articoli 3 e 53, primo e secondo comma, della Costituzione, ipotizzando indiscriminatamente parametri impositivi uniformi, correlati alle potenze fiscali degli autoveicoli: senza alcuna idonea valutazione in ordine alla maggiore o minore capacità contributiva dei loro proprietari: tali risultanti, dalla iscrizione dell'autoveicolo al pubblico registro automobilistico.

L'eccezione è di indubbia rilevanza ed il collegio ritiene che il suo esame debba essere preceduto dalle seguenti considerazioni di teoria generale e giurisprudenziali.

L'argomento ha, infatti, più volte formato oggetto di pronuncie sulla natura giuridica del tributo concretizzato dalla cosiddetta «tassa automobilistica» riferita al «presupposto oggettivo di imposta, che legittima il prelievo fiscale» e la dottrina (Marziali «Riflessioni sul presupposto oggettivo delle tasse automobilistiche e sull'elemento normativo nella fattispecie impositiva ...») è sempre stata ben ferma nel sostenere che nonostante il *nomen juris* attribuito dal legislatore al tributo in oggetto, lo stesso debbasi considerare come una vera e propria imposta. Ed in tal senso, anche la giurisprudenza ha ribadito che tale tassa, nonostante tale sua tradizionale denominazione «ha natura di vera e propria imposta, costituendo una forma di prelievo di ricchezza fondata su una manifestazione di capacità contributiva» (Cass. civ. sez. I del 27 giugno 1983, n. 4408).

Ma se così è ed avendo anche presente che la tassa è un tributo dovuto in relazione ad una attività dell'ente impositore (normalmente per un pubblico servizio, speciale e divisibile, reso al cittadino contribuente) in quella che l'imposta ha, come causa giuridica, lo scopo di colpire la ricchezza degli amministratori attraverso loro manifestazioni di capacità contributiva, onde farli partecipare alle spese di cui l'amministrazione deve farsi carico nell'interesse generale, ritiene il collegio di potere argomentare come oltre.

Per le ragioni che precedono, il tributo *de quo* può tranquillamente configurarsi come una imposta ma, acclarata tale sua natura giuridica, è indispensabile individuare quale sia quell'indice rilevatore di ricchezza, in che deve sostanziarsi la capacità contributiva di chi soggiace alla imposizione del tributo.

E nella fattispecie, l'esegesi giuridica della norma, così come strutturata dal legislatore, presenta — nei termini epigraficamente surriferiti — aspetti di patologico contrasto con il precetto costituzionale.

L'aver ipotizzato, quale presupposto del tributo, la proprietà del veicolo (in luogo della precedente ipotesi di sua circolazione) non pare, infatti, possa essere fondatamente riconducibile ad alcuna manifestazione di capacità contributiva: per un duplice ordine di ragioni:

a) anzitutto, poiché è pacifico che tale proprietà — individuata attraverso la iscrizione del veicolo al pubblico registro automobilistico — ha significato meramente dichiarativo e non costitutivo: il che rende impossibile l'accertamento di tale capacità, allorquando — ad esempio — non sussista coincidenza tra proprietà e possesso. Conseguendone che l'ingiustificato collegamento di queste due figure giuridiche, fatto dal legislatore per mere ragioni fiscali, condurrebbe a colpire soggetti affatto tenuti alla corresponsione del tributo e verrebbe, quindi, leso il principio sulla capacità contributiva.

Al riguardo giova ricordare un autorevole commento (Pasquale, «Supplemento al Sole-24 Ore del 12 ottobre 1987) ove si pone in evidenza che ... se, come nel nostro caso, il presupposto di imposta si radica unicamente in una mera formalità che già per definizione giuridica può non essere vera (articoli 2644 e 2684 del c.c.) allora l'imposta non risulta più collegata ad un effettivo indice rivelatore di ricchezza».

Ritiene, quindi, il collegio che la semplice iscrizione del veicolo al p.r.a. quale presupposto oggettivo del tributo, presenti incisivi profili di contrasto con il precetto costituzionale di cui all'art. 53 della Costituzione.

b) ma indice rivelatore di ricchezza, utile a dimostrare capacità contributiva, non può neppure essere costituito dalla cosiddetta «potenza fiscale» di un veicolo, atteso che le metologie costruttive della tecnica più avanzata, la vetustà di un veicolo rispetto ad altro più recente, le diverse condizioni sempre a parità di potenze fiscali, non consentono estimazioni valutative correttamente omogenee.

Né una siffatta valutazione di capacità contributiva può essere aprioristicamente riservata al legislatore, consentendogli di individuarla con una siffatta classificazione di potenze fiscali, anziché con il dovuto accertamento: ossia attraverso quell'atto amministrativo di valutazione tecnica circa la effettiva sussistenza e la consistenza della situazione che l'ordinamento pone a base della imposizione tributaria.

Ritiene, pertanto, il collegio che il disposto di cui all'art. 5, ventiseiesimo, trentunesimo e trentaduesimo comma della legge n. 53/1983 sia in palese contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione per violazione del canone egualitario ivi sancito e

P. Q. M.

Ritenuta la propria competenza;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale relativa all'art. 5, ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo comma della legge 28 febbraio 1983, n. 53, riferita agli articoli 3 e 53, primo e secondo comma della Costituzione;

Sospende il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata, oltre che alle altre parti, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Chiavari, nella camera di consiglio del 6 giugno 1992.

Il presidente: SIMONELLA

Il relatore: RAZZETTA

92C1059

N. 532

Ordinanza emessa il 6 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Chiavari sul ricorso proposto da Foderaro Alberto

Tributi in genere - Tassa automobilistica - Trasformazione della «tassa sulla circolazione» in «imposta sulla proprietà» commisurata ai cavalli fiscali degli autoveicoli - Incidenza sul principio di uguaglianza e di capacità contributiva, attesa la mancanza nel requisito della potenza fiscale dell'autoveicolo delle caratteristiche di indice rivelatore di capacità contributiva (per effetto delle diverse condizioni di manutenzione, delle metodologie costruttive, della tecnica più avanzata, della vetustà dell'autoveicolo).

(Legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Foderaro Alberto avverso iscrizione ruolo tasse auto 1985.

Letti gli atti;

Sentito il ricorrente ed il rappresentante dell'ufficio registro di Rapallo dott. Simonassi;

Udito il relatore dott. Giuseppe Razzetta;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso r.g. 1968/1991, Foderaro Alberto ricorreva a questa commissione tributaria di primo grado e premettendo di avere ricevuto notifica:

della cartella esattoriale n. 1605064, conseguente ad avviso di liquidazione tasse automobilistiche n. 85/000790 notificatogli il 17 giugno 1988, riferito al veicolo targato GE 532645;

della cartella esattoriale n. 1605065, conseguente ad avviso di liquidazione tasse automobilistiche n. 001429 notificatogli il 29 luglio 1988 è riferito al veicolo targato GE 715726,

il tutto per un importo complessivo di L. 3.392.309, in via di riscossione coattiva, tramite ruoli emessi dall'ufficio del registro di Rapallo (*ex* art. 16 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) sulla scorta di processo verbale di accertamento e contestuale avviso di liquidazione, riferiti come anzidetto, osservava ed opponeva che le autovetture in argomento, erano state escluse dalla circolazione su strada, mediante loro deposito in spazi privati, in attesa di vendita e di successiva loro cancellazione dal pubblico registro automobilistico ed impugnava — pertanto — i citati atti, con i seguenti mezzi di censura;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 531/1992).

92C1060

N. 533

Ordinanza emessa il 6 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Chiavari sul ricorso proposto da Lanzoni Pierluigi

Tributi in genere - Tassa automobilistica - Trasformazione della «tassa sulla circolazione» in «imposta sulla proprietà» commisurata ai cavalli fiscali degli autoveicoli - Incidenza sul principio di uguaglianza e di capacità contributiva, attesa la mancanza nel requisito della potenza fiscale dell'autoveicolo delle caratteristiche di indice rivelatore di capacità contributiva (per effetto delle diverse condizioni di manutenzione, delle metodologie costruttive, della tecnica più avanzata, della vetustà dell'autoveicolo).

(Legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, ventiseicesimo, trentaduesimo e trentatreesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Lanzoni Pierluigi avverso iscrizione ruolo tasse auto.

Letti gli atti;

Sentito il ricorrente ed il rappresentante dell'ufficio registro di Rapallo dott. Simonassi;

Udito il relatore dott. Doris Maggenta;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorsi r.g. ai numeri 1356, 1357, 1358 e 1359 del 1991, ricorreva a questa commissione tributaria di primo grado e premettendo di avere ricevuto notifica delle seguenti cartelle esattoriali:

n. 1604979 su avviso di liquidazione n. 85000954 notificatogli il 29 settembre 1991 e riferito al veicolo targato GE 568286;

n. 1604981 su avviso di liquidazione n. 85000762 notificatogli il 29 settembre 1991 e riferito al veicolo targato GE 526864;

n. 1604980 su avviso di liquidazione n. 85001168 notificatogli il 29 settembre 1991 e riferito al veicolo targato GE 634124;

n. 1604978 su avviso di liquidazione n. 85000438 notificatogli il 26 settembre 1991 e riferito al veicolo targato GE 445726,

il tutto per un importo complessivo di L. 2.537.290, in via di riscossione coattiva, tramite ruoli emessi dall'ufficio del registro di Rapallo (*ex* art. 16 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) sulla scorta di processo verbale di accertamento e contestuale avviso di liquidazione, riferiti come anzidetto, osservava ed opponeva che le autovetture in argomento, erano state escluse dalla circolazione su strada, dalla data dell'ultimo pagamento alla data della demolizione (1982) e della loro cancellazione dal pubblico registro automobilistico ed impugnava — pertanto — i citati atti, con i seguenti mezzi di censura;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 531/1992).

92C1061

N. 534

Ordinanza emessa il 6 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Chiavari sul ricorso proposto da Lanzoni Pierluigi

Tributi in genere - Tassa automobilistica - Trasformazione della «tassa sulla circolazione» in «imposta sulla proprietà» commisurata ai cavalli fiscali degli autoveicoli - Incidenza sul principio di uguaglianza e di capacità contributiva, attesa la mancanza nel requisito della potenza fiscale dell'autoveicolo delle caratteristiche di indice rivelatore di capacità contributiva (per effetto delle diverse condizioni di manutenzione, delle metodologie costruttive, della tecnica più avanzata, della vetustà dell'autoveicolo).

(Legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Lanzoni Pierluigi avverso iscrizione ruolo tasse auto.

Letti gli atti;

Sentito il ricorrente ed il rappresentante dell'ufficio registro di Rapallo dott. Simonassi;

Udito il relatore dott. Doris Maggenta;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso r.g. al n. 389/1992, ricorreva a questa commissione tributaria di primo grado e premettendo di avere ricevuto notifica delle seguenti cartelle esattoriali:

n. 2002464 su avviso di liquidazione n. 84/000927 notificatogli il 25 settembre 1987 e relativo al veicolo targato GE 634124;

n. 2002465 su avviso di liquidazione n. 86/000379 notificatogli il 26 giugno 1989 e riferito al veicolo targato GE 445726;

n. 2002466 su avviso di liquidazione n. 86/000622 notificatogli il 21 giugno 1989 e riferito al veicolo targato GE 526854;

n. 2002467 su avviso di liquidazione n. 86/000741 notificatogli il 19 luglio 1989 e riferito al veicolo targato GE 568286;

n. 2002468 su avviso di liquidazione n. 86/000907 notificatogli il 16 agosto 1989 e riferito al veicolo targato GE 634124;

n. 2002469 su avviso di liquidazione n. 87/000296 notificatogli il 18 aprile 1990 e riferito al veicolo targato GE 445726;

n. 2002470 su avviso di liquidazione n. 87/000486 notificatogli il 24 aprile 1990 e riferito al veicolo targato GE 526854;

n. 2002471 su avviso di liquidazione n. 87/000599 notificatogli il 24 aprile 1990 e riferito al veicolo targato GE 568286;

n. 2002472 su avviso di liquidazione n. 87/000768 notificatogli il 18 aprile 1990 e riferito al veicolo targato GE 634124;

n. 2002473 su avviso di liquidazione n. 88/000132 notificatogli il 30 aprile 1990 e riferito al veicolo targato GE 445726,

il tutto per un importo complessivo di L. 4.898.936, in via di riscossione coattiva, tramite ruoli emessi dall'ufficio del registro di Rapallo (*ex* art. 16 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) sulla scorta di processo verbale di accertamento e contestuale avviso di liquidazione, riferiti come anzidetto, osservava ed opponeva che le autovetture in argomento, erano state escluse dalla circolazione su strada, dalla data dell'ultimo pagamento alla data della demolizione (1982) e della loro cancellazione dal pubblico registro automobilistico ed impugnava — pertanto — i citati atti, con i seguenti mezzi di censura;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 531/1992).

92C1062

N. 535

Ordinanza emessa il 6 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Chiavari sul ricorso proposto da Lanzoni Pierluigi

Tributi in genere - Tassa automobilistica - Trasformazione della «tassa sulla circolazione» in «imposta sulla proprietà» commisurata ai cavalli fiscali degli autoveicoli - Incidenza sul principio di uguaglianza e di capacità contributiva, attesa la mancanza nel requisito della potenza fiscale dell'autoveicolo delle caratteristiche di indice rivelatore di capacità contributiva (per effetto delle diverse condizioni di manutenzione, delle metodologie costruttive, della tecnica più avanzata, della vetustà dell'autoveicolo).

(Legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Lanzoni Pierluigi avverso iscrizione ruolo tasse auto.

Letti gli atti;

Sentito il ricorrente ed il rappresentante dell'ufficio registro di Rapallo dott. Simonassi;

Udito il relatore dott. Doris Maggenta;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso r.g. 1969/1991, ricorreva a questa commissione tributaria di primo grado e premettendo di avere ricevuto notifica:

della cartella esattoriale n. 1803667 conseguente ad avviso di liquidazione n. 84/000644 notificatogli il 25 settembre 1987 riferito al veicolo targato GE 526864;

della cartella esattoriale n. 1803668 conseguente ad avviso di liquidazione tasse automobilistiche n. 84/000777 notificatogli l'8 giugno 1987 riferito al veicolo targato GE 568286,

il tutto per un importo complessivo di L. 2.462.336, in via di riscossione coattiva, tramite ruoli emessi dall'ufficio del registro di Rapallo (*ex* art. 16 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) sulla scorta di processo verbale di accertamento e contestuale avviso di liquidazione, riferiti come anzidetto, osservava ed opponeva che le autovetture in argomento, erano state escluse dalla circolazione su strada, dalla data dell'ultimo pagamento alla data della demolizione (1982) e della loro cancellazione dal pubblico registro automobilistico ed impugnava — pertanto — i citati atti, con i seguenti mezzi di censura;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 531/1992).

92C1063

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 1 0 0 4 0 0 9 2 *

L. 7.200